

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

536° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 14
4 ^a - Difesa	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 25
7 ^a - Istruzione	» 29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 37
10 ^a - Industria	» 42
11 ^a - Lavoro	» 47
12 ^a - Igiene e sanità	» 53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 87

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 6
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 10

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 90
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 96
Sul ciclo dei rifiuti	» 97
Schengen	» 137
Riforma amministrativa	» 138

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 150
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 151

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 152
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 15 dicembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Stelio De Carolis ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso la Pretura di Roma un procedimento penale per fatti che – ad avviso dello stesso senatore – debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. – 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(R135 000, C21^a, 0098°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 settembre e proseguito nelle sedute dell'11 novembre e 14 dicembre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta dell'ex senatore Boso si riferisce a dichiarazioni da lui pronunciate sul dottor Antonio Di Pietro e riportate sul «Corriere della Sera» del 15 gennaio 1996, nelle quali si esprimono considerazioni sui presunti legami dello stesso dottor Di Pietro con i Servizi segreti.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori MUNGARI, PASTORE, RUSSO, GRECO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Erminio Enzo Boso, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore GRECO è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. - 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(R135 000, C21^a, 0102^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 5 ottobre e proseguito nella seduta del 30 novembre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta di deliberazione si riferisce a dichiarazioni rese dal senatore Centaro a seguito della mancata partecipazione di Forza Italia al Convegno sul riciclaggio, organizzato nel luglio 1998 a Palermo dalla Commissione parlamentare Antimafia. Tali dichiarazioni, che venivano diffuse da alcune agenzie di stampa, esprimevano giudizi critici sui metodi di indagine adoperati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Palermo e di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi, accusando in particolare la Procura di Palermo di dimostrare nella conduzione delle indagini settarismo di stampo ideologico. A seguito di tali dichiarazioni il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, ha presentato querela ravvisando in esse contenuto offensivo.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GASPERINI, RUSSO, MUNGARI, GRECO, che successivamente si assenta dall'aula, BRUNI, FASSONE, CALLEGARO, PASTORE, LUBRANO DI RICCO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Roberto Centaro, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore FASSONE è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente PINTO dà conto del parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee sul disegno di legge in titolo.

Prende poi la parola il senatore GRECO, il quale sottolinea la complessità delle problematiche sottese al disegno di legge n.3915, con particolare riferimento all'articolo 6 dello stesso. Proprio in considerazione di ciò, ritiene che le Commissioni riunite potrebbe opportunamente prendere

in considerazione la possibilità di proporre all'Assemblea lo stralcio del citato articolo 6.

Interviene il sottosegretario AYALA, il quale non condivide il suggerimento del senatore Greco e sottolinea che il Governo ha già presentato un'articolata proposta emendativa, interamente sostitutiva dell'articolo 6 del disegno di legge, che affronta in maniera organica ed esauriente la materia della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche. Preannuncia inoltre che metterà a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni riunite una dettagliata relazione illustrativa della proposta emendativa in questione.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario alla possibilità che le Commissioni riunite propongano lo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n.3915, in quanto ritiene che gli impegni assunti a livello internazionale dall'Italia, con le convenzioni la cui ratifica è oggetto del disegno di legge medesimo, rendono indispensabile affrontare il tema della responsabilità, tra l'altro non necessariamente penale, delle persone giuridiche. Al riguardo è stata da lui presentata, insieme con i senatori FASSONE e SE-NESE, una proposta emendativa che modifica l'articolo 6 tenendo conto sia dell'esperienza francese, sia dei suggerimenti contenuti nella cosiddetta «relazione Grosso». Sottolinea quindi come le problematiche relative alla responsabilità delle persone giuridiche vadano tenute distinte da quelle concernenti l'introduzione di forme di responsabilità penale – che inevitabilmente dovranno comunque prevedere la sussistenza, sul piano soggettivo, del requisito minimo della colpa – nei confronti dei dirigenti delle imprese ovvero di qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione e di controllo in seno alle imprese stesse.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione su tre distinti profili problematici sollevati dalle convenzioni oggetto di ratifica. In primo luogo, l'articolo 2 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee pone il problema dell'introduzione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle condotte lesive dei suddetti interessi. L'articolo 3 della stessa convenzione investe poi la diversa questione della previsione da parte di ciascuno Stato membro delle misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese, ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione e di controllo in seno ad un'impresa, possano essere dichiarati penalmente responsabili, conformemente ai principi stabiliti dal diritto interno di ciascuno Stato, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari della Comunità da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa. Infine, l'articolo 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni internazionali impone a ciascuna parte di adottare le misure necessarie, secondo i propri principi, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. La lettera del citato articolo 2 della Con-

venzione OCSE rende evidente, come già accennato dal senatore Russo, che gli Stati firmatari della Convenzione stessa non hanno assunto l'obbligo di prevedere per le persone giuridiche un tipo di responsabilità necessariamente penale, fermo restando però che, qualora il legislatore italiano si orienti concretamente in quest'ultima direzione, tale forma di responsabilità dovrà essere delineata in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento in materia, quale in primo luogo il principio del carattere personale della responsabilità penale.

Con riferimento poi al disposto dell'articolo 6 del disegno di legge n.3915, suscita perplessità la limitazione della responsabilità delle persone giuridiche esclusivamente ai reati presi in considerazione dal medesimo disegno di legge. A suo avviso, infatti, la previsione dovrebbe essere estesa a tutte le ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche; si pensi in particolare ai reati di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, comma 2, prima parte del codice penale. Dopo aver sottolineato la necessità di distinguere i problemi attinenti alla responsabilità delle persone giuridiche da quelli riguardanti la responsabilità delle persone che svolgono funzioni dirigenti all'interno delle imprese, sottolinea come il legislatore nel definire le modalità del proprio intervento potrà tener conto anche del modello offerto dagli articoli 196 e 197 del codice penale e che comunque, nel valutare se introdurre una forma di responsabilità penale delle persone giuridiche, dovranno considerarsi le implicazioni connesse con la necessità di subordinare la responsabilità penale perlomeno alla sussistenza del requisito minimo della colpa e alle specifiche modalità di accertamento che la contraddistinguono sul piano processuale. Conclude richiamando l'attenzione sulla necessità di un intervento modificativo dell'articolo 3 del disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 322-ter ivi richiamato, al fine di rendere più incisive le modalità operative della confisca ivi prevista.

Il senatore PERA ritiene opportuno avere più tempo a disposizione per la formulazione degli emendamenti, sottolineando che l'esigenza di introdurre una disciplina nuova in una materia indubbiamente delicata dovrebbe consigliare di non limitare il dibattito, e comunque segnala l'obiettiva necessità di approfondire le articolate questioni già emerse nel dibattito.

La senatrice DE ZULUETA ritiene che se la ratifica della Convenzione OCSE sulla corruzione avesse potuto avvalersi di un percorso autonomo, l'iter di approvazione della stessa sarebbe stato indubbiamente più celere. Al riguardo, va segnalato come tale Convenzione appaia meno problematica delle altre oggetto del presente disegno di legge e come essa sia estremamente attesa in ambito internazionale al fine di assicurare, per quanto concerne i temi in essa trattati, un quadro normativo omogeneo in tutti gli Stati firmatari.

Seguono interventi del presidente della 3^a Commissione MIGONE – che sottolinea l'opportunità di conciliare le esigenze di approfondimento rappresentate dal senatore Pera con quelle indiscutibili di una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento – del sottosegretario AYALA – che giudica impossibile separare la ratifica della Convenzione OCSE da quella delle altre, se non altro in considerazione del fatto che tali Convenzioni sono unitariamente considerate in un testo già approvato da un ramo del Parlamento – del presidente PINTO e, quindi, del relatore PETTINATO.

Il senatore SENESE rileva come la mancata ratifica delle Convenzioni in oggetto è stata ripetutamente fatta rilevare anche nel corso delle periodiche riunioni organizzate dal Parlamento Europeo, nelle quali le commissioni dell'Assemblea di Strasburgo incontrano le omologhe commissioni dei Parlamenti nazionali.

Al riguardo, egli segnala che nel corso delle riunioni cui è stata presente la delegazione della Commissione giustizia è stato messo in evidenza che il Parlamento Europeo guarda alla ratifica della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione come ad uno strumento importante, che andrebbe a comporre utilmente uno spazio giudiziario europeo, unitamente agli altri strumenti derivanti dall'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea. D'altra parte – prosegue il senatore Senese – considerato che la questione che appare maggiormente delicata e suscettibile di approfondimento è quella della responsabilità della persona giuridica, per le sue difficoltà di impianto nel sistema giuridico nazionale, essendo essa prevista proprio dalla Convenzione OCSE, separare il provvedimento che intende dare attuazione a tale Convenzione dagli altri menzionati, realisticamente non porterebbe ad una accelerazione dell'*iter* del primo. Appare pertanto preferibile mantenere nello stesso provvedimento gli atti internazionali menzionati nel disegno di legge in titolo, procedendo, con tempi adeguati, alla discussione. A tal fine, propone la fissazione di un nuovo termine per gli emendamenti che consenta comunque di passare immediatamente all'esame degli articoli alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Seguono, sulla proposta del senatore Senese, interventi del senatore PETTINATO, relatore per la 2^a Commissione, del senatore GRECO e del senatore MAGGIORE, relatore per la 3^a Commissione.

Dichiarata chiusa la discussione generale si conviene, quindi, di fissare un nuovo termine per gli emendamenti a lunedì 10 gennaio 2000 alle ore 18.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
CARELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, R35^a, 0001^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ASCIUTTI, considerato che l'atto in titolo ha suscitato l'agitazione dei presidi delle facoltà di medicina, nonché l'acuirsi della conflittualità fra mondo universitario e mondo sanitario, chiede di sospendere l'esame onde poter procedere all'audizione dei ministri Zecchino e Bindi e di una rappresentanza dei presidi delle facoltà mediche.

Il presidente CARELLA ritiene di non poter accogliere tale richiesta, atteso che i due relatori, senatori Camerini e Lombardi Satriani, hanno già proceduto informalmente ad audire i rappresentanti delle associazioni che ne hanno fatto richiesta, ivi compresi i rappresentanti degli atenei.

Il senatore ASCIUTTI chiede che la sua proposta di sospensiva sia posta ai voti e, in relazione a tale votazione, preannuncia la richiesta di verifica del numero legale.

Il ministro ZECCHINO manifesta piena disponibilità a rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento. Riconosce peraltro che l'atto in titolo presenta non pochi elementi di insoddisfazione; d'altronde, il Consiglio dei ministri ha svolto un'opera di mediazione approvando infine un testo del quale egli, in quanto componente dell'organo collegiale, non può non dirsi corresponsabile.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, relatore per la 7^a Commissione, ricorda che, insieme al senatore Camerini, relatore per la 12^a Commissione, ha audito sia i rappresentanti della Conferenza dei rettori che quelli del Consiglio universitario nazionale nel quale, in quanto organismo di autogoverno dell'università, trovano senz'altro rappresentanza anche le istanze dei presidi delle facoltà mediche. Preannuncia altresì che molte delle osservazioni acquisite nel corso delle predette audizioni sono state recepite nello schema di parere da lui faticosamente elaborato con il corelatore Camerini. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di sospensione avanzata dal senatore Asciutti.

Si associa il corelatore CAMERINI.

Il senatore MASULLO invita le Commissioni riunite ad assumersi le proprie responsabilità, respingendo la proposta di sospensione del senatore Asciutti.

Il ministro ZECCHINO osserva che l'inutile decorso del termine per l'esercizio della delega (in scadenza il prossimo 22 dicembre) non renderebbe un buon servizio né all'università né alla sanità.

Il senatore CAMPUS conviene con il ministro Zecchino. Tuttavia, egli ricorda la responsabilità del Governo nel non aver presentato lo schema di decreto legislativo in tempo utile affinché il Parlamento lo potesse esaminare nei tempi previsti dalla legge, pari a 40 giorni. Ritiene pertanto che il Governo si sia comportato in maniera poco corretta nei confronti del Parlamento e in particolare dell'opposizione che, oltretutto, non è stata in alcun modo coinvolta né nello svolgimento delle audizioni né negli incontri tenutisi per la redazione dello schema di parere.

Il presidente CARELLA tiene a precisare che le richieste di audizioni sono pervenute a ridosso della convocazione delle Commissioni riunite e sono state tenute informalmente dai due relatori solo grazie ad un loro personale impegno, nei ridottissimi margini di tempo lasciati liberi dalle altre attività parlamentari.

Il senatore CAMPUS ricorda che, oltre che dalle audizioni, l'opposizione è stata emarginata anche dagli incontri dedicati alla redazione dello schema di parere, che il Governo ha ritenuto di svolgere solo alla presenza dei rappresentanti di maggioranza.

Il MINISTRO nega che si siano svolte riunioni di maggioranza sull'atto in titolo, bensì solo incontri istituzionali fra i rappresentanti del Governo e i due corelatori.

Il senatore CAMPUS, nel ricordare che i due corelatori sono comunque esponenti di maggioranza, preannuncia la presentazione di un proprio schema di parere, di cui chiederà la votazione da parte delle Commissioni riunite.

Il corelatore LOMBARDI SATRIANI ritiene di essere stato investito di tale ruolo a nome della Commissione e non in quanto espressione di un partito politico. Chiede pertanto rassicurazioni in tal senso alla Presidenza.

Il presidente CARELLA conferma che, per quanto lo riguarda, ha senz'altro nominato il senatore Camerini relatore sul provvedimento a nome di tutta la Commissione sanità.

Si associa il vice presidente della 7^a Commissione BISCARDI, il quale ricorda che in altre occasioni il ruolo di relatore è stato svolto anche da rappresentanti dell'opposizione.

Il senatore CAMPUS dà comunque atto ai due corelatori della massima correttezza.

Il senatore ASCIUTTI, nel ribadire che la sua richiesta di audizioni è volta ad acquisire l'orientamento degli operatori del settore anche al di là delle opinioni che hanno potuto maturare i corelatori negli incontri informali da loro svolti, rinnova la sua richiesta di porre ai voti la proposta di sospendere i lavori e chiede la verifica del numero legale.

Il corelatore LOMBARDI SATRIANI tiene a precisare che la documentazione acquisita nel corso degli incontri con la Conferenza dei rettori e con il Consiglio universitario nazionale, nonché quella trasmessa dalla Feder-Uni (i cui rappresentanti non è stato possibile audire direttamente data la ristrettezza dei tempi a disposizione) sono stati inviati a tutti i componenti delle Commissioni riunite, proprio al fine di renderli partecipi del lavoro svolto dai due corelatori.

Il presidente CARELLA, accertata quindi la mancanza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,55.

Il senatore ASCIUTTI rinnova la richiesta di verifica del numero legale sulla sua proposta di sospendere i lavori sull'atto in titolo.

Il presidente CARELLA, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CARELLA avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 11,30 per proseguire l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante ridefinizione dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

479^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stato richiesto, in mattinata, un parere urgente dalla Commissione agricoltura, riunita in sede deliberante, sul disegno di legge n. 4376, recante rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al fine di rendere tempestivamente il parere richiesto.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE comunica che è pervenuta una lettera del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, che è a disposizione della Commissione, nella quale sono svolte alcune considerazioni sul disegno di legge n. 4368, per la parte relativa a quella regione.

Si riprende quindi la discussione generale con l'intervento del senatore SCHIFANI, che si sofferma in particolare sulle disposizioni relative allo statuto della regione Sicilia. Si tratta di previsioni che trovano il loro fondamento in una iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana assunta con l'unanimità dei consensi; un'iniziativa che si è resa indispensabile per superare la cronica instabilità degli esecutivi regionali. In proposito ricorda che il carattere speciale dell'ordinamento regionale siciliano ha negli ultimi tempi sempre più impedito il recepimento, in quella regione, delle innovazioni istituzionali in materia di enti locali e regionali maturate nella legislazione nazionale.

Ribadisce quindi la necessità di definire con rapidità le innovazioni statutarie, così da renderne possibile l'applicazione in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale. In proposito, rinnova il suo timore che i problemi emersi sia alla Camera sia nel corso di questa discussione generale, con riferimento alle disposizioni relative agli altri statuti speciali, possano ritardare l'approvazione delle modifiche allo statuto della regione siciliana. Reitera, quindi, la propria richiesta di un esame non unitario del disegno di legge n. 4368.

Venendo a considerare il merito delle modifiche da ultimo citate, segnala la esigenza di fissare una rigida incompatibilità tra la qualifica di componente dell'organo rappresentativo e quella di membro dell'esecutivo regionale. Si tratta di una posizione già a suo tempo espressa in occasione dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ed è una riforma a suo avviso necessaria per evitare l'interesse dei componenti dell'Assemblea rappresentativa a divenire parte del Governo regionale, elemento questo di sicura instabilità dell'esecutivo, come dimostrato dalla prassi più recente; ciò anche a causa del rapporto particolar-

mente alto tra il numero dei componenti dell'assemblea e quello dei componenti della giunta regionale. Ritiene dunque preferibile affidare alla libera scelta del presidente della Regione la individuazione dei componenti della giunta, eliminando il vincolo rappresentato dalla necessità di dover scegliere i componenti dell'esecutivo regionale nell'ambito dell'assemblea eletta con un sistema sostanzialmente proporzionale.

Si sofferma quindi criticamente sulla disciplina della sfiducia verso l'esecutivo da parte dell'organo rappresentativo. Ricorda in proposito la più recente esperienza in materia di molti importanti enti locali siciliani; sindaci investiti da un ampio mandato direttamente eletti con un ampio consenso dei cittadini sono stati sfiduciati o sono sostanzialmente ricattati dai consigli comunali. La questione della applicazione della disciplina legislativa regionale in materia è stata oggetto, recentemente, di iniziative giudiziarie che hanno anche sottoposto una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. Ritiene quindi che la estensione del modello attualmente previsto dalla legislazione in materia di elezione dei sindaci e dei consigli comunali ai rapporti tra l'organo rappresentativo e quello esecutivo della regione, non sia tale da far conseguire l'obiettivo di una efficace stabilità dei governi. Considera preferibile, al riguardo, introdurre nello statuto siciliano una norma analoga a quella prevista dalla riforma degli articoli 121 e seguenti della Costituzione, recentemente approvata dal Parlamento, diretta a prevenire i cambiamenti di maggioranza. Pur consapevole della difficoltà di introdurre in stringenti norme giuridiche meccanismi che evitino l'instabilità degli esecutivi, ritiene comunque opportuno adeguare anche in questa materia la disciplina contenuta nello statuto regionale siciliano per superare la resistenza occulta che ampi settori del ceto politico dell'isola pongono ad ogni iniziativa di riforma.

Si sofferma infine sulla disciplina che prevede la rimozione e lo scioglimento degli organi regionali da parte del Governo nazionale, temendo che simili fattispecie possano dar luogo a impropri interventi da parte delle istituzioni nazionali sulla vita degli organi regionali.

Nell'apprezzare l'impulso dato dalla Presidenza per un serrato svolgimento dell'esame delle iniziative in titolo, ne auspica una celere definizione.

Interviene quindi il senatore ELIA che, con riferimento alle iniziative del giudice amministrativo ricordate dal senatore Schifani, ne segnala la gravità. Si sostiene infatti da parte dei tribunali amministrativi siciliani che il sindaco eletto direttamente non possa essere sfiduciato dal Consiglio, anche nel caso la sfiducia provochi l'automatico scioglimento del Consiglio medesimo. Auspica quindi che la Corte costituzionale investita dagli stessi tribunali amministrativi di una questione di legittimità costituzionale concernente l'istituto della mozione di sfiducia del Consiglio comunale nei confronti del sindaco, previsto dalla legge regionale siciliana, si pronunci rapidamente sul tema eliminando una grave situazione di incertezza.

Il presidente VILLONE, nel concordare con questi ultimi apprezzamenti svolti dal senatore Elia, considera personalmente assai discutibile il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dai giudici amministrativi siciliani. Avverte, quindi, che la discussione generale si esaurirà nella seduta di domani, con gli ultimi interventi previsti e la replica del ministro Maccanico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI con riferimento all'emendamento 1.700 (nuovo testo) e al relativo subemendamento chiarisce che tali iniziative sono volte a rendere applicabile alla materia dei servizi locali la disciplina relativa alla finanza di progetto. A questo proposito ritiene che più congruamente dovrebbero essere richiamati anche gli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della cosiddetta legge Merloni, che peraltro sono tutti da riferire esclusivamente, a suo avviso, ai rapporti tra le amministrazioni affidatarie e soggetti terzi: così delimitato l'ambito di riferimento, la disciplina richiamata è comunque da considerare applicabile anche alla materia dei servizi pubblici locali, senza la necessità di appositi riferimenti normativi. Reputa quindi superflue le proposte emendative in esame, che non modificano a suo avviso il quadro normativo proposto dal provvedimento in titolo. Considera invece comunque non applicabili al rapporto tra gli enti locali e i soggetti affidatari dei pubblici servizi le disposizioni contenute negli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994. Si tratta, infatti, di un rapporto sostanzialmente differente da quello, di appalto, regolato dalla citata legge n. 109 del 1994.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno richiamare quest'ultima materia fra quelle che dovranno essere oggetto del regolamento previsto nel nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990.

A questo proposito il presidente VILLONE segnala l'inopportunità di demandare tale disciplina a una fonte regolamentare. Concorda con quest'ultimo rilievo il sottosegretario VIGNERI, che ritiene comunque preferibile inserire, nel nuovo articolo 23 della legge n. 142, quanto previsto dall'emendamento 1.700 (nuovo testo) e dal relativo subemendamento, in un testo comunque da riformulare secondo quanto indicato nel suo precedente intervento.

Il senatore BESOSTRI, nel concordare con questa proposta, ritiene che si debba comunque prevedere l'applicazione delle norme relative alla finanza di progetto recate dalla cosiddetta legge «Merloni-ter», anche ai rapporti tra enti locali e soggetti che competono per l'affidamento dei servizi.

Il senatore GRILLO e il presidente VILLONE invitano quindi il rappresentante del Governo a proporre una riformulazione dell'emendamento 1.700 (nuovo testo) e del relativo subemendamento, che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito; riformulazione che si dovrebbe tradurre in una disposizione integrativa di quanto previsto dal nuovo articolo 23 della legge n. 142.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

In merito agli emendamenti 1.88 e 1.89, il sottosegretario VIGNERI ribadisce il proprio parere contrario rilevando che essi intendono rendere possibile, in modo non discriminato, l'affidamento ad un unico soggetto di più servizi: ciò tuttavia contraddice gli indirizzi della normativa comunitaria, che prevedono lo svolgimento di apposite gare per ogni tipo di servizio. Ricorda peraltro che nel testo in esame, come modificato dagli emendamenti proposti dal Governo, residua uno spazio per la possibilità di esercizio da parte di un unico soggetto di più servizi, sulla base però di precisi criteri e limiti.

Il senatore MARCHETTI si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritenendo che comunque debba essere prevista una norma chiara circa la possibilità per gli enti locali di affidare con un'unica gara ad un solo soggetto più servizi.

Il presidente VILLONE a quest'ultimo proposito rileva che, se non vengono fissati parametri precisi, risulta difficile prevenire ipotesi di affidamento di più servizi realizzati al solo scopo di eludere il ricorso a procedure di gara, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Il senatore MARCHETTI replica ritenendo comunque sufficienti i parametri previsti dagli emendamenti a sua firma, mentre il senatore BESOSTRI ipotizza che si possa prevedere, all'esclusivo fine dell'affidamento

di una molteplicità eterogenea di servizi, la costituzione di società consortili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER IL 2000

Il presidente VILLONE comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato a maggioranza un calendario per lo svolgimento della discussione sui disegni di legge in titolo che prevede, per le Commissioni di merito, un tempo di esame compreso tra le ore 10 e le ore 13 di domani, venerdì 17 dicembre. In ragione di tale possibilità, ove confermata dall'Assemblea, preannuncia la convocazione di una seduta per le ore 10 di domani, intendendosi fissato per la stessa ora il termine per la proposizione di eventuali emendamenti, per quanto di competenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1**

All'emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700/1

GRILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tutte le società che gestiscono i servizi locali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.700 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.88

MARCHETTI, BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.89

MARCHETTI, BESOSTRI

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore TABLADINI chiede la sconvocazione della seduta, non essendo la Commissione in numero per deliberare sui provvedimenti all'ordine del giorno ed essendo decorsi i canonici 20 minuti dall'ora preventivata per l'inizio della seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che, non appena raggiunto il numero, egli ha dichiarato aperta la seduta e che il termine dei 20 minuti decorre, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, dal momento dell'eventuale accertamento della mancanza del numero legale. Non realizzandosi pertanto la fattispecie contemplata dalla norma, egli respinge il rilievo del senatore Tabladini.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599)

(Osservazioni alla 1^a Commissione)
(R139 b00, C01^a, 0038°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PETRUCCI presenta il seguente schema di osservazioni:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminato nelle sedute del 15 e 16 dicembre 1999 in sede consultiva il programma in titolo, esprime le seguenti osservazioni:

1) che nel titolo siano soppresse le parole «dell'articolo 6, comma 1», giacché potrebbe, sia pur involontariamente, far sorgere il sospetto di

una lettura restrittiva del regolamento rispetto all'intero testo articolato della legge cui invece si riferisce;

2) che l'articolo 1, comma 1, sia soppresso per evidente tautologia;

3) che all'articolo 1, comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "indicando una data alternativa per il relativo svolgimento" per evitare il rischio di un differimento *sine die* di quelle visite;

4) che all'articolo 1, comma 3, si specifichi la nozione di "area riservata" altrimenti troppo generica e, quindi, ampia;

5) che all'articolo 1, comma 4, sia espunto il richiamo ai telefoni cellulari, giacché anacronistico;

6) che all'articolo 1, comma 5, sarebbe opportuno riformulare la disposizione ivi contenuta nel senso di prevedere che l'accesso alle aree riservate di pertinenza degli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 è comunque consentito qualora tali aree risultino ubicate in infrastrutture, comprensori o installazioni militari, salvo il divieto di acquisire le informazioni classificate relative alle attività dei predetti organismi;

7) che, in relazione all'articolo 2, siano resi noti anticipatamente i contenuti delle convenzioni stipulate;

8) che all'articolo 3 sia soppresso il comma 1 e il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il parlamentare in sede di preavviso comunica le generalità di un eventuale accompagnatore ai fini di cui all'articolo 8";

9) che all'articolo 5 il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Gli incontri di cui al comma 1 possono aver luogo senza la presenza del comandante";

10) che all'articolo 7 le parole "da inviare" siano sostituite dalle seguenti: "da comunicare";

11) che all'articolo 9 siano sopprese le parole "in un locale adeguato" e le parole "senza, peraltro, procedere alla visita della struttura"».

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE si accinge a disporre il voto. Il senatore TABLADINI chiede la verifica del numero legale.

Non essendo la Commissione in condizione di deliberare, la seduta è sospesa per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.

La proposta di parere, previa verifica del numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1999 (n. 603)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C04^a, 0070^o)

Riferisce il relatore LORETO, il quale, rilevate le innovazioni introdotte in questo schema di decreto rispetto ai decreti degli anni passati, ipotizza l'emissione di un parere favorevole con un'osservazione, però, volta a favorire l'acquisto dell'immobile da parte di chi ne usufruisce.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NIEDDU chiede di conoscere l'entità delle cifre scaturenti dalle vendite.

Il senatore MANCA domanda quale sia il livello dei pagamenti mensili, ossia delle somme versate dai fruitori degli alloggi.

Il senatore DOLAZZA, pur condividendo lo spirito dello schema di decreto, paventa però l'insorgere di una disegualianza fra chi occupava (talora abusivamente) tali alloggi – ed ora può addirittura acquistarlo – e chi non se ne avvaleva. Chiede che il costo degli acquisti sia quello di mercato ed esprime da ultimo preoccupazione per l'eventualità che l'acquisto dell'intero stabile possa esser effettuato anche da chi non vi abita. Dichiarò di non conoscere i dati chiesti dal senatore Manca.

Dichiarata chiusa la discussione, replica il relatore LORETO presentando la seguente proposta di parere:

«La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, esaminato nella seduta del 16 dicembre 1999 in sede consultiva lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni in riferimento all'articolo 2:

che venga meglio esplicitato che i beneficiari della vendita devono essere gli utenti degli alloggi;

che venga fornito al Parlamento il dimensionamento del fenomeno degli alloggi militari inutilizzati».

La proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è accolta dalla Commissione.

Programma annuale di A/R SM Esercito n. 71/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il Reggimento Difesa NBC e n. 2 costituenti di scorta) (n. 594)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1998, n. 436. Esame: parere favorevole condizionato)

Riferisce, in sostituzione del senatore Giorgianni, il PRESIDENTE, facendo presente che il costo presuntivo è nell'ordine di circa 75 miliardi di lire e l'acquisizione del velivolo da ricognizione consentirà alla Forza

armata di disporre di un mezzo in grado di operare autonomamente in ambiente NBC, con elevata velocità di rilevamento ed alto grado di protezione dell'equipaggio.

Il senatore GUBERT condivide pienamente la condizione posta dalla Camera dei deputati, volta a favorire una maggiore attenzione all'industria nazionale.

Il senatore PELLICINI aderisce totalmente a quanto dichiarato dal collega Gubert.

Il senatore FORCIERI dichiara di condividere tali rilievi, ma osserva del pari che il veicolo prospettato è già pronto sul mercato; chiede di sapere se è possibile installarvi armi italiane e invita il Governo a considerare le compensazioni a livello internazionale.

Il senatore NIEDDU manifesta stupore per il mancato coinvolgimento dell'industria nazionale, anche se i mezzi indicati dal Governo hanno il pregio dell'immediata reperibilità sul mercato.

Il senatore MANCA propone di approfondire in via generale la conoscenza sul livello di sviluppo dell'industria nazionale.

Il senatore DOLAZZA manifesta grande stupore per l'insolito, mancato ricorso ad industrie nazionali quali Finmeccanica ed Oto Melara. Condivide comunque la scelta prospettata. Sottolinea altresì l'opportunità di premunirsi da rischi batteriologici, purtroppo presenti nelle missioni militari odierne.

Il PRESIDENTE propone quindi l'emissione del seguente parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminato il programma annuale di A/R SM Esercito n. 71/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il Reggimento Difesa NBC e n. 2 costituenti scorta), esprime parere favorevole con la seguente condizione: che per la fornitura dei restanti veicoli previsti dal programma sia interessata l'industriale nazionale».

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

311^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GUERZONI comunica che sono stati presentati, da parte del senatore Rossi, alcuni emendamenti al provvedimento in esame, e lo invita quindi ad illustrarli.

Il senatore ROSSI dà per illustrati tutti i propri emendamenti, ed invita i commissari a considerarli positivamente.

Il relatore MARINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, molti dei quali fanno venir meno la necessaria funzione di controllo dell'Ufficio italiano dei cambi nel momento in cui si liberalizza il mercato dell'oro; per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, reputa invece necessario mantenere il regime IVA previsto nell'articolo stesso.

Il sottosegretario PINZA esprime sugli emendamenti un parere concorde con quello del relatore.

Il presidente GUERZONI, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione gli emendamenti.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 5.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, il presidente GUERZONI avverte che si può passare al conferimento del mandato.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ROSSI dichiara che, pur essendo stati respinti tutti i propri emendamenti, voterà a favore del disegno di legge, poiché esso introduce comunque miglioramenti nel funzionamento del mercato dell'oro.

All'unanimità, si dà infine mandato al relatore MARINI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4381, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI avverte che, ove pervenuti in tempo utile dalla Camera dei deputati, la Commissione sarà convocata nella giornata di domani per l'esame dei documenti di bilancio per l'anno 2000.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4381**Art. 1.**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sia in qualunque altra forma e purezza».

1.1 Rossi

Al comma 2, sopprimere il comma; di conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.

1.2 Rossi

Al comma 3, sopprimere le parole: «previa comunicazione all'ufficio italiano dei cambi».

1.3 Rossi

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 11.

1.4 Rossi

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1 Rossi

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.2 Rossi

Art. 5.

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.1

Rossi

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

379^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri: Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente OSSICINI ricorda che, nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori era stata richiesta la rimessione del disegno di legge in titolo, originariamente assegnato alla Commissione in sede deliberante, all'esame dell'Assemblea. La Commissione aveva pertanto proseguito l'*iter* in sede referente, concludendolo con l'approvazione unanime del mandato al relatore Lombardi Satriani di riferire favorevolmente all'Aula sul testo come approvato dalla Camera dei deputati. Visto l'elevato consenso che aveva caratterizzato la conclusione dell'*iter* in sede referente, egli si è peraltro fatto carico di verificare la sussistenza dei presupposti per inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di una nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante, registrando assoluta unanimità. Il presidente Mancino, udita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha pertanto ora disposto il trasferimento di sede, autorizzando la Commissione a convocarsi immediatamente.

Nel dare atto all'opposizione di aver condiviso le ragioni di urgenza del provvedimento, nel comune interesse a promuovere iniziative in favore della cultura scientifica, avverte quindi che si procederà all'esame e alla votazione dei singoli articoli, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI sottolinea a sua volta l'urgenza del provvedimento, in considerazione della quale egli stesso ha ritirato gli emendamenti presentati, invitando altresì i presentatori delle altre proposte emendative a ritirarle (benchè in taluni casi condivisibili nei contenuti) e, pur nutrendo alcune perplessità, ha raccomandato alla Commissione l'approvazione del provvedimento senza modifiche rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ringrazia pertanto sia la maggioranza che l'opposizione di aver convenuto su tali sue valutazioni.

Il senatore ASCIUTTI tiene a precisare che all'approvazione del provvedimento ha contribuito significativamente l'elevato senso di responsabilità dell'opposizione, che ha ritenuto di assicurare alla cultura scientifica gli stanziamenti – sia pure assai poco consistenti – disposti in suo favore dal disegno di legge in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, senza discussione, approva quindi separatamente i cinque articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

341^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore CARPINELLI stigmatizza con forza il comportamento del Governo che, tramite il suo rappresentante sottosegretario MATTIOLI, si era impegnato nell'ultima riunione del Comitato ristretto a presentare in data odierna quegli emendamenti che avrebbero potuto favorire l'ulteriore corso dell'*iter* del provvedimento e che oggi invece non solo non li ha presentati ma è anche assente alla seduta. La Commissione conviene pertanto sull'opportunità – proprio a causa dell'assenza del rappresentante del Governo competente in materia – di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro» (n. 602)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)
(R139 b00, C08^a, 0042°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore ERROI, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere favorevole condizionato:

«L'8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di regolamento concernente l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro,

atteso che:

a) la legge n. 109 del 1994 dispone l'abrogazione del sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la sostituzione dello stesso con un nuovo sistema;

b) la legge n. 415 del 1998 ha da ultimo confermato l'abrogazione del sistema basato sull'ANC e ha disposto l'avvio del nuovo sistema a far data dal 1° gennaio 2000;

c) che la predetta legge n. 415 del 1998 ha disposto che il nuovo sistema debba essere "unico" ossia unitario e attuato da organismi di diritto privato posto sotto la vigilanza dell'Autorità per i lavori pubblici;

d) che la legge sopracitata dispone altresì che le imprese siano qualificate in piena conformità alle norme comunitarie vigenti, in funzione del possesso di requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi rapportati all'ultimo quinquennio, nonché in funzione del possesso del certificato di sistema qualità o di elementi dello stesso da chiedersi con gradualità in un arco temporale massimo quinquennale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1. sia stabilito all'articolo 2 che la Commissione Consultiva si esprime anche in ordine alla definizione dei criteri che le SOA ed i certificatori che svolgono attività di attestazione devono rispettare, al fine di assicurare omogeneità di valutazione e imparzialità nell'attività di qualificazione;

2. sia riformulata all'articolo 3, comma 2, la dizione della norma, in modo da consentire l'incremento del quinto rispetto alla propria classifica anche nei confronti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata;

3. sia previsto che l'allegato A sulle categorie richiamato all'articolo 3, comma 3, corrisponda ai contenuti del D.M. n. 304 del 1998, salvi gli aggiustamenti strettamente tecnici necessari per il suo migliore funzionamento e, conseguentemente, sia riformulato anche l'articolo 30;

4. sia valutato all'articolo 7, e conseguentemente all'articolo 8, che le associazioni nazionali di categoria più rappresentative, che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, hanno facoltà di partecipare nei limiti massimi del 10 per cento al capitale di ciascuna SOA con conseguente possibilità statutaria di proporzionale rappresentanza nell'ambito degli organi della società stessa; deve essere consentita analoga possibilità ai committenti secondo gli strumenti giuridicamente più idonei;

5. l'articolo 7, sia formulato in modo da prevedere criteri oggettivi per valutare, anche da parte dell'Autorità, la presenza di elementi atti ad assicurare l'indipendenza delle SOA;

6. sia modificato il comma 9 dell'articolo 10, prevedendo che siano le imprese qualificate ad indicare le SOA cui trasferire la documentazione nel caso in cui quella che ha rilasciato l'attestazione sia fallita o abbia cessato l'attività o le sia stata revocata dall'Autorità l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione e che il trasferimento della documentazione sia disposto dall'Autorità in caso di inerzia del soggetto qualificato; sia inoltre previsto che siano le imprese a decidere il trasferimento dei contratti in corso nel caso in cui la SOA che ha stipulato il contratto sia fallita o abbia cessato l'attività o le sia stata revocata dall'Autorità l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione;

7. all'articolo 10, comma 2, lettera f) e in tutti i punti dello schema di regolamento che prevedono successivi adempimenti da parte dell'Autorità, sia precisato che l'Autorità stessa dovrà dare esecuzione a questi adempimenti entro un termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento in esame;

8. all'articolo 19, comma 7, sia ricordato quanto disposto in merito alla segnalazione da parte di "terzi interessati" con la formulazione più precisa e corretta contenuta al comma 2 dell'articolo 14;

9. sia stabilito all'articolo 12 che l'Autorità provvede alla definizione *ex ante* delle controversie e dei conflitti che dovessero sorgere durante la procedura di attestazione e opera il monitoraggio dell'attività delle SOA mediante verifica a campione di un congruo numero di attestazioni rilasciate; a tale ultimo fine l'Autorità può inviare anche propri osservatori nelle SOA;

10. all'articolo 13 sia modificato il comma 3 per rendere concretamente possibile l'attività di attestazione anche da parte di soggetti certificatori;

11. le tariffe previste all'articolo 12, comma 3, siano significativamente ridotte e siano azzerati i costi per le modifiche "formali", ossia

quelle che non sono produttive di modificazioni della qualificazione posseduta delle varie categorie e classifiche;

12. sia previsto che non costituiscono rinnovo di attestazione e non sono produttive di effetti sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non determinano modifica sostanziale della qualificazione stessa, quali le variazioni intervenute nella ragione o nella denominazione sociale dell'impresa, la variazione nella rappresentanza legale, la trasformazione della forma giuridica dell'impresa per intervenute variazioni dell'atto costitutivo, la modifica della direzione tecnica che non produce effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione, nonché il cambio di sede; deve inoltre essere previsto che dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'Autorità, a procedure accelerate e semplificate;

13. all'articolo 15, comma 5, sia chiarito che il termine di 3 mesi necessario per conseguire il rinnovo vale indipendentemente dalla SOA a cui l'impresa si rivolge;

14. all'articolo 17, comma 1, lettera c) sia stabilito un limite temporale all'effetto ostativo alla qualificazione prodotto dalla sentenza di condanna, ovvero dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati che incidono sulla moralità professionale, da definirsi dettagliatamente nel regolamento stesso;

15. che sia previsto all'articolo 18, comma 12, che la possibilità di qualificarsi mediante direzione tecnica vale solamente fino alla III classifica di importo e copre tutti i requisiti di qualificazione richiesti, raccordando altresì tale previsione con le disposizioni transitorie;

16. sia riformulato l'articolo 19, distinguendo tra presupposti economico-finanziari per l'ottenimento dell'incremento ed elementi di struttura e di organizzazione che determinano l'incremento stesso, qualora posseduti in misura superiore ai minimi previsti, nonché elevando al 40 per cento l'incremento convenzionale premiante;

17. sia stabilito che in caso di fusione, trasferimento di impresa ed altre operazioni simili, il nuovo soggetto possa avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine;

18. il comma 1, lettera b), dell'articolo 24 sia sostituito con la previsione che l'importo complessivo dei lavori può essere utilizzato ai soli fini della qualificazione nella categoria prevalente oggetto dell'appalto;

19. all'articolo 26, comma 2, sia previsto che per classifiche di importo superiore alla IV è ammesso anche il possesso di diploma tecnico, con esperienza professionale nel settore delle costruzioni quale responsabile della condotta dei lavori per un periodo non inferiore a cinque anni e al successivo comma 3 sia soppresso l'ultimo periodo e sia equiparato al titolare dell'impresa anche il legale rappresentante, l'amministratore e il socio;

20. sia modificata la disciplina transitoria prevista dagli articoli 31 e 32, stabilendo che il riferimento per tutti i requisiti è sempre all'importo della gara e non alla somma delle iscrizioni all'ANC possedute dal concorrente e che il requisito della cifra d'affari in lavori deve essere almeno

pari a 1,5 volte l'importo a base di gara per interventi fino a 5 miliardi e almeno pari a 2 volte l'importo a base di gara per interventi oltre 5 miliardi. Di conseguenza, devono essere soppressi i commi degli articoli 31 e 32 non più coerenti con la modifica indicata;

21. sia inoltre precisato che la norma transitoria si applica ai bandi indetti a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento e sino al 31 dicembre 2001;

22. sia stabilito che il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori previsto per la partecipazione alle gare nel periodo transitorio abbia efficacia ancorché non sia stato revisionato ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;

23. sia precisato, al comma 1 dell'articolo 2, che l'impresa assegnataria, indicata nell'allegato D contenente il modello del certificato dei lavori eseguiti, è da intendersi come l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 10, comma 1, lettere B e C della legge n. 109 del 1994 hanno assegnato, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;

24. con riguardo all'allegato A di cui all'articolo 3, comma 3, contenente le categorie di opere generali e le categorie di opere specializzate, si richiede di escludere dalla categoria OG13 (opere di riqualificazione ambientale), le "opere a rete" la parte che va da "le opere necessarie alla difesa dall'inquinamento acustico" fino a "vigente legislazione", in maniera tale da separare le opere più propriamente definite opere a verde o di ingegneria naturalistica dalle altre che dovrebbero costituire una nuova categoria».

Sul documento in questione si apre un breve dibattito.

Il senatore SARTO esprime perplessità sul punto 4 del dispositivo, la cui formulazione dovrebbe essere più prudente. Si associa a tale considerazione il senatore VEDOVATO, il quale chiede anche al relatore di sopprimere il punto 10 ed osserva altresì che la formulazione del punto 14 potrebbe creare contrasti con la normativa recata dal Regolamento generale sulle opere pubbliche.

Il senatore GERMANÀ condivide le perplessità espresse dal senatore VEDOVATO sui punti 10 e 14 e chiede chiarimenti sul significato del punto 22.

Dopo che il senatore VERALDI ha espresso apprezzamento sul lavoro svolto dal relatore ed annunciato l'avviso favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere, il sottosegretario BARGONE giudica fondate le indicazioni dei senatori SARTO e VEDOVATO.

Il relatore ERROI riformula lo schema di parere modificando come segue il punto 4: «valuti il Governo il suggerimento, all'articolo 7, e conseguentemente all'articolo 8, che le associazioni nazionali di categoria più rappresentative, che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di la-

voro per i dipendenti delle imprese edili, abbiano facoltà di partecipare, nell'ovvio rispetto delle compatibilità giuridiche, nei limiti massimi del 10 per cento, al capitale di ciascuna SOA con conseguente possibilità statutaria di proporzionale rappresentanza nell'ambito degli organi della società stessa; deve essere consentita analoga possibilità ai committenti secondo gli strumenti giuridicamente più idonei;».

Sopprime inoltre il punto 10 del dispositivo e modifica come segue il punto 14: «valuti il Governo l'opportunità di stabilire, anche con iniziative legislative *ad hoc*, un limite temporale all'effetto ostativo alla qualificazione prodotto dalla sentenza di condanna, ovvero dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati che incidono sulla moralità professionale;».

Infine riformula il punto 24 come segue: «con riguardo all'allegato A di cui all'articolo 3, comma 3, contenente le categorie di opere generali e le categorie di opere specializzate, si richiede di separare dalla categoria OG13 (opere di riqualificazione ambientale) la parte che va da »le opere necessarie alla difesa dall'inquinamento acustico« fino a »vigente legislazione«, in maniera tale da separare le opere più propriamente definite opere a verde o di ingegneria naturalistica, alle quali andrebbero aggiunte le »opere per la rivegetazione di scarpate stradali e ferroviarie, cave e discariche«, dalle altre che dovrebbero costituire una nuova categoria;».

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore CASTELLI e di voto favorevole del senatore GERMANÀ, il presidente PETRUCCIOLI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole condizionato del relatore, come da lui stesso riformulata (con mandato al relatore ad introdurre eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo), che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

308^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che erano intervenuti i senatori Bucci, Antolini, Bedin e Reccia in un dibattito preliminare e che successivamente il rappresentante del Governo aveva fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PREDÀ, nel richiamarsi a precedenti valutazioni attinenti al carattere positivo dell'approvazione di un quadro legislativo programmatico e pluriennale per il settore primario, segnala che l'esame del provvedimento in discussione interviene in una fase complessa dell'assetto dei rapporti fra i vari livelli di governo, in particolare per quel che riguarda i trasferimenti di competenze e di risorse finanziarie. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla circostanza che molte produzioni agricole restano escluse dai quadri legislativi comunitari relativi alle Organizzazioni comuni di mercato, il che rende assai complessa l'individuazione di quale sia il livello di governo (statale o regionale) cui imputare la responsabilità degli interventi di sostegno. Alla luce anche della circostanza che il provvedimento richiederebbe la riformulazione di alcune disposizioni al fine di meglio precisare le finalità degli interventi previsti, ritiene

opportuna la presentazione di alcune proposte emendative; ove peraltro l'esigenza di una tempestiva approvazione del disegno di legge non la consenta, preannuncia sin d'ora la presentazione di un ordine del giorno relativo al sostegno per le produzioni agricole non comprese nella disciplina delle organizzazioni comuni di mercato (precisando che versano in tale situazione non solo il settore della distillazione ma anche altre produzioni quali le patate e le bietole).

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce dell'orientamento informalmente già acquisito da parte dei rappresentanti dei Gruppi volto a consentire l'esame del provvedimento senza ulteriori modifiche, invita il senatore Preda a presentare un ordine del giorno sulla questione segnalata.

Dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore BEDIN dà atto al Governo ed in particolare al sottosegretario Fusillo di avere assolto all'impegno di fornire un quadro complessivo di sintesi delle questioni da lui sollevate nel corso della relazione. Conviene con il senatore Preda che sarebbero opportune, ove i tempi di esame le consentissero, integrazioni o modifiche di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento; auspica che si possa arrivare comunque alla tempestiva approvazione di un testo che contiene norme importanti per il mondo agricolo.

Il sottosegretario FUSILLO dichiara che il Governo, ove venga formalizzato l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Preda, valuterà con estrema attenzione le esigenze segnalate nel corso della discussione.

Dopo un breve intervento del senatore RECCIA, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 4276 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale",

impegna il Governo,

al fine di assicurare un adeguato sostegno anche alle produzioni agricole non incluse nelle Organizzazioni comuni di mercato, a prevedere, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste dal provvedimento in esame, un sostegno adeguato anche a tali produzioni agricole».

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo si esprimono in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone in votazione tale ordine del giorno (n.1) che risulta accolto all'unanimità.

Avverte inoltre che sono pervenuti i pareri della 1^a Commissione (favorevole con osservazioni) e della 5^a Commissione (di nulla osta).

Il PRESIDENTE, ricordato l'orientamento già espresso informalmente dai rappresentanti dei Gruppi, favorevole a consentire la conclusione dell'*iter* e, preso atto che non risultano finora presentati emendamenti, propone di passare direttamente all'esame degli articoli del provvedimento, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il senatore BETTAMIO chiede preliminarmente la parola per ricordare che il Gruppo di Forza Italia nella seduta del 25 novembre 1999 aveva formulato la richiesta che il provvedimento in discussione, originariamente assegnato in sede deliberante, fosse trasferito alla sede referente per essere discusso e votato dall'Assemblea. Il senatore Bettamio ribadisce che non può che restare inalterato il giudizio già formulato su un provvedimento che prevede «stanziamenti finanziari alla cieca», le cui effettive destinazioni potranno essere conosciute solo *a posteriori* dal Parlamento; pur tuttavia, considerato che il provvedimento riveste carattere di urgenza, toglie la «riserva» già formulata e si esprime in senso favorevole alla prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il PRESIDENTE chiede di conoscere l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante ai sensi del citato articolo 37.

Si pronunciano in senso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CUSIMANO, BEDIN., LAURIA Baldassare e PIATTI.

Il sottosegretario FUSILLO si esprime altresì in senso favorevole al trasferimento in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto dell'orientamento unanime dei Gruppi presenti in Commissione, nonché del rappresentante del Governo, al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, propone comunque di procedere alla conclusione dell'*iter* in sede referente, deliberando successivamente sul trasferimento di sede.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge in titolo (nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) ai quali non sono stati presentati emendamenti.

I senatori RECCIA e MINARDO, a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto di astensione.

Con separate votazioni la Commissione approva a maggioranza gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo (nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento), autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale. La Commissione delibera altresì, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, all'unanimità dei presenti e previo l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere il trasferimento alla sede deliberante. Il PRESIDENTE si riserva di trasmettere tale richiesta alla Presidenza del Senato, una volta acquisito anche l'assenso in tal senso dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 16 è ripresa alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(4376) *Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio*

(Discussione e rinvio)

Il relatore BARRILE riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, ricordando che per l'attuazione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico per le operazioni belliche nei Balcani, si è attinguto al Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 1982, n. 41, le cui disponibilità sono state pressoché azzerate. Precisa che il provvedimento in titolo provvede a reintegrarne le risorse con le residue disponibilità accantonate nei fondi speciali 1999 (per 10 miliardi a valere sulla Tabella A di parte corrente e, quanto a lire 16 miliardi, sulla Tabella B di parte capitale). Precisa inoltre che viene definanziato l'A.S. 1287, relativo al fondo di dotazione dell'AIMA (disposizione superata dalla successiva istituzione dell'AGEA). Raccomanda conclusivamente la tempestiva approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE informa che la 1^a Commissione si è già espressa in senso favorevole sul provvedimento in titolo, mentre si devono esprimere la 5^a e la 6^a Commissione.

Il PRESIDENTE propone di convocare nuovamente la Commissione, per domani alle ore 9, prima dell'inizio della sessione di bilancio, per proseguire la discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la Commissione sarà convocata domani alle ore 9 in sede deliberante, per il seguito della discussione dell'A.S. 4376 e – ove riassegnato in sede deliberante – anche per la discussione dell'A.S. 4276; avverte inoltre che, a decorrere dalle ore 10, la Commissione inizierà l'esame in sede consultiva, in terza lettura, dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

283^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 591)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) (R139 b00, C10^a, 0020^o)

Prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta di martedì 14 dicembre.

Il presidente CAPONI ricorda che nella precedente seduta il senatore Micele ha svolto la propria relazione sul provvedimento.

Il senatore GAMBINI, dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Micele, si sofferma sulla disposizione relativa alla istituzione della direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria. Al riguardo, osserva che il dipartimento del turismo è costituito da quattro direzioni generali e che la soluzione proposta rischia di creare problemi di funzionalità e di prefigurare l'assetto definitivo della struttura. Ricorda che, viceversa, il decreto legislativo di riforma dei ministeri, che entrerà in vigore con la nuova legislatura, non stabilisce una corrispondenza necessaria tra aree funzionali e dipartimenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MICELE, prendendo atto delle osservazioni del senatore Gambini, conferma la propria proposta di parere favorevole.

La Commissione accoglie tale proposta.

IN SEDE REFERENTE

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI riferisce sul disegno di legge in titolo precisando che esso prevede il conferimento di delega al Governo per il recepimento, con decreto legislativo, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998 concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Si tratta, come è noto, di una materia assai delicata e complessa, per i suoi risvolti di ordine economico, ma anche etico; per questo va, in primo luogo, espresso apprezzamento per la scelta operata dal Governo di non usare, per il recepimento della direttiva, il canale usuale della legge comunitaria, ma di presentare un disegno di legge autonomo, mettendo quindi il Parlamento in condizione di discutere della materia in maniera approfondita e serena.

A titolo di premessa, ed al fine di evitare equivoci che possono insorgere nella discussione, va precisato che la regolamentazione introdotta dalla direttiva, non riguarda, se non indirettamente, la commercializzazione e quindi la sicurezza nell'uso di prodotti geneticamente modificati.

Ciononostante, non può sfuggire ad alcuno che con la direttiva il problema assuma connotati e caratteristiche nuovi.

Il mercato delle biotecnologie è in continua espansione: nel 1994 questo mercato a livello mondiale valeva 14 miliardi di dollari, per il 2000 si prevede un giro d'affari di oltre 60 miliardi di dollari, per giungere nel 2005 ai 150 miliardi.

Le tecnologie biologiche, o biotecnologie, attraverso la manipolazione dei codici genetici e la possibilità di trasferire informazioni genetiche tra specie non correlate, permettono di ottenere nuovi prodotti in numerosi settori d'attività economica. La questione degli alimenti transgenici, come noto, è oggi al centro di uno scontro planetario. Nel recente vertice di Seattle del WTO le biotecnologie, o meglio le produzioni agricole derivanti da modificazioni genetiche, sono state al centro di un duro scontro, dentro e fuori i palazzi della Conferenza. Gli aspetti di questo contenzioso sono molteplici. Vi sono aspetti di carattere politico, nel senso che schieramenti trasversali a partiti politici, forti movimenti e gruppi d'o-

pinione, si oppongono all'introduzione di cibi geneticamente modificati, sostenendo che potrebbero essere dannosi alla salute o all'ambiente, o che, in ogni caso, non è ancora provata una loro innocuità. Sicuramente una diffusione massiccia di colture transgeniche deve fare i conti con il problema della salvaguardia della già precaria biodiversità del pianeta.

Vi è inoltre un contenzioso commerciale aperto, in particolare, tra Stati Uniti ed Europa, con gli Stati Uniti che considerano l'atteggiamento europeo di prudenza e di restrizione nei confronti dell'introduzione sul mercato di prodotti geneticamente manipolati, come lesivo dei propri interessi e come ostacolo al principio della libera circolazione delle merci. In quest'ambito, da parte degli Stati Uniti, lesiva dei principi di libera concorrenza è giudicata la decisione di molti Stati europei di procedere ad etichettare i prodotti contenenti materie prime trattate transgenicamente.

La ricerca biotecnologica non interessa, come noto, solo le produzioni vegetali, ma anche gli organismi animali ed umani, fino all'estremo della clonazione, ed in questo ambito le questioni di carattere etico assumono una dimensione preponderante, riproponendo il non mai risolto dibattito sui limiti della scienza e della ricerca.

Vi è, quindi, la necessità di un intervento della politica che, attraverso la legge, introduca regole, che preveda sistemi accurati di controllo e verifica, che riconosca al soggetto pubblico poteri di valutazione e quindi anche d'interdizione, qualora esistano ragionevoli dubbi circa rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente.

Si tratta, in sintesi, di realizzare una strumentazione che, da un lato sia di promozione e di sostegno alla ricerca in questo settore strategico per lo sviluppo dell'economia, dall'altro consenta che essa si sviluppi all'interno di norme etiche e giuridiche certe ed i suoi risultati siano spesi a vantaggio delle comunità.

A questo tipo d'impostazione si richiama la direttiva europea che attraverso l'introduzione del brevetto realizza una protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e precisa che «il diritto dei brevetti non può sostituire né rendere superflue legislazioni nazionali, europee o internazionali che fissino eventuali limiti o divieti, o dispongano controlli sulla ricerca e sull'utilizzazione o sulla commercializzazione dei suoi risultati, con particolare riguardo alle esigenze di sanità pubblica, sicurezza, tutela dell'ambiente, protezione degli animali, conservazione della diversità genetica e relativamente all'osservanza di alcune norme etiche».

Il relatore illustra, quindi, brevemente il contenuto della direttiva. Precisa quindi che il disegno di legge di recepimento è composto di un unico articolo suddiviso in tre commi; il primo comma stabilisce tempi e modalità per l'esercizio della delega, il secondo indica 18 specifici criteri ai quali la delega deve attenersi, il terzo prevede la redazione di una relazione annuale da presentare al Parlamento sull'applicazione del decreto.

Il testo di legge ammette la brevettazione solo a condizione che sia chiara e concretamente indicata la finalizzazione industriale, quindi si for-

niscano elementi conoscitivi tali da mettere in grado il soggetto pubblico di giudicare sull'ammissibilità o meno a brevettazione di detto elemento. Inoltre si precisa che l'individuazione di detto elemento deve essere il risultato di un processo tecnico che lo ha identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano.

Va evidenziato che mentre la direttiva individua come tipologia di esclusione «le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali», nel disegno di legge, in maniera netta e categorica, s'indica come non brevettabile «ogni utilizzazione di embrione umano», prospettando, anche in questo caso, un'interpretazione maggiormente restrittiva rispetto a quella, decisamente più generica, proposta nella direttiva.

Inoltre, mentre le indicazioni contenute nella Direttiva si fermano al concetto generico di «ordine pubblico e buon costume», il testo del disegno di legge in maniera significativa sostanzia queste situazioni di rischio, prevedendo che con decreto dei Ministri interessati vengano definite le invenzioni biotecnologiche da escludere perché contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, ovvero alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Viene poi esclusa la brevettabilità di sequenze di DNA, se non a determinate condizioni, ovvero che venga espressamente indicato il funzionamento ai fini del loro sfruttamento commerciale, come nel caso della produzione di farmaci e vaccini.

Il recepimento della direttiva costituisce un passo importante per l'Italia, che permette di non rimanere indietro in un settore, che volenti o nolenti, è in forte sviluppo.

Nel merito, va preso atto che il disegno di legge, nel recepire le indicazioni europee, ha ripreso il testo della direttiva in tutte le normative più restrittive, corrispondendo quindi agli indirizzi assunti dal Parlamento con specifici atti di indirizzo. Inoltre, va sottolineato che nella proposta di legge viene posto particolare accento alla distinzione tra brevetto e commercializzazione. Il brevetto rappresenta il momento di riconoscimento dell'invenzione e della sua proprietà intellettuale, ma non dà automaticamente diritto ad un suo sfruttamento commerciale, che dipende da tutta un'ulteriore serie di controlli.

Il disegno di legge con il divieto stringente alla clonazione umana e dell'uso di embrioni pone una precisa ed insormontabile barriera etica, mentre negli altri campi di applicazione delle biotecnologie presenta un atteggiamento garantista, che tuttavia evita di bloccare e, quindi, distruggere il sistema della ricerca. Si dà la possibilità ai laboratori, pubblici e privati, di continuare e sviluppare la ricerca, di ottenere brevetti, fermo restando il prevedere tutta una serie di controlli prima dell'autorizzazione alla commercializzazione.

Il disegno di legge costituisce quindi una buona base di partenza che può essere migliorata sia introducendo, laddove possibile, ulteriori elementi di garanzia, sia rafforzando gli strumenti di controllo e verifica a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente. Centrale, in questo

contesto, si presenta la nozione di informazione, che, al di là della semplice etichettatura, deve mettere in condizione di ricostruire la «tracciabilità» di questi prodotti dal campo alla tavola.

Molto, in quest'ambito, dipenderà dal potenziamento della ricerca scientifica pubblica e quindi dagli investimenti che verranno effettuati dal pubblico in questo settore, al fine di offrire garanzie ai cittadini sui riflessi di questi prodotti sulla salute e sull'ambiente.

Il presidente CAPONI propone infine di procedere, prima di dar corso alla discussione sulla sua relazione, allo svolgimento di audizioni finalizzate ad approfondire le importanti questioni connesse alle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo. Ritiene che sarebbe utile anche la organizzazione di un momento di confronto pubblico in cui i diversi orientamenti, di carattere politico, scientifico ed economico, possano essere valutati ai fini del prosieguo dell'esame parlamentare.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le esigenze di approfondimento sottolineate dal Presidente segnalando, in pari tempo, l'opportunità di giungere alla approvazione del disegno di legge in tempi ragionevoli. Ciò anche al fine di attuare la direttiva europea nei termini contenuti nel disegno di legge e per stabilire indispensabili punti di riferimento per l'iniziativa economica.

Il senatore MUNGARI ritiene comunque essenziale lo svolgimento di audizioni sui temi oggetto del disegno di legge al fine di acquisire ogni utile elemento sul dibattito in corso in ordine alla utilizzazione delle biotecnologie.

Il senatore TRAVAGLIA è dell'avviso che un eventuale momento di confronto pubblico sui temi in questione debba necessariamente essere preceduto da un completo approfondimento degli stessi in sede di Commissione attraverso lo svolgimento di audizioni.

Il senatore Athos DE LUCA concorda con l'opinione testé espressa dal senatore Travaglia.

Il senatore LARIZZA ritiene che in sede europea il Governo abbia già assunto una posizione di cautela in materia di biotecnologie e che tale posizione sia rispecchiata nel disegno di legge in esame. Condivide la richiesta di svolgere ulteriori approfondimenti, che, però, devono essere finalizzati alla definizione di una decisione in tempi non troppo lunghi.

Il presidente CAPONI ribadisce la proposta precedentemente formulata, precisando che in altra seduta sarà definito il calendario delle audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

406^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI risponde all'interrogazione 3-03178 dei senatori Pizzinato, Cazzaro e Figurelli, concernente il problema della sicurezza sul lavoro, con riferimento, in particolare, a due infortuni mortali verificatisi, rispettivamente, nello stabilimento Fincantieri di Marghera e nello stabilimento Duferdofin S.p.A. (ex Acciaierie del Tirreno) situato in provincia di Messina.

Al riguardo, sottolinea preliminarmente che la questione sicurezza è da sempre all'attenzione del Governo, come confermato anche dalla Conferenza di Genova, tenutasi nei giorni scorsi, nel corso della quale è stata presentata la cosiddetta «Carta 2000» che rappresenta il compendio degli impegni che l'Esecutivo, d'intesa con le regioni e le parti sociali, intende assumere, e delle iniziative da intraprendere per ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro.

Qualsiasi intervento volto al contenimento del fenomeno infortunistico non può peraltro prescindere da un'efficace, parallela azione di contrasto del «lavoro nero», fenomeno che non solo determina un'impropria alterazione delle condizioni di concorrenza ma è di regola anche abbinato all'elusione sistematica della normativa in materia di sicurezza.

Passa quindi ad illustrare le più recenti iniziative assunte dai Ministeri del lavoro e della sanità in materia di sicurezza, ricordando come

le più ampie competenze in tale ambito fanno capo a tale ultima Amministrazione.

Al Ministero del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, è stata riassegnata, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro con riferimento a quelle attività lavorative comportanti elevati rischi individuali alla stregua del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 412, del 14 ottobre 1997 e quindi, nel settore delle costruzioni edili, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e nei lavori subacquei.

Con circolare n. 40 del 31 marzo 1998 sono state fornite le prime istruzioni agli uffici per conferire uniformità applicativa alla normativa vigente. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro è stato assunto come obiettivo primario dal Ministro del lavoro, che ha emanato un'apposita direttiva, in data 30 luglio 1999, agli uffici periferici, al fine di promuovere opportune iniziative per assicurare la piena applicazione della normativa in materia di prevenzione.

Tali interventi sono stati indirizzati sia ad un maggior coinvolgimento dei destinatari delle norme, in primo luogo i datori di lavoro e i lavoratori, sia al miglioramento della normativa vigente, sia al potenziamento dell'attività di vigilanza.

Un'ulteriore azione di coordinamento potrà essere realizzata in fase operativa, così come indicato dall'articolo 5 della legge n. 628 del 1961 e, più recentemente, dagli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998, ove è dato ancora una volta particolare rilievo all'azione di vigilanza congiunta, con l'impegno sinergico di tutti gli organi di vigilanza.

A tale proposito è stata emanata la circolare n. 35 del 5 maggio 1999, con la quale sono stati sollecitati gli Uffici periferici del Ministero del lavoro, nell'ambito della partecipazione alle Commissioni previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge n. 448 ad adottare ogni opportuna iniziativa, a livello locale, per l'attuazione delle disposizioni legislative in materia.

In attuazione poi dell'articolo 79 della stessa legge n. 448 del 1998, è stato emanato dal Ministro un decreto in data 23 settembre 1999, con il quale vengono definite le iniziative necessarie per realizzare un coordinamento, anche a livello centrale, finalizzato non soltanto a contrastare il lavoro sommerso ma anche il connesso fenomeno infortunistico.

Più mirate iniziative, sempre in materia contributiva e di sicurezza, sono state assunte, per le opere del Giubileo, con la costituzione di appositi gruppi ispettivi.

Peraltro, è da rilevare che, alla stregua dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, spetta alle regioni l'azione di coordinamento sul territorio.

Con riferimento, più in particolare, all'infortunio mortale occorso presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, fa presente che sono tuttora in corso indagini da parte degli organi inquirenti. Il Ministero del la-

voro ha comunque tempestivamente interessato gli ispettorati competenti che hanno svolto i necessari accertamenti.

Ricorda poi come, nei confronti della Fincantieri, il Servizio ispettivo di Venezia, sin dal settembre 1997 e per oltre un anno, tramite un apposito nucleo ispettivo, con il coinvolgimento dei servizi di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, abbia esercitato in modo particolarmente attento le funzioni di vigilanza, accertando un rilevante numero di infrazioni.

Le violazioni legislative e contrattuali più ricorrenti, tenuto conto che sul luogo si è verificata una presenza media di 550 aziende appaltatrici, vanno dalla registrazione sistematica di orari di lavoro di gran lunga inferiori a quelli svolti dai lavoratori, con conseguente evasione contributiva per retribuzioni non denunciate, all'omessa comunicazione del ricorso al lavoro straordinario; dalla consegna ai dipendenti di prospetti paga con retribuzioni e orari di lavoro inferiori a quelli reali alla mancata concessione di riposi settimanali, fino alla intermediazione nella fornitura illegale di manodopera da parte di ditte spesso costituite per questo unico scopo.

A seguito delle risultanze di tali accertamenti, la direzione dello stabilimento della Fincantieri si è impegnata a rivedere la gestione degli appalti al fine di contenerne il numero e di superare le situazioni di irregolarità. Tale impegno si è concretizzato con la sottoscrizione, in data 25 gennaio 1999, di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In data 18 ottobre scorso si è tenuta una riunione della Commissione di coordinamento della vigilanza, d'intesa con l'INPS e l'INAIL, nel corso della quale si è ipotizzata la costituzione di un Nucleo speciale di vigilanza da impiegare permanentemente presso lo stabilimento in questione, sia per interventi immediati, sia come punto di riferimento per le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i lavoratori stessi, nonché come deterrente ad eventuali irregolarità.

Circa l'infortunio mortale verificatosi nello stabilimento Duferdofin S.p.A. (ex Acciaierie del Tirreno), la competente Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, avvalendosi della collaborazione di un ispettore del lavoro di Messina; sui risultati dell'inchiesta non è stato possibile acquisire alcuna notizia, dato il vincolo del segreto istruttorio.

Le attività di vigilanza hanno comportato nel corso del 1998 l'effettuazione di oltre 3700 fra inchieste su infortuni ed altri interventi.

Tutto ciò considerato, appare ineludibile un adeguamento degli attuali organici, potenziando il numero sia degli ispettori tecnici (ingegneri, chimici, medici, eccetera) che del personale amministrativo; ricorda al riguardo che attualmente gli ispettori tecnici ammontano complessivamente sull'intero territorio nazionale a 277 unità, di cui 59 ingegneri, 26 funzionari tecnici (VIII e IX livello) e le restanti appartenenti al VIII livello.

Ricorda che è all'esame del Parlamento la proposta, fatta propria dal Consiglio dei Ministri, di un progressivo adeguamento degli organici del personale ispettivo, per complessive mille unità, da realizzare attraverso l'espletamento di nuovi concorsi.

La materia in questione è anche oggetto di specifica attenzione nell'ambito del nuovo Piano sanitario nazionale, che indica fra i principali obiettivi la riduzione dell'incidenza degli infortuni sui luoghi di lavoro, attraverso il rilancio dell'impegno per la prevenzione e per la piena applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, la promozione di iniziative che favoriscano la circolazione di informazioni, la formazione e l'aggiornamento professionale dei principali soggetti della prevenzione e l'adozione di strumenti di verifica della qualità e dell'efficacia delle azioni preventive.

L'ISPESL, quale organo tecnico-scientifico del Ministero della sanità, ha inoltre adottato linee informative ed indirizzi sulla organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, ed ha definito percorsi formativi diretti ai formatori del Servizio sanitario nazionale.

È stato così realizzato il primo Atlante nazionale degli infortuni, per evidenziare gli aspetti qualitativi e quantitativi del fenomeno, che potranno contribuire alla definizione di strategie generali di sicurezza sul lavoro. Peraltro, è opportuno ricordare che gli aspetti inerenti la verifica dell'applicazione della normativa di sicurezza e la diffusione della cultura della prevenzione costituiscono il compito precipuo che la legge n. 833 del 1978 ha affidato alle strutture ed organismi periferici del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione sottolinea come, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia necessario non soltanto un maggiore impegno del Governo e delle parti interessate, ma anche una più piena adesione da parte delle imprese alla filosofia partecipativa alla quale si ispira la più recente normativa in materia di prevenzione degli infortuni.

Il senatore PIZZINATO ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della sua risposta e per la puntualità dell'esposizione, che ha delineato il quadro esistente nel settore della sicurezza sul lavoro all'indomani della prima Conferenza nazionale sull'argomento tenutasi a Genova nei giorni 3 e 5 dicembre scorsi.

Sottolinea comunque come sia necessario un maggiore impegno del Governo sul versante della sicurezza nel settore cantieristico, ove continuano a registrarsi gravi infortuni, anche in rapporto all'alta incidenza del fenomeno dei subappalti.

Rileva inoltre come sia opportuno un impegno diretto a garantire la massima tempestività nelle comunicazioni all'INAIL dei nominativi dei nuovi assunti, al fine di consentire un più efficace esercizio delle funzioni ispettive.

Dopo aver evidenziato come i Servizi di ispezione presentino tuttora gravi carenze negli organici, ancorché siano state adottate ormai da un anno e mezzo le procedure di mobilità, sottolinea l'esigenza di concentrare maggiormente le ispezioni nel settore dell'industria metalmeccanica e siderurgica.

Osserva poi come l'esistenza di un'inchiesta della magistratura non possa di per sé giustificare la carenza di iniziative da parte dei competenti organi del Ministero del lavoro dirette ad accertare le responsabilità di un episodio come quello verificatosi presso lo stabilimento Duferdofin.

Per tale ragione, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, nella parte in cui si riferisce all'infortunio occorso presso lo stabilimento in questione.

Il senatore FIGURELLI, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione 3-03178, sottolinea come sia indispensabile porre in essere ogni sforzo per pervenire all'individuazione delle responsabilità per i tragici incidenti richiamati nell'interrogazione.

Con riferimento, in particolare, alla situazione esistente presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, ricorda come sia stata da più parti espressa la preoccupazione circa la possibilità di infiltrazioni malavitose legate al fenomeno dei subappalti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO esprime vivo rammarico per la colpevole disattenzione del Governo rispetto alle richieste dell'opposizione. Al riguardo, ricorda come gran parte delle interrogazioni presentate dai parlamentari che non si riconoscono nella maggioranza rimangano senza risposta; ciò vale, ad esempio, per l'interrogazione da lui presentata in ordine alla mancanza nel caso delle nomine di sindacalisti nei comitati di indirizzo e vigilanza istituiti presso l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, delle prescritte verifiche sull'integrità morale e gli eventuali carichi penali pendenti.

Ricorda poi come il Ministro del lavoro non abbia ancora dato riscontro, nonostante le continue sollecitazioni rivoltegli in tal senso, all'impegno assunto con l'accoglimento, in sede di esame del disegno di legge n. 3593-B, poi divenuto la legge n. 144 del 1999, dell'ordine del giorno n. 400, concernente il mancato riconoscimento ai lavoratori dell'area dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte Procida colpiti dal fenomeno del bradisismo negli anni 1983 e 1984 delle agevolazioni previdenziali e assistenziali previste dal decreto-legge n. 791 del 1985.

In tale contesto, suscita sconcerto la scelta del Ministro Salvi di sottrarsi al confronto già previsto per martedì scorso con la Commissione lavoro del Senato sulle tendenze della spesa previdenziale e sull'andamento dell'occupazione.

Ove tale atteggiamento dell'Esecutivo dovesse protrarsi anche dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio, preannunzia la sua intenzione di avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal Regolamento per assicurare il ripristino di condizioni di correttezza nei rapporti parlamentari.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che il disagio per i frequenti ritardi del Governo nel rispondere alle interrogazioni accomuna in realtà i senatori della maggioranza e dell'opposizione; non sembra dunque da condividere la sensazione di una disparità di trattamento dei parlamentari, rispetto allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo, a seconda dello schieramento di appartenenza.

Il sottosegretario VIVIANI assicura al senatore Lauro che rivolgerà ai competenti uffici del Ministero del lavoro l'invito a effettuare le opportune verifiche. Segnala però come tale Amministrazione sia quella che presenta di gran lunga la più elevata percentuale di risposta rispetto alle interrogazioni ed interpellanze di competenza e come la quota prevalente degli atti di sindacato ispettivo ai quali viene data risposta provenga da parlamentari delle opposizioni.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione svoltasi nella giornata odierna, comunica che la Commissione è convocata alle ore 10 di domani, venerdì 17 dicembre 1999, per procedere all'esame, in sede consultiva, dei documenti finanziari, per le parti di competenza.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

289^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(430) MANARA. – *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali.*

(1178) PARDINI ed altri. – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio 1999.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame del testo unificato presentato dal relatore e degli emendamenti ad esso presentati.

Il relatore, senatore LAVAGNINI, fa proprio l'emendamento 1.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Si danno altresì per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.7 – di contenuto identico all'emendamento 1.8 – e 1.9 e parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si conforma ai pareri espressi dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato. Sono invece respinti gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Dopo che il senatore CAMPUS ha annunciato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, l'emendamento 1.5 è respinto.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.6, 1.7 – di contenuto identico all'emendamento 1.8 – e 1.9.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 1.10 è dichiarato decaduto.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CAMPUS sottolinea come l'emendamento 1.11 si proponga lo scopo di risolvere in modo equilibrato l'eventuale conflitto di interesse che potrebbe determinarsi nei casi in cui gli istituti zooprofilattici debbano svolgere, su incarico del Ministero della sanità o delle regioni, le verifiche sui laboratori che esercitano attività collegate agli autocontrolli nelle medesime aziende in cui gli istituti stessi abbiano stipulato convenzioni o contratti di consulenza.

Il relatore LAVAGNINI invita il senatore Campus a ritirare l'emendamento 1.11, giacché il problema in esso evocato viene affrontato da un emendamento da lui presentato ad un altro articolo del testo.

Il senatore CAMPUS ritira quindi l'emendamento 1.11.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo emendato.

Vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI fa propri tutti gli emendamenti al testo in esame presentati dai senatori Thaler e Pinggera.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11 e 2.12, nonché sull'emendamento 2.1 a condizione che venga soppresso l'ultimo inciso. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

Il senatore TOMASSINI modifica l'emendamento 2.1 nel senso richiesto dal relatore.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1 nel testo modificato – di contenuto identico all'emendamento 2.100 - 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11 e 2.12.

Sono invece respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8, di contenuto identico all'emendamento 3.9, e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con il relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.10 sono respinti.

È approvato l'emendamento 3.8, di contenuto identico all'emendamento 3.9.

L'emendamento 3.7 è dichiarato decaduto stante l'assenza del presentatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.1 che, all'interno del profondo riassetto organizzativo degli istituti zooprofilattici recato dal testo in esame, è volto ad abolire il consiglio di amministrazione, non restandosi funzionale ai perseguiti obiettivi di competenza ed efficienza il permanere di un controllo gestionale da parte di un'istanza prettamente politica. Tale proposta mira a dare un chiaro segnale di depoliticizzazione del sistema sanitario, benché non possa essere negata la funzione di ammortizzatore svolta dai consigli di amministrazione per quegli istituti zooprofilattici che fanno riferimento a più regioni.

La senatrice BERNASCONI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal senatore Pardini.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 4.

Il relatore LAVAGNINI, ricordato come già nel corso delle audizioni svolte fosse emersa la diversità di opinioni tra amministratori e direttori generali degli istituti in ordine alla struttura organizzativa (con particolare riferimento all'autonomia della gestione rispetto ai controlli finora esercitati dal consiglio di amministrazione), osserva che la soluzione scelta nel testo in esame tende comunque a privilegiare la gestione manageriale, attribuendo maggiori responsabilità e poteri al direttore generale, e pur mantenendo in essere il consiglio di amministrazione, la cui soppressione non è ipotizzabile stante il riferimento interregionale della maggior parte degli istituti. È sua opinione, tuttavia, che sarebbe opportuno conferire maggiore

autorevolezza al consiglio di amministrazione, attribuendo a tale organo il potere di approvare il bilancio, sia pure con la previsione di un ristretto margine temporale per tale adempimento; una seconda utile modifica al testo proposto potrebbe poi essere quella di prevedere che la carica del direttore generale abbia una durata quinquennale, con possibilità di rinnovo del mandato. Ove la Commissione concordasse sulle due modifiche indicate, gli emendamenti presentati potrebbero considerarsi superati.

Su proposta del presidente CARELLA, al fine di consentire la presentazione delle proposte emendative preannunciate dal relatore, la Commissione delibera di accantonare gli articoli 4 e 5.

Il relatore LAVAGNINI illustra gli emendamenti 6.50 e 6.100, i quali sono diretti, per quanto concerne le prestazioni esterne erogate dagli istituti zooprofilattici per le quali è previsto un corrispettivo, a prevedere l'adozione di uno specifico regolamento e una completa separazione contabile certificata dal collegio dei revisori. La soluzione complessivamente proposta è dettata anche dall'esigenza di salvaguardare una serie di attività che in effetti vengono già svolte dagli istituti soprattutto nel nord del Paese.

I presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.50 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore CAMPUS annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale sugli emendamenti 6.50 e 6.100, i quali non soddisfano in modo adeguato l'esigenza di evitare eventuali conflitti di interesse nello svolgimento delle attività degli istituti per le quali è prevista l'erogazione di un corrispettivo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.50 è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3,

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

È invece approvato l'emendamento 6.100.

La Commissione approva l'articolo 6 nel testo emendato.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4 e parere contrario sull'emendamento 7.1.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 7.1, volto a precisare che il finanziamento degli istituti assicurato dal Fondo sanitario nazionale è commisurato alle loro effettive capacità operative.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

Sono invece approvati gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 nel testo emendato.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.5, diretti nel complesso ad assicurare, all'interno del personale degli istituti zooprofilattici, l'equiparazione del trattamento economico e delle possibilità di integrazione stipendiale tra le diverse categorie di laureati.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.4.

Il relatore LAVAGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2 e parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4. In ordine all'emendamento 8.5 esprime parere favorevole a condizione che vengano soppressi il terzo e il quarto periodo, che recano disposizioni già comprese nella normativa di carattere generale.

Il senatore CAMPUS modifica l'emendamento 8.5 nel senso richiesto dal relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4 ed approva gli emendamenti 8.2 e 8.5 nel testo modificato.

È quindi approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

L'articolo 9 viene accantonato.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

PER LA SOLLEVAZIONE DI UN CONFLITTO DI COMPETENZA

Il senatore CAMPUS chiede che la Commissione deliberi al più presto di rivendicare l'assegnazione del disegno di legge n. 4240, presentato dal senatore Bucciero, recante «Nuove norme in tema di igiene e sicurezza di prodotti alimentari confezionati ad alto rischio di deteriorabilità», che è stato assegnato alla 10^a Commissione permanente ancorché riguardi evidentemente una materia di carattere sanitario.

Acquisito il consenso dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, il presidente CARELLA assicura al senatore Campus che la questione da lui segnalata sarà posta all'ordine del giorno della seduta che verrà convocata per domani.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 430 E 1178**

Titolo

Nel titolo, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «istituti zooprofilattici sperimentali» con le altre: «istituti zooprofilattici».

Tit.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 1.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «per le materie di rispettiva competenza» con le altre: «per i rispettivi ruoli e competenze».

1.1

MANARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli istituti zooprofilattici svolgono attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria».

1.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di eradicazione, profilassi e risanamento», Con le altre: «di profilassi».

1.4

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «agli autocontrolli» inserire le altre: «degli alimenti».

1.5

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«1-bis). Ad istituire, mediante la stipula di apposite convenzioni con le università degli studi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi universitari nelle materie di specifico interesse istituzionale, anche finalizzati al conseguimento dei titoli di studio accademici necessari per l'accesso ai ruoli del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;»

1.6 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 5, lettera o), dopo la parola «regioni», aggiungere le seguenti «o province autonome».

1.7 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, lettera o), dopo le parole: «o dalle regioni» inserire le altre: «o dalle province autonome».

1.8 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis). Ai fini del contenimento della spesa pubblica, per attività di carattere particolare e per quelle a più elevato contenuto scientifico e tecnologico, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con atto di indirizzo e coordinamento individua i Centri nazionali di riferimento da attribuire ai singoli istituti zooprofilattici sperimentali. Nello stesso atto di indirizzo e coordinamento vengono determinati i requisiti per l'affidamento di tali Centri nazionali di riferimento ai singoli istituti zooprofilattici sperimentali ed i meccanismi di verifica periodica della efficacia ed efficienza degli stessi».

1.9 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 7.

1.10 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis). Gli istituti che optano per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni di cui al precedente comma 6 non possono esercitare le funzioni di verifica di cui al precedente comma 5, lettera d)».

1.11

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, e ferme restando le competenze regionali e delle province autonome, spetta allo Stato promuovere e sviluppare le iniziative necessarie sull'intero territorio nazionale per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale, per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare, esercitando il controllo e la vigilanza sulle risultanze delle iniziative stesse».

2.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, e ferme restando le competenze regionali e delle province autonome, spetta allo Stato promuovere e sviluppare le iniziative necessarie sull'intero territorio nazionale per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale, per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

2.100

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole da «integrati» fino a «del Ministro della sanità», con le altre: «integrate le iniziative di cui al comma 1 e le conseguenti attività svolte dagli istituti zooprofilattici, il Ministro della sanità».

2.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2 sostituire le parole: «integrati gli interventi e le», con le altre: «integrate le iniziative di cui al comma 1 e le conseguenti».

2.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2 sostituire le parole: «dipartimento alimentazione» con le altre: «dipartimento alimenti».

2.4 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

2.5 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4 sostituire le parole: «In particolare, spetta allo Stato:» con le seguenti: «Spetta altresì allo Stato:».

Conseguentemente, sempre al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.7 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.6 MANARA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «sorveglianza epidemiologica», inserire le altre: «e le relative funzioni di vigilanza e controllo».

2.8 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche».

2.9 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 5, dopo le parole: «il piano sanitario nazionale», inserire le altre: «attraverso la programmazione regionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome,».

2.10 MANARA

Al comma 5, dopo le parole: «gli indirizzi» inserire le seguenti: «di interesse nazionale».

2.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 6, dopo le parole: «requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi» sostituire le parole: «, sulla base» con le seguenti: «minimi a cui gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguarsi per il funzionamento, tenendo conto anche».

2.12

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «La programmazione regionale,» sostituire le parole: «sulla base di» con le altre: «in armonia con».

3.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Nei confronti degli istituti zooprofilattici, le regioni e le province autonome emanano direttive per:

- a) l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e dalle province autonome;*
- b) la specificazione dei compiti affidati ai sensi del comma 3;*
- c) l'articolazione territoriale delle strutture periferiche degli istituti dotate di autonomia operativa;*
- d) l'istituzione e la localizzazione dei centri specialistici dipendenti dagli istituti zooprofilattici di referenza regionale o interregionale;*
- e) la determinazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, delle tariffe per le prestazioni erogate a privati, enti e associazioni;*
- f) la fissazione delle indennità da attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.*

1-ter. Al fine di uniformare ed integrare le attività svolte dagli istituti zooprofilattici interregionali, le direttive di cui al comma 1-bis sono emanate dalla conferenza degli assessori o loro delegati competenti per materia delle regioni e delle province autonome interessate competenti per materia, che ne disciplinano mediante accordo il funzionamento. Alle sedute della conferenza partecipano, con voto consultivo, il presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'istituto zooprofilattico».

3.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Spetta alle regioni in cui l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, l'approvazione degli atti concernenti lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, della relazione programmatica e gestionale, del piano di attività degli istituti zooprofilattici e della destinazione dell'eventuale avanzo o della copertura della perdita di esercizio, nonché il controllo sugli atti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

3.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di eradicazione, profilassi e risanamento» con le altre: «di profilassi».

3.4

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «autocontrolli» inserire le seguenti: «degli alimenti».

3.5

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 4.

3.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le prestazioni a pagamento di assistenza e consulenza agli allevatori di cui alla lettera j) del precedente comma 3 non sono consentite in settori ed aree territoriali sottoposti a vigilanza e controllo da parte degli istituti».

3.7

Cò

Al comma 5, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome».

3.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome».

3.9

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 5 sopprimere le parole: «, da esercitarsi di concerto con lo Stato,».

3.10

MANARA

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Sono organi degli istituti:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

2. Il direttore generale è un laureato in possesso di comprovate conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, in particolare riferite alla ricerca biomedica o veterinaria, acquisite nell'espletamento almeno quinquennale di funzioni dirigenziali svolte, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso presso enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche o private. È nominato dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dell'avviso pubblico di cui al successivo comma.

3. Il presidente della Giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con i presidenti delle altre regioni o province autonome interessate, entro 90 giorni dalla vacanza indice avviso pubblico per la nomina del direttore generale. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Ministro della sanità provvede a bandire l'avviso ed a nominare la commissione. I criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico, i requisiti di ammissione dei candidati e la composizione di valutazione della commissione di valutazione dei candidati sono fissati con regolamento adottato dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

5. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale in particolare:

- a) predisporre lo statuto dell'istituto, inviandolo alle regioni e, per l'approvazione, al Ministero della sanità;

b) definisce, sulla base delle programmazioni regionali e del Piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

c) definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale e regionali, inviandolo alle regioni ed al Ministero della sanità;

d) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale, inviandole alle regioni ed al Ministero della sanità;

e) individua le risorse umani, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;

f) definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo inviandoli alle regioni ed al Ministero della sanità;

g) effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelle previsti per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attività svolta. Per quanto non previsto trovano attuazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1922, n. 502, se applicabili.

7. Il direttore generale con provvedimento motivato, nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Il direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto, per almeno 5 anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche, che abbia svolto, per almeno 5 anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media e grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per le analoghe figure delle aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore sanitario e del direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del direttore generale, previa valutazione dell'attività svolta.

8. Il direttore sanitario coordina l'attività scientifica, identifica e propone al direttore generale le linee principali per la definizione del piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità e programmi, e per la destinazione delle risorse umane, materiali e finanziarie alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i lavoratori e gli uffici di livello dirigenziale.

9. Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni ed è nominato dal direttore generale dell'istituto. È composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro e due dalle regioni o province autonome interessate, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'istituto tra i componenti nominati dalle regioni.

10. Spetta alle regioni ed alle province autonome interessate attribuire le indennità ai componenti del collegio dei revisori.

4.1 CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono sopprimere le parole: «/ comitato di indirizzo».

4.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono sopprimere le parole: «/ comitato di indirizzo».

4.3 PARDINI

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono sopprimere le parole: «/ comitato di indirizzo».

4.4 NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il presidente del consiglio di amministrazione».

4.5 NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il presidente del consiglio di amministrazione».

4.6 PARDINI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revisori» con l'altra: «sindaci».

4.75

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendoli per le relative osservazioni alle regioni ed alle provincie autonome e per conoscenza al Ministero della sanità;

b) definisce, sulla base delle direttive emanate per l'attuazione della programmazione regionale e delle provincie autonome e nel quadro del Piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

c) esprime parere sulla relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale e la trasmette alle regioni ed alle provincie autonome e, per conoscenza, al Ministero della sanità;

d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali e delle provincie autonome, trasmettendo le relative osservazioni alle regioni e alle provincie autonome ed al Ministero della sanità;

e) esprime parere sulla relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale e la trasmette alle regioni ed alle provincie autonome e per conoscenza al Ministero della sanità;

f) trasmette, con parere, lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, nonché le loro modificazioni, alle regioni e alle provincie autonome per l'approvazione».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, la relazione programmatica annuale ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendoli quindi alle giunte regionali e al Ministero della sanità;».

4.8

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, la relazione programmatica annuale ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendoli quindi alle giunte regionali e al Ministero della sanità;».

4.9

PARDINI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendoli per le relative osservazioni alle regioni e alle provincie autonome e per conoscenza al Ministero della sanità;».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definisce, sulla base delle direttive emanate per l'attuazione della programmazione regionale e delle provincie autonome e nel quadro del Piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;».

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

4.12

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

4.13

PARDINI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esprime parere sulla relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale e la trasmette alle regioni e alle provincie autonome e per conoscenza al Ministero della sanità;».

4.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali e delle provincie autonome, trasmettendo le relative osservazioni alle regioni e alle provincie autonome e al Ministero della sanità;».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) esprime parere sulla relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale e la trasmette alle regioni e alle provincie autonome e, per conoscenza, al Ministero della sanità.».

4.18

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale e la trasmette alle giunte regionali e delle provincie autonome e al Ministero della sanità.».

4.16

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale e la trasmette alle giunte regionali e delle provincie autonome e al Ministero della sanità.»

4.17

PARDINI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) trasmette, con parere, lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, nonché le loro modificazioni, alle regione ed alle provincie autonome per l'approvazione.».

4.19

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di sei membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. È nominato dal presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con le altre regioni o province autonome interessate, e dura in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione, nel corso della prima riunione, nomina il presidente all'interno dei suoi componenti».

4.20

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4 sopprimere le parole: «, di cui uno nominato dal Ministro della sanità,».

4.21

MANARA

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale assume la legale rappresentanza dell'ente».

4.22

MANARA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'istituto ed esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti».

4.23

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'istituto ed esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti».

4.2

PARDINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore generale è un laureato in possesso di comprovate conoscenze e competenze tecnico- scientifiche, in particolare riferite alla ri-

cerca biomedica o veterinaria, acquisite nell'espletamento almeno quinquennale di funzioni dirigenziali, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso presso enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche o private. È nominato dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dell'avviso pubblico di cui al comma successivo».

4.25

CAMPUS, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore generale è un laureato di comprovate competenze gestionali, acquisite nella direzione almeno quinquennale di strutture sanitarie pubbliche o private, ed è nominato dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui al comma successivo».

4.26

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore generale è un laureato di comprovate competenze gestionali, acquisite nella direzione almeno quinquennale di strutture sanitarie pubbliche o private, ed è nominato dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto per gli istituti interregionali con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui al comma successivo».

4.27

PARDINI

Al comma 5 sopprimere le parole: «in medicina veterinaria».

4.28

MANARA

Al comma 5 dopo la parola: «e gestionali» inserire le seguenti: «in igiene e sanità pubblica veterinaria».

4.29

Co'

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'istituto compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno approvati, come tali, dal consiglio di amministrazione».

4.30

MANARA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il direttore generale dirige l'attività dell'istituto ed esercita tutti i poteri di gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno».

4.31

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il direttore generale dirige l'attività dell'istituto ed esercita tutti i poteri di gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno».

4.32

PARDINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale in particolare:

a) predispone lo statuto dell'istituto, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e predispone altresì il regolamento interno dei servizi dell'istituto, inviandoli al consiglio di amministrazione;

b) definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale, regionali e delle province autonome, inviandolo al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità;

c) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale, inviandole al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità;

d) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale e garantisce un *budget* per le strutture periferiche dotate di autonomia operativa;

e) definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, inviandoli al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità;

f) effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici».

4.34

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) predispone lo statuto dell'istituto, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e predispone altresì il regolamento interno dei servizi dell'istituto, inviandoli al consiglio di amministrazione;».

4.35

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «e, per l'approvazione, al Ministero della sanità».

4.36

MANARA

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale, regionali e delle province autonome, inviandolo al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità;».

4.37

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale, inviandole al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità;».

4.38

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale e garantisce un *budget* per le strutture periferiche dotate di autonomia operativa;».

4.39

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8, lettera d), dopo le parole «ripartizione tra» inserire le altre «i laboratori e».

4.40

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, che trasmette al consiglio di amministrazione per l'approvazione;».

4.41

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 7 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, che trasmette al consiglio di amministrazione per l'approvazione».

4.33

PARDINI

Al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, inviandoli al consiglio di amministrazione, alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità;».

4.42

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 8, lettera f), dopo le parole: «per il funzionamento» inserire le altre: «dei laboratori e».

4.43

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo».

4.44

PARDINI

Al comma 9, sostituire le parole: «/comitato di indirizzo» con le seguenti: «con voto consultivo».

4.45

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 9, sostituire le parole: «/comitato di indirizzo» con le seguenti: «con voto consultivo».

4.46

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza diritto di voto».

4.47

MANARA

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «di tale contratto, compresi» inserire le altre: «gli importi e».

4.100

IL RELATORE

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «/comitato di indirizzo.»

4.48

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il direttore generale nomina un sostituto, tra il personale dirigente, che ne assolve le funzioni in caso di assenza o impedimento».

4.49

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche, che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelle previsti per le analoghe figure delle aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore sanitario e del direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato del direttore generale, previa valutazione dell'attività svolta.»

4.50

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 11, primo periodo dopo le parole: «con provvedimento motivato, nomina» sopprimere le parole: «il direttore sanitario ed».

4.51

CASTELLANI Carla

Al comma 11, dopo le parole: «con provvedimento motivato» inserire le altre «e approvato dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo».

4.52

MANARA

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

4.53

CASTELLANI Carla

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: «Il rapporto di lavoro» sopprimere le parole : «del direttore sanitario e».

4.54

CASTELLANI Carla

Al comma 11, penultimo periodo, dopo le parole: «quelli previsti per» sostituire le parole: «le analoghe figure» con le altre: «l'analogha figura».

4.55

CASTELLANI Carla

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «il rinnovo del contratto» sopprimere le parole: «del direttore sanitario e».

4.56

CASTELLANI Carla

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dal Presidente della regione ove l'Istituto ha sede legale. È composto di cinque membri di cui uno indicato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della sanità e tre dalle regioni o province autonome interessate. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il Collegio sindacale elegge il presidente tra i componenti nominati dalle regioni nella prima seduta convocata dal direttore generale. Il Collegio esercita le funzioni previste dalla legge, comprese le attribuzioni previste dall'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 229 del 1999».

4.200

IL RELATORE

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «è nominato dal direttore generale» con le altre: «è nominato dal consiglio di amministrazione», conseguentemente sostituire le parole: «convocata dal direttore generale dell'istituto» con le altre: «convocata dal presidente del consiglio di amministrazione».

4.58

PARDINI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «è nominato dal direttore generale» con le altre: «è nominato dal consiglio di amministrazione», conseguentemente sostituire le parole: «convocata dal direttore generale dell'istituto» con le altre: «convocata dal presidente del consiglio di amministrazione».

4.59

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole da: «da tre membri» fino a: «dalle regioni» con le seguenti: «da tre a cinque membri di cui uno designato dal Ministero del tesoro e gli altri dalle regioni».

4.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere il comma 13.

4.60

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, sostituire le parole da: «al Ministero della sanità» fino alla fine del comma con le seguenti: «al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e alle regioni e provincie autonome interessate».

5.2

MANARA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno di personale sono approvati dal consiglio di amministrazione che provvede ad inviarli alla regione in cui ha sede legale l'istituto.».

5.3

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno di personale sono approvati dal consiglio di amministrazione che provvede ad inviarli alla regione in cui ha sede legale l'istituto.».

5.4

PARDINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il parere» inserire l'altra «vincolante».

5.5

MANARA

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adottare uno specifico regolamento che disciplini le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è previsto un corrispettivo e individui i criteri per la determinazione, da parte delle regioni e province autonome, delle relative tariffe».

6.50

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli istituti sono autorizzati, ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 6 novembre 1996, ad erogare le prestazioni individuate nello stesso decreto, per le quali è prevista la riscossione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni o province autonome, delle tariffe».

6.1

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli istituti sono autorizzati, ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 6 novembre 1996, ad erogare le prestazioni individuate nello stesso decreto, per le quali è prevista la riscossione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni o provincie autonome, delle tariffe».

6.2

PARDINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli istituti sono autorizzati, ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 6 novembre 1996, ad erogare le prestazioni individuate nello stesso decreto, per le quali è prevista la riscossione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni o provincie autonome, delle tariffe».

6.3

BRUNI, TOMASSINI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

6.4

MANARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli istituti, singolarmente o in associazione, possono costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria e per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1».

6.5

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli istituti, singolarmente o in associazione, possono costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria e per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1».

6.6

PARDINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli istituti, singolarmente o in associazione, possono costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immisione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria e per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1».

6.7

BRUNI, TOMASSINI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio dei revisori in sede di bilancio preventivo e consuntivo dà atto, vista anche la dichiarazione di responsabilità del direttore generale, della completa separazione contabile e ne certifica la completezza e la veridicità».

6.100

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente :

«4-bis. Le prestazioni fornite dalle aziende unità sanitarie locali rientranti tra le funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) c) d) e) g) h) j) e k) sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni nazionali o delle regioni e provincie autonome».

6.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal Fondo sanitario nazionale», *inserire le seguenti:* «per un ammontare definito sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi del precedente articolo 2, comma 6, e delle attività da svolgere ai sensi del precedente articolo 1 comma 5».

7.1

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tecnologici e organizzativi» *inserire l'altra:* «minimi».

7.2

CASTELLANI Carla

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 502» inserire le altre: «e successive modificazioni ed integrazioni».

7.3

CASTELLANI Carla

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e le provincie autonome sono autorizzate, nelle more dell'erogazione delle quote di cui al comma 1 assegnate dallo Stato, ad anticipare ed integrare i finanziamenti statali necessari per il regolare funzionamento degli istituti. Possono altresì concedere in uso gratuito gli immobili necessari al funzionamento degli istituti zooprofilattici».

7.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento adottato dal Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e provincie autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinato lo stato giuridico del personale, tenendo conto della specificità degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'importanza che l'attività di ricerca scientifica ha per la funzionalità degli istituti e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 97, e nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1988, n. 80. Il regolamento, in particolare, prevede l'istituzione del ruolo unico nazionale del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, dispone in materia di profili professionali salvaguardando anche l'equiparazione economica del personale laureato addetto alla ricerca a quello dell'area medica, definisce le procedure concorsuali con riguardo ai titoli specifici di partecipazione, tenendo conto della necessità di individuare specifici percorsi formativi post-laurea per il conseguimento di titoli accademici richiesti quali requisiti per l'accesso e che devono in ogni caso assicurare un'elevata competenza tecnico-scientifica e di ricerca del personale, al numero e alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici».

8.1

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della necessità di individuare specifici percorsi formativi post-laurea per il conseguimento di titoli accademici richiesti quale requisito specifico per l'accesso.

8.2

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale laureato degli istituti zooprofilattici sperimentali operanti nella ricerca è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto della peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca.

8.3

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il personale della dirigenza veterinaria e sanitaria, in quanto operante nella ricerca, è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità e delle finalità degli istituti».

8.4

PARDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'attuazione degli specifici programmi, gli istituti zooprofilattici sperimentali possono conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e a personale tecnico specializzato. Il contratto non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca. Gli incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata degli incarichi. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.

8.5

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni ed integrazioni».

9.1

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Ai sensi e per effetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, gli organi dell'istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione, e comunque per non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine e permanendo l'inerzia della regione, il Ministro della sanità provvederà con proprio decreto alla nomina di un commissario straordinario».

9.2

NAPOLI Roberto, LAURIA Daldassare

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Ai sensi e per effetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, gli organi dell'istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione, e comunque per non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine e permanendo l'inerzia della regione, il Ministro della sanità provvederà con proprio decreto alla nomina di un commissario straordinario».

9.3

PARDINI

Sopprimere il comma 4.

9.4

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il Presidente della giunta re-

gionale ove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o provincie autonome interessate, nomina un commissario straordinario per gli adempimenti previsti dalla presente legge per un periodo massimo di 90 giorni».

9.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 4, le relative funzioni sono espletate dagli organi in carica degli istituti e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere il comma 5.

9.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Negli istituti zooprofilattici sperimentali che abbiano già in carica il consiglio di amministrazione e il direttore generale, nominati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, agli organi medesimi vengono mantenute le funzioni assegnate fino al termine del mandato.

9.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In prima applicazione della presente legge il direttore generale predisporre lo statuto ed adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, rispettivamente entro 90 giorni ed entro 180 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1, che individua le prestazioni soggette a tariffe nonché i criteri per la determinazione delle tariffe, la conferenza degli assessori o

loro delegati, di cui all'articolo 3, provvede alla determinazione di dette tariffe tenendo conto dei costi effettivi comunicati dall'istituto».

9.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 1998» con le altre: «per l'anno 1999».

9.9

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1 che individua le prestazioni soggette a tariffe nonché i criteri per la determinazione delle tariffe, la conferenza degli assessori o loro delegati, di cui all'articolo 3, provvede alla determinazione di dette tariffe tenendo conto dei costi effettivi comunicati dall'istituto».

9.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Tab. A

Sostituire la denominazione: «istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia» con l'altra: «istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna».

Tab. A.1

CAMPUS, CASTELLANI, Carla, MONTELEONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento)

Il presidente GIOVANELLI avverte che, da parte del senatore RIZZI, gli è stata consegnata la richiesta di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge in titolo, a firma dei seguenti senatori: La Loggia, Ascutti, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bruni, Bucci, Camber, Centaro, Contestabile, Corsi Zeffirelli, Costa, D'Alì, De Anna, Gawronski, Ger-

manà, Greco, Grillo, Lasagna, Lauro, Maggiore, Manca, Manfredi, Minardo, Mungari, Novi, Pastore, Pera, Pianetta, Porcari, Rizzi, Rotelli, Schifani, Scopelliti, Sella Di Monteluca, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, l'iter proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il senatore RIZZI avanza, a nome del proprio Gruppo, richiesta di nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo, allo scopo di ottenerne il deferimento alle Commissioni riunite 8^a e 13^a.

Il presidente GIOVANELLI invita a soprassedere a tale richiesta, rimettendo alle Commissioni interessate la valutazione sull'opportunità di sollevare conflitto positivo di competenza; in proposito, ricorda che anche da parte del Presidente della 10^a Commissione è stata ipotizzata tale evenienza.

Il relatore POLIDORO, in via preliminare, richiede l'avviso dei Gruppi sulle procedure con cui introdurre, nell'esame congiunto, gli schemi di decreto trasmessi dal Governo alle Camere a seguito della mozione n. 1-00360 approvata dalla Camera dei deputati il 13 luglio scorso; tali schemi sono estremamente conferenti, in quanto contengono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità delle emissioni elettromagnetiche.

Interviene in proposito il sottosegretario CALZOLAIO, secondo cui la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto rappresenta un preciso impegno del Governo, scrupolosamente osservato nei termini previsti dalla mozione citata: eppure, l'emanazione dei decreti sarebbe possibile anche al di fuori del contesto del disegno di legge approvato dalla Camera dei

deputati. Seppure in carenza di stanziamenti finanziari e di previsioni sanzionatorie espresse, il Governo è già depositario della potestà decretizia in materia, in ragione della legislazione vigente: è preferibile attendere l'impianto ordinamentale complessivo apprestato dal disegno di legge n. 4273 (con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 4), ma, se la sua approvazione dovesse tardare, il Governo non potrebbe sottrarsi all'obbligo morale e politico di fissare comunque limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.

Si tratta infatti di una grande opportunità che metterebbe la normativa ambientale italiana all'avanguardia su una tematica oggetto di ansia ed interesse nell'opinione pubblica: non a caso il testo licenziato dalla Camera dei deputati non ricevette alcun voto contrario, oltre ad essere il frutto di un'elaborazione che non seguiva logiche di schieramento. Dopo aver presentato il proprio disegno di legge, il Governo non ritenne di avanzare emendamenti al testo che fu poi unificato con i molteplici disegni di legge di iniziativa parlamentare; probabilmente in Senato saranno necessari emendamenti ulteriormente migliorativi, ma già la decisione di trasferimento alla sede referente dovrebbe aver soddisfatto l'istanza di un maggior coinvolgimento dei senatori di altre Commissioni, che troveranno modo di far valere i propri punti di vista nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore RIZZI invoca la natura bicamerale del nostro ordinamento parlamentare, per dichiarare che il Senato non è certo esentato dalla possibilità di modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; la propria parte politica preannuncia anzi la presentazione di molteplici proposte emendative.

Il senatore CARCARINO, ricordato che la discussione non può essere vincolata in senso giuridico dalle determinazioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, auspica una scelta politica volta a concordare gli emendamenti da introdurre. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità potrebbero essere introdotti direttamente nel testo di legge: occorre comunque entrare al più presto nel merito, sgombrando il campo da ipotesi di deferimento a Commissioni riunite, che ritarderebbe soltanto ulteriormente l'*iter*.

Il presidente GIOVANELLI si impegna a valutare, unitamente alla presidente dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, la possibilità di una sede comune in cui il Governo renda note le motivazioni delle scelte sottese agli schemi di decreto presentati in esito all'approvazione da parte della Camera dei deputati della mozione 1-03360.

Non facendosi ulteriori osservazioni, l'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

185^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4356) ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CORRAO ricorda che la Giunta si è espressa, lo scorso 4 novembre, sui disegni di legge n. 3126, n. 3740, e n. 4216, concernenti il riordino dei cicli scolastici, ed illustra il provvedimento in titolo ribadendo la proposta formulata già in occasione dell'esame dei suddetti provvedimenti volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di includere fra i principi di ordine generali ivi richiamati la prospettiva dello sviluppo della comunicazione e dell'informazione con i sistemi scolastici europei, anche al fine di consentire all'Italia di partecipare ai programmi europei applicabili al settore e di valorizzare la dimensione culturale del processo di integrazione europea.

Il giudizio del relatore sul disegno di legge in titolo è peraltro favorevole in quanto esso comporta, fra l'altro, l'istituzionalizzazione di un sistema di monitoraggio sulla qualità e la produttività della scuola che aiuterà il sistema di istruzione italiano ad avvicinarsi agli *standard* europei.

Verificata la presenza del numero legale, su proposta del PRESIDENTE la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere con le osservazioni esposte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Il presidente BEDIN comunica che è prevista domani a Bruxelles la prima riunione del Comitato di redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea cui sono stati designati a partecipare, in rappresentanza del Governo, il Professor Flick e, in rappresentanza del Senato, il senatore Manzella, come membro titolare, e il senatore Bosello, come membro supplente, entrambi componenti della Giunta, ai quali rivolge i

propri rallegramenti e gli auguri di buon lavoro. L'oratore segnala altresì che, su iniziativa del Parlamento finlandese, la riunione plenaria del suddetto organismo sarà preceduta da una riunione dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, iniziativa quanto mai opportuna al fine di evidenziare il contributo dei legislatori nazionali al processo che verrà avviato con la riunione di Bruxelles.

L'oratore rileva altresì come l'iniziativa della Giunta di porre all'ordine del giorno, come affare assegnato, la questione della redazione della Carta consentirà di offrire un contributo ai rappresentanti del Senato che, da parte loro, potranno rendere edotta la Giunta degli sviluppi del lavoro del suddetto Comitato di redazione.

Il senatore MANZELLA, dopo aver espresso sentiti auguri di pronta ripresa per l'onorevole Andreatta, colpito ieri da un infarto durante la seduta notturna della Camera, rileva che ieri si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio una riunione dei rappresentanti italiani nel citato Comitato di redazione cui egli ha preso parte con il senatore Bosello, in rappresentanza del Senato, assieme all'ex-ministro Flick, designato dal Presidente del Consiglio, e all'onorevole Melograni, designato quale rappresentante titolare dalla Camera dei deputati.

L'oratore - dopo aver preannunciato che si prevede che il suddetto organismo tenga sette riunioni plenarie ed aver espresso la propria disponibilità a riferire alla Giunta su tali eventi - rileva altresì come emergano già talune significative indicazioni. Con l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali, in primo luogo, l'Unione europea - anche sotto la spinta di un conflitto come quello del Kosovo, riconducibile all'esigenza di applicare il principio dell'ingerenza umanitaria - dà l'avvio ad una sorta di processo costituente. Tenendo conto, in secondo luogo, che la natura giuridica della suddetta Carta non è ancora chiara, ai Parlamenti nazionali spetterà un ruolo fondamentale affinché essa sia tradotta in norme vincolanti e resa giustiziabile. I lavori del Comitato di redazione, infine, dovranno riguardare sia i diritti politici e civili, sia i diritti economici e sociali ed entrambe le categorie dovranno confluire in un più ampio concetto di cittadinanza europea.

Il senatore LO CURZIO si associa alle espressioni di apprezzamento del Presidente per la designazione del senatore Manzella quale rappresentante del Senato nell'organismo preposto alla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

AFFARI ASSEGNATI

Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
(R050 002, C23^a, 0001^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 novembre.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del prescritto numero legale, invita il relatore Besostri a svolgere l'esposizione sull'affare assegnato in titolo.

Il relatore BESOSTRI, in merito all'esame dell'affare in titolo, rileva in primo luogo l'importanza del contributo offerto dal progetto di raccomandazione presentato dalla delegazione del Senato sul tema della Carta dei diritti fondamentali alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari che si è tenuta a Helsinki lo scorso ottobre. L'oratore evidenzia inoltre come, a proposito dei diritti fondamentali, debba ritenersi superata la distinzione fra diritti dell'uomo – oggetto della Dichiarazione universale del 10 dicembre 1948 e della Convenzione europea del 4 novembre 1950 – e diritti del cittadino. Tale distinzione ricorda infatti il diverso *status* riconosciuto nell'antica democrazia ateniese ai cittadini, che erano i soli a godere di diritti, e ad altre categorie di abitanti, cui non era riconosciuto alcun diritto pur costituendo essi la parte preponderante della popolazione. Le dimensioni del fenomeno dell'immigrazione non consentono, infatti, di considerare la condizione dello straniero come una posizione individuale bensì richiedono un approccio complessivo nei confronti del tema dei diritti umani, locuzione che ovviamente va riferita tanto ai diritti dell'uomo che ai diritti della donna.

L'oratore evidenzia altresì come l'elaborazione di una Carta dei diritti possa costituire il nucleo di una futura Costituzione europea, in quanto i diritti umani costituiscono un elemento fondamentale di ogni Costituzione, nell'auspicio dell'avvio di un processo fortemente sentito dall'opinione pubblica. L'adozione di una Carta dei diritti, per non rimanere una mera enunciazione di principi, richiederà inoltre l'elaborazione di adeguati strumenti di tutela. A tale riguardo si prospettano varie ipotesi fra le quali figura quella di un rinvio – peraltro già contemplato nelle recenti Costituzioni di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale – al sistema di garanzie connesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Tale soluzione consentirebbe di evitare, dopo la scomparsa di una frontiera artificiale quale la cortina di ferro, l'affermazione di una nuova divisione in Europa basata sul diverso *status* riconosciuto, rispettivamente, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a quelli dei paesi che, in diverse fasi, aderiranno all'Unione ed a quelli per i cui Stati l'adesione è una prospettiva più lontana. I limiti di tale ipotesi sono tuttavia costituiti dal fatto che la Corte di Strasburgo è già oberata dai procedimenti in corso e dal carattere intrinsecamente centralizzato di tale sistema giurisdizionale.

Un altro modello potrebbe invece essere quello di riconoscere alla Corte di Strasburgo il carattere di suprema istanza giurisdizionale europea, cui potrebbe affiancarsi un sistema decentrato di ricorsi imperniato sugli attuali organismi giurisdizionali nazionali ovvero, preferibilmente, come avviene negli ordinamenti federali, basato su una rete di organismi giurisdizionali espressamente competenti per il diritto europeo, con sede negli Stati membri. Tale soluzione offrirebbe ai cittadini ed agli stranieri resi-

denti nell'Unione europea degli strumenti di protezione più efficaci anche perché più facilmente accessibili, assicurando una diffusa presenza di organi di garanzia sul territorio dell'Unione.

Il relatore sottolinea inoltre come rientri nell'ambito del sistema di garanzie anche il problema di assicurare la rappresentanza dei popoli degli Stati membri nel quadro delle istituzioni comunitarie. Tale problema non può essere risolto dal Parlamento europeo, che rappresenta il popolo europeo nel suo complesso, e potrebbe essere affrontato creando una Camera dei Parlamenti nazionali ovvero potenziando gli attuali strumenti che consentono la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla fase ascendente del diritto comunitario.

L'oratore esprime altresì il proprio rammarico per il fatto che la designazione dei rappresentanti del Senato nell'organismo preposto alla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sia stata preceduta da un dibattito in seduta plenaria che avrebbe consentito di elevare l'attenzione del Parlamento su problemi di ampio respiro. Vicende come il negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – organismo che, pur incidendo su interessi che vanno oltre gli operatori commerciali, attualmente non ha alcuna relazione con istituzioni di carattere parlamentare – dimostrano infatti l'esigenza di un maggiore impegno del Parlamento sui grandi temi europei ed internazionali.

Il presidente BEDIN condivide l'esigenza che il Parlamento presti maggiore attenzione nei confronti della fase ascendente del diritto comunitario e sottolinea, al riguardo, il contributo dato dalla Giunta tenendo con la 9^a Commissione un'audizione del Governo alla vigilia della riunione di Seattle dell'OMC.

Il senatore BETTAMIO si associa alle parole di augurio e felicitazione per la designazione del senatore Manzella, cui ripone la propria stima conoscendone l'impegno sulle tematiche europee, e sottolinea il proprio assenso per le considerazioni del relatore Besostri ritenendo anch'egli necessario un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle scelte europee ed internazionali che hanno un profondo impatto istituzionale e politico. La Banca centrale europea, ad esempio, costituisce un organismo tecnico-burocratico che assume importanti decisioni senza dover rispondere ad alcuna istanza politica né avendo come interlocutore un vero e proprio governo europeo.

La questione della rappresentanza politica dei popoli degli Stati membri costituisce quindi un problema prioritario nella prospettiva dell'eventuale elaborazione di un testo costituzionale europeo.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea l'importanza della redazione di una Carta dei diritti fondamentali, anche al fine di aggiornare i principi sanciti nelle Carte esistenti.

Osservando come in preparazione del Vertice di Seattle il Parlamento abbia avuto modo di esprimere le proprie posizioni – in occasioni quali l'incontro della 10^a Commissione con il Ministro del commercio estero, Fassino, e nella seduta della Giunta e della 9^a Commissione con il Ministro delle politiche agricole, De Castro – l'oratore evidenzia i contrasti emersi nell'ambito dell'OMC. Da tali contrasti si evince come secondo talune posizioni, come quella americana, tale organismo debba attenersi alla trattazione delle controversie commerciali mentre secondo altre, in primo luogo quelle europee, le scelte di politica commerciale non possano prescindere dalla valutazione delle implicazioni ambientali e inerenti ai diritti umani. Gli Stati europei hanno quindi operato in base ad una diversa scala di valori di cui si dovrà tener conto in sede di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali.

Rilevando quindi come, oltre alla questione dell'aggiornamento, si ponga quella dell'attuazione di taluni principi già riconosciuti nell'ambito dell'attuale ordinamento – come i diritti dell'infanzia e all'istruzione – l'oratore invita il senatore Manzella, in qualità di rappresentante del Senato nell'organismo preposto alla redazione della Carta, a far sì che vengano evidenziati in modo particolare principi prioritari quali il diritto alla salute ed il rispetto dell'ambiente.

Il senatore Bortolotto chiede inoltre chiarimenti sulla connessione fra l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali e la questione della rappresentanza dei popoli europei, che sembra riguardare essenzialmente la ridefinizione del quadro istituzionale dell'Unione.

Il relatore BESOSTRI precisa come il tema della rappresentanza dei popoli degli Stati membri rientri nell'ambito del riconoscimento dei diritti politici dei cittadini dell'Unione, che devono poter essere rappresentati nell'ambito delle istituzioni comunitarie anche nella loro qualità di cittadini degli Stati membri.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime il proprio sostegno per la proposta del senatore Besostri di istituire una Camera rappresentativa delle Nazioni giacché finora, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, si è solo parlato del Parlamento europeo e di una Camera delle regioni.

Per quanto concerne la Banca centrale europea l'oratore non condivide l'opinione che essa sia del tutto indipendente dai Governi. La discesa dell'euro, benché da taluni organi di stampa tedeschi sia ascritta all'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria, favorisce in realtà le esportazioni dell'Unione consentendo alla Germania di risultare fra i principali beneficiari. L'istituto di Francoforte, al di là della formale autonomia, tiene conto, quindi, delle esigenze dei Governi più potenti e, in particolare, di quelli francese e tedesco, analogamente a quanto fanno le Banche centrali nazionali in relazione ai rispettivi Governi.

Soffermandosi sul tema dell'allargamento il senatore Vertone Grimaldi evidenzia come ad una conflittualità di tipo ideologico nei confronti dell'ex-Unione Sovietica sia subentrata una conflittualità basata su inte-

ressi geopolitici. L'espansione dell'Unione europea e della Nato rischia infatti di scatenare nella Russia la percezione di sentirsi vittima di una persecuzione. Al riguardo, come opportunamente rilevato in un recente articolo dell'onorevole Ruffolo, sarebbe necessaria un'approfondita riflessione sul reciproco interesse ad accentuare tale processo. In altri termini, non si tratta di sostituire un'ideologia con un'altra ma di procedere con un approccio più pragmatico.

Il presidente BEDIN ringrazia il senatore Manzella per avere espresso la propria disponibilità ad aggiornare la Giunta sugli sviluppi dell'attività del Comitato di redazione della Carta dei diritti fondamentali e, tenendo conto degli impegni dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'affare assegnato in titolo.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

In apertura di seduta il Presidente Michele De Luca comunica che, a seguito di una richiesta di chiarimenti da lui sollecitati in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 308 del 6 settembre 1999, il Presidente dell'INPS ha inviato una nota nella quale si forniscono talune precisazioni sull'operazione di cessione e di cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto. Ricordato che l'articolo 13 del testo modificato dalla legge di conversione prevede la cessione, a titolo oneroso e in massa, dei crediti contributivi che matureranno fino al 31 dicembre 2001, si precisa che nei decreti interministeriali, successivamente emanati, sono stati individuati i crediti da cedere, le caratteristiche dei titoli, i termini e le condizioni delle procedure di vendita nonché le modalità di selezione degli istituti incaricati del collocamento, l'ammontare dei crediti da cedere, l'importo dei crediti da emettere, il prezzo iniziale a titolo definitivo, l'importo delle commissioni sull'emissione dei titoli e l'ammontare della riserva di liquidità. Nella nota si dà inoltre conto della costituzione della società per la cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI Spa) e si fornisce una stima dei costi dell'operazione, precisandosi infine che non sono ancora stati definiti i costi per la riscossione in quanto il Ministero delle finanze non ha ancora emanato il decreto che fissa i relativi compensi.

Il Presidente comunica poi che il senatore Dondeynaz ha inviato una nota nella quale esprime consenso allo schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive.

Considerato l'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, impegnata nell'esame di documenti di bilancio, il Presidente rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sulla Calabria (relatore: senatore Franco Asciutti)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, a causa dei lavori presso la Camera in relazione ai provvedimenti finanziari, i commissari membri di quel ramo del Parlamento potranno intervenire soltanto in una fase successiva per il seguito dell'esame del documento sulla Lombardia.

Non essendovi osservazioni, invita il relatore sulla proposta in titolo a prendere la parola.

Franco ASCIUTTI (FI), *relatore*, ricorda innanzitutto che quella sulla Calabria è la terza relazione, dopo la Campania e la Puglia, ad interessarsi di una regione in fase emergenziale riguardo al ciclo dei rifiuti solidi urbani: l'inizio del commissariamento risale al settembre 1997 e l'organismo delegato viene individuato nel presidente della giunta regionale. Deve riconoscere che l'azione del commissario in Calabria ha fin dall'inizio di-

mostrato efficienza ed adeguatezza alla realtà territoriale, più di quanto sia avvenuto nelle due regioni prima citate.

A tale proposito, già nel maggio 1998 è stato varato un piano degli interventi di emergenza, che non solo è adeguato alle previsioni del «decreto Ronchi», ma che rappresenta il primo intervento programmatico nel ciclo dei rifiuti nella regione: ciò è da sottolineare, considerando che fino a quella data la Calabria non è riuscita a dotarsi di alcun strumento di pianificazione. Del resto, il piano ha avuto una genesi travagliata, essendo stato dapprima commissionato ad una società inglese e, a seguito di un'inchiesta giudiziaria, poi curato direttamente dalle strutture commissariali.

Premesso un giudizio sostanzialmente positivo sul piano, rileva che esso ha suddiviso la regione in cinque ambiti territoriali ottimali, non coincidenti integralmente con i territori provinciali: l'obiettivo principale è di fornire un forte impulso alla raccolta differenziata, puntando sulla separazione tra la frazione secca e quella umida, con la realizzazione di impianti per la produzione di *compost* di qualità, valorizzando la frazione secca residua e creando centri di stoccaggio per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti da utilizzare nei due termovalorizzatori previsti.

Esprisse riserve sulla scelta di affidare l'intero ciclo dello smaltimento con un singolo appalto di notevoli dimensioni, giudica favorevolmente la scelta del commissario di recuperare impianti non perfettamente funzionanti, risalenti ad una concezione del ciclo dei rifiuti volta a vedere nell'impianto tecnologico una possibilità di guadagno senza preoccuparsi dell'utilizzazione del prodotto riciclato: cita gli impianti di Sambatello a Reggio Calabria, Rende, Lamezia Terme, Catanzaro Alli e Rossano, alcuni dei quali oggetto di inchieste giudiziarie.

Ritenuta positiva la scelta di chiudere 350 discariche comunali, alcune delle quali abusive, si sofferma diffusamente sulle bonifiche. Osserva dapprima che l'ENEA appare interessato ai siti più rilevanti, mentre mostra minore interesse per i casi non eclatanti di inquinamento; sottolinea poi che i comuni, nonostante gli interventi commissariali di chiusura, hanno in molti casi continuato ad utilizzare i siti destinati alla bonifica. In ciò si rinvergono elementi di microillegalità che finiscono per divenire il terreno di coltura per la grande illegalità connessa al ciclo dei rifiuti, come se il cattivo esempio proveniente dall'ente locale determinasse precise attività della criminalità organizzata.

A causa dell'ampiezza delle azioni illecite in Calabria, precisa che molte delle indagini sono state condotte direttamente dalle direzioni distrettuali antimafia della regione, di cui si dà conto nella relazione: esse hanno ad oggetto anche l'attività degli organismi regionali, degli enti locali e di imprese a rilevante partecipazione pubblica. Non solo quindi la criminalità organizzata tenta di aggiudicarsi gli appalti, ma tenta di governare l'intero processo in prima persona, agevolata da un atteggiamento per lo meno arrendevole della pubblica amministrazione e della grande impresa.

Sottolinea quindi la delicatezza delle attività della gestione commissariale: la fase dell'aggiudicazione dell'appalto per la concessione del ci-

clo di trattamento-smaltimento e la fase della realizzazione delle società miste che gestiranno nei comuni la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Rileva poi che nella relazione viene dato risalto alle indagini a livello internazionale sulle cosiddette «navi a perdere», anche se non sono stati finora individuati relitti per sostenere la tesi accusatoria: su questo punto ritiene che la Commissione debba continuare a prestare la massima attenzione.

Conclude ribadendo che la Calabria è impegnata a superare l'attuale fase emergenziale ed a combattere le infiltrazioni operate dalla criminalità organizzata.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore e sospende per alcuni minuti la seduta affinché i commissari deputati possano raggiungere la sede della Commissione.

(La seduta, sospesa alle 14,25, è ripresa alle 14,40).

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione sulla Lombardia (relatore: deputato Domenico Izzo)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che il relatore non ha potuto raggiungere la sede della Commissione e ricorda che l'esame del documento è iniziato il 17 novembre scorso ed è proseguito il 25 novembre ed il 2 dicembre. Ad esso non sono state presentate proposte emendative.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) ritiene che il documento sulla Lombardia sia completo e rileva che quel territorio continua, come in passato, ad essere interessato da smaltimenti illegali di rifiuti, in particolare di natura tossica; del resto, appare drammatica la situazione relativa alle falde acquifere a causa delle plurime fonti di inquinamento e ciò genera pessimismo riguardo allo stato di salute della popolazione, anche in proiezione futura.

Per rimediare ai guasti causati in varie zone del territorio lombardo, è urgente la mobilitazione degli organismi locali e di quello regionale per avviare, in tempi il più possibile brevi, definitive operazioni di bonifica.

Franco GERARDINI (DS-U) rileva che la Lombardia, essendo la regione più interessata a processi di industrializzazione, deve prestare la massima attenzione all'individuazione di soluzioni efficaci riguardo al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli di natura tossica.

Deve sottolineare peraltro che in gran parte del territorio regionale esiste una buona sensibilità delle amministrazioni comunali di fronte alle problematiche connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e che anche il sistema dei controlli può ritenersi sufficiente: cita i casi di Lecco, Mantova e Milano, per affermare che la situazione comples-

siva della Lombardia fornisce assicurazioni più ampie rispetto a quella di altre regioni. Ciò vale anche per la definizione e la realizzazione di nuovi impianti, per i quali sono stati compiuti negli ultimi anni notevoli passi in avanti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che, in assenza del relatore, possa formulare alcune valutazioni sulle operazioni di bonifica di cui è fatto cenno nella relazione, riguardo al sito della ex raffineria AGIP di Rho, nei pressi di Milano. Infatti, durante il sopralluogo della Commissione, sono state illustrate le modalità per procedere alla bonifica, rivelatesi non del tutto convincenti, ed alcuni dubbi sono sorti circa i sistemi di *landfarming* e di *bioventing* che, secondo il rappresentante dell'azienda, sarebbero in grado di eliminare dal sottosuolo anche i prodotti pesanti: le esperienze citate nella letteratura scientifica non sembrano però confermare quanto affermato dai dirigenti della Foster Wheeler.

Conclude ricordando che alcune delle osservazioni formulate dal relatore nelle settimane scorse sono state inserite nel testo.

Passa quindi alla votazione sul complesso del documento.

Pierluigi COPERCINI, pur rilevando l'inadeguatezza di alcuni degli interventi di bonifica programmati, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Franco GERARDINI preannuncia voto favorevole, riservandosi di presentare alla Presidenza nelle prossime settimane alcune valutazioni su parti specifiche del documento.

Massimo SCALIA, *presidente*, ribadisce le perplessità espresse dalla Commissione riguardo la bonifica del sito situato a Rho.

Nessun altro chiedendo di parlare, pone in votazione la proposta di relazione in titolo. È approvata.

Se non vi sono obiezioni, la Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo.

(Il testo del documento è pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

RELAZIONE SULLA LOMBARDIA

(relatore: deputato Domenico Izzo)

Premessa

Nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge istitutiva, la Commissione – come noto – ha proceduto alla stesura di rapporti territoriali sulla situazione del ciclo dei rifiuti.

Quanto alla Lombardia, oggetto della presente trattazione, informazioni sono state assunte sia mediante apposite missioni *in loco*, sia attraverso l'audizione di esponenti di enti vari sia pubblici che privati, sia ancora attraverso l'acquisizione di documentazione scritta.

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acquisizione di conoscenze relative alla situazione reale del territorio regionale e alle problematiche inerenti a specifici siti, nonché all'accertamento di eventuali nessi tra l'attività degli operatori del settore e attività illecite.

Se le risultanze di tale attività conoscitiva e ispettiva sono di lettura piuttosto complessa e sollecitano in futuro ulteriori approfondimenti, si può tuttavia asserire che il quadro d'insieme è complessivamente tranquillizzante e sembra inserirsi, sia pure con talune eccezioni, in un generale contesto di normalità gestionale e di discreto livello di consapevolezza dei problemi del governo del territorio.

1. Le audizioni e le missioni

In relazione all'emergenza rifiuti avutasi nella provincia di Milano dal novembre 1994 alla fine del 1996, presso la sede della Commissione a Roma, sono stati ascoltati in audizione formale, nella seduta del 27 gennaio 1998, il presidente dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti, Gianni Squitieri, l'assessore regionale all'ambiente, Franco Nicoli Cristiani, quello provinciale, Giulio Facchi, l'assessore comunale all'ambiente Domenico Zampaglione e il direttore dell'azienda municipalizzata servizi ambientali (Amsa) di Milano, Claudio Roveda¹.

¹ Gli incontri furono promossi soprattutto per l'esame della situazione venutasi a determinare a Milano dopo la chiusura della discarica di Cerro Maggiore, chiusura che di fatto aveva privato il capoluogo della possibilità di smaltire i rifiuti solidi urbani. Come accertato dal presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a seguito di apposita inchiesta svolta su incarico del ministro Ronchi, dopo il primo periodo di blocco nella raccolta e la conseguente gravissima situazione igienico-sanitaria venutasi a determinare, le successive misure prese dagli organi competenti hanno consentito di ridimensionare gli allarmi e di trovare soluzioni che, in una certa misura, hanno raccolto le indicazioni del decreto legislativo n. 22 del 1997 soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. In effetti, sull'onda delle emergenze anzidette, sono state accelerate le procedure e le misure

Delegazioni della Commissione, guidate dal Presidente Scalia e composte sia da parlamentari che da consulenti, si sono recate in Lombardia in due occasioni.

Nei giorni 18 e 19 gennaio 1999, una delegazione, composta dal Presidente Scalia, dal deputato Copercini e dai senatori Lubrano di Ricco e Lasagna, ha effettuato una prima missione nella regione. Il 18 gennaio 1999 si sono svolti dei sopralluoghi presso la costruenda discarica di Castiglione delle Stiviere (Mn), presso gli impianti dell'Alfa Acciai di Brescia e della società Ghiraf di Annico (Cr). Il giorno successivo la dele-

per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti anche se, nella prima fase del nuovo sistema, l'insufficienza di adeguati impianti per gestire i materiali selezionati ha portato a disfunzioni ed alla impossibilità di potere procedere totalmente alle lavorazioni di riciclaggio. Uno dei punti di debolezza dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti consiste, infatti, nella mancanza di adeguati impianti per la produzione di *compost* qualitativamente accettabile. E questa è un'ulteriore conferma del fatto che non appare possibile procedere alla gestione dei rifiuti per segmenti di attività con visioni parziali e separate delle varie fasi del ciclo, che interessa un sistema di attività interdipendenti che richiedono programmazione ed interventi unitari. A causa della carenza di impianti intermedi adeguati, gran parte della raccolta differenziata (soprattutto la frazione umida) effettuata a Milano finì allora in comuni discariche, vanificando, così, il grande sforzo organizzativo ed economico degli enti locali.

Le successive verifiche hanno portato indubbiamente ad un miglioramento della situazione anche per la piena attivazione dell'impianto di compostaggio della ex Maserati e di quello di termodistruzione di Figino. Resta, tuttavia, da osservare che, allo stato attuale, la situazione della Lombardia, sebbene debba essere giudicata come tra le più favorevoli dell'intero territorio nazionale, ancora non appare pienamente rispondente, sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche espresse, sia per i profili strutturali, alle esigenze poste dalla gestione dell'intero ciclo.

Gli amministratori ascoltati hanno confermato che a quella data non sussistevano più situazioni di emergenza e che il programma lanciato dalla regione per la più ampia diffusione della raccolta differenziata era stato raccolto dagli enti locali e tradotto in interventi operativi. Le poche situazioni di crisi ancora esistenti ed in via di superamento (tra l'altro erano stati individuati trasferimenti di rifiuti in impianti del Lazio ed i costi di trattamento alla fine del 1997 erano lievitati fino a giungere a 480 lire al chilogrammo) derivavano dalla mancata sincronia tra l'avvio della raccolta differenziata e la posa in opera di impianti idonei alla lavorazione del *compost*. La prima fase operativa della gestione dei materiali raccolti è stata caratterizzata, pertanto, dalla ricerca di (discutibili, ma necessarie) soluzioni intermedie con l'approntamento di centri di vagliatura dove potevano trovare provvisoria collocazione varie tipologie di rifiuti.

Per quanto concerne i rifiuti speciali, tossici e pericolosi, provenienti dalle lavorazioni industriali, fino al 1998, in mancanza anche della tempestiva costituzione dell'ARPA (istituita soltanto nell'agosto del 1999) e, quindi, dei controlli e delle certificazioni a questa demandati, i dati in possesso della Commissione fino a tutto il 1997, che denunciavano come anche in Lombardia gran parte dei rifiuti non trovassero smaltimento nel territorio regionale, sono stati in parte corretti dagli amministratori che hanno assicurato che gran parte dell'industria lombarda pratica, con percentuali che giungano fino al 90 per cento del prodotto, l'autosmaltimento. In ogni caso, il forno di Filago assicura piena autonomia alla regione per i rifiuti liquidi pericolosi. Per quelli solidi la chiusura degli impianti di inertizzazione e di smaltimento di Cervesina e di Cologno Monzese, e l'entrata in funzione del nuovo impianto di Valsecco di Montechiari, avevano prodotto una fase momentanea di crisi, ora in via di superamento.

Resta aperta la delicata questione delle bonifiche presentata, in considerazione soprattutto della forte densità dell'industria lombarda e della mancanza da parte delle passate amministrazioni di un adeguato controllo del territorio, come il vero punto di crisi del sistema rifiuti. Per ulteriori ragguagli sull'emergenza nella provincia di Milano, v. *infra*.

gazione parlamentare ha visitato il sito della ditta Ecodeco di Pavia, quello della Maserati-bis di Milano e quello della Pirelli-ambiente, sempre nel capoluogo. Nel pomeriggio del 19 gennaio si sono svolte delle audizioni formali presso la prefettura, in occasione delle quali sono stati ascoltati il prefetto di Milano, Roberto Sorge, il sostituto procuratore della Repubblica di Monza, Luciano Padula, il consulente tecnico di questi, Gianpaolo Summaruga, il maresciallo della locale sezione di polizia giudiziaria, Matteo Annunziato, il dirigente del servizio rifiuti della regione Lombardia, Luigi Mille, l'assessore all'ambiente della provincia di Milano, Giulio Facchi, l'assessore alle privatizzazioni del comune di Milano, Giorgio Porta, ed il direttore generale dell'Amsa di Milano, Ruggero Anfossi.

Nel corso delle audizioni, sono stati anche ascoltati Alberto Meomartini e Paolo Pasini, rispettivamente vicepresidente e responsabile dei rapporti istituzionali dell'Assolombarda, nonché, per le associazioni ambientaliste, Nadia Volpi, per *Italia Nostra*, Marco Menichetti, per il *Wwf*, Andrea Poggio per *Legambiente* e Bruno Esposito per *Ambiente e/è vita*.

Nei giorni 13 e 14 settembre 1999, si è svolta la seconda missione conoscitiva. La delegazione, guidata dal Presidente Scalia e composta dai deputati Copercini, Iacobellis e Marengo nonché dai senatori Asciutti e Iuliano, ha visitato, nella giornata del 13 settembre, il sito da bonificare dell'Agip-petroli di Rho (Mi)², l'impianto di autosmaltimento per termodistruzione della Basf di Caronno Pertusella (Va)³, l'impianto consortile di selezione e incenerimento di Valmadrera (Lc)⁴. Il 14 settembre è stato effettuato un sopralluogo presso il sito della Ponte Nossa spa, nell'omonima località in provincia di Bergamo e una visita presso l'impianto di selezione di Levate (Bg). Si è quindi svolto un incontro a Trezzo sull'Adda (Mi) con il comitato cittadino⁵ prima e con il sindaco poi, relativamente a un impianto in corso di realizzazione presso tale località. In relazione a tale caso è stato ascoltato anche il comandante della compagnia dei carabinieri di Cassano d'Adda (Mi), Corrado Miralli. Infine la delegazione ha svolto un sopralluogo presso l'impianto di compostaggio di S. Rocco al Porto (Lo).

² Nel corso della visita si è anche svolto un incontro informale cui hanno partecipato i dottori Sergio Ghelardi, Carlo Fischel e Stefano Pessina per l'Agip, l'ingegner G. Filaurò per la *Foster Wheeler*, l'ingegner I. Poroli per la società Montalbetti.

³ Nel corso della visita si è anche svolto un incontro informale cui hanno partecipato, per la Basf, i dirigenti Silvio Bassi e Riccardo Luzzati.

⁴ Nell'occasione si è svolto un incontro informale con il presidente della Silea, Giovanni Fazzini e con altri esponenti della società, tra cui Paolo Selva e Marino Maglia. Ha partecipato all'incontro anche Giovanni Colombo, consigliere d'amministrazione della Silea e consigliere provinciale.

⁵ Per il comitato cittadino ha partecipato la dottoressa Elisabetta Mauri, accompagnata da Giuseppina Casiraghi e da altri esponenti, mentre il sindaco, Roberto Milanese, era accompagnato dall'assessore all'ambiente, Luca Rodda, e dal funzionario del comune, Fabio Pozzi.

2. La normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità dell'azione amministrativa

2.1. I rifiuti urbani

La gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Lombardia è disciplinata dalla legge regionale n. 21 del 1993. Questa, abrogando una serie di disposizioni regionali della fine degli anni ottanta (sulla base dei quali, comunque, si fondava una discreta attività di programmazione e gestione del ciclo nella regione), prevede in linea di principio che la gestione del ciclo si ispira al contenimento delle quantità prodotte e dei costi di smaltimento, allo stimolo della differenziazione nella raccolta e del riciclo: si tratta in buona sostanza dei principi già dettati dalla direttiva 91/156/Cee che poi saranno cristallizzati nel «decreto Ronchi».

Similmente a quanto avviene nell'Emilia Romagna (v. il Doc. XXIII, n. 32, p. 9), anche la legge regionale lombarda mira a coinvolgere le province nell'attività di programmazione. Se spetta alla regione l'emanazione degli indirizzi e delle linee guida relative al governo del fenomeno (*cfr.* l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è compito delle singole province stilare il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento, anche se poi questo dovrà essere approvato dalla regione medesima. Probabilmente non si tratta di una sistemazione che rispetta alla lettera l'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, né tuttavia si può affermare che ne sia in alcun modo tradito lo spirito.

La legge regionale n. 21 inoltre si preoccupa di approvare in prima battuta un «programma a breve termine» per i rifiuti urbani e assimilabili (articoli 29 e seguenti, nonché allegato A alla legge). Tale programma – immaginato come sostanzialmente provvisorio rispetto a quelli che provincia per provincia dovranno essere adottati – divide il territorio in bacini e contiene l'indicazione dell'impiantistica esistente e degli interventi da realizzare, dei loro obiettivi e della titolarità della gestione. Nell'allegato B della legge sono contenute le prime linee guida per la redazione dei piani provinciali.

All'articolo 4, la legge regionale n. 21 prevede anche l'istituzione di un osservatorio regionale sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Tale osservatorio è stato effettivamente istituito e funziona regolarmente⁶.

Va evidenziato, pertanto, che i principi contenuti nella legislazione regionale sono ben adeguati e che sono stati anche di grande aiuto alla gestione commissariale della provincia di Milano, tra la fine del 1994 e il 1996.

Con delibera adottata il 19 ottobre 1998, la giunta regionale ha adottato un disegno di legge regionale di modifica e adeguamento della legge

⁶ La Commissione ha acquisito le relazioni dell'Osservatorio relative agli anni 1996, 1997 e 1998.

n. 21 al decreto legislativo n. 22 del 1997. Il testo è all'esame del consiglio regionale.

2.2. *I rifiuti speciali*

La Commissione ha acquisito a questo proposito due atti relativi ai rifiuti ospedalieri: una circolare del settore sanità e ambiente della giunta regionale del 1994 e le linee guida emanate dalla direzione generale della sanità della stessa autorità, aggiornate al gennaio 1999. Entrambi questi atti contengono – nel rispetto delle fonti legislative e regolamentari nazionali – prescrizioni e criteri di gestione dei rifiuti sanitari, sia a livello di obiettivi da raggiungere, analisi e classificazione, che di trattamento e smaltimento. Si tratta di atti che nel complesso denotano nell'apparato regionale un buon livello di preparazione e cura gestionale.

Per quel che riguarda i rifiuti industriali, è in corso di predisposizione un piano regionale che sarà adottato a breve dalla giunta e portato all'esame del consiglio regionale nei primi mesi del 2000.

2.3. *L'azione delle amministrazioni provinciali e comunali*

Gli enti locali in Lombardia mostrano complessivamente un buon livello di attenzione al problema dei rifiuti. Per un dettaglio della situazione esistente v. *infra*, paragrafo 3. Tutte le province, tranne quella di Mantova, hanno ad oggi adottato il loro piano di gestione dei rifiuti.

Quanto ai controlli, che già ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 21 spettano alle province, nella primavera 1998 la Commissione ha acquisito le risultanze di un rilevamento eseguito dal consiglio regionale circa le verifiche eseguite. Ne è emerso che il sistema dei controlli provinciali è complessivamente funzionante, specialmente nelle province di Lecco, Mantova e Milano. L'anello debole della catena, a questo riguardo, sembra essere quello della capacità delle province di misurare la corrispondenza delle quantità di rifiuto prodotto con quelle di rifiuto trattato e smaltito.

2.3.1. *Il caso della provincia di Milano*

La situazione della provincia e della città di Milano e le vicende che a suo tempo determinarono una grave crisi nel settore dei rifiuti, con i conseguenti provvedimenti di dichiarazione dell'emergenza e di commissariamento, ed, ancora, le misure intraprese e le scelte politiche adottate rappresentano un caso di grande interesse sul quale la Commissione ha posto un'attenzione particolare.

2.3.1.1. *Cenni storici sull'emergenza*

La situazione d'emergenza per rsu fu dichiarata con Dpcm dell'8 novembre 1994. Della stessa data è l'ordinanza con la quale veniva nomi-

nato commissario delegato il prefetto Galletto fino al 31 luglio 1995. Successivamente, con Dpcm del 29 settembre 1995, veniva disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 1996 e nominato commissario il presidente della regione Lombardia con il compito di procedere di intesa con la regione, la provincia ed il comune di Milano. In data 25 luglio 1996 vi è stata un'ulteriore proroga e con ordinanza del ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, in data 12 settembre 1996, veniva demandata al presidente della regione Lombardia ed al sindaco di Milano la continuazione dell'attività di commissari delegati.

A tale proposito, è d'uopo ricordare che l'emergenza rifiuti in Lombardia può farsi risalire alla fine degli anni ottanta con l'entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1989. Le disposizioni in essa contenute, infatti, non prevedendo alcuna partecipazione dell'ente locale alla localizzazione degli impianti, sostanzialmente introducevano una gestione meramente privatistica delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti, consentendo, di fatto, il formarsi di cartelli monopolistici per la gestione delle varie fasi del ciclo.

Dopo le battaglie ambientaliste dei primi anni novanta ed i conflitti sociali – determinati dalle continue emergenze nascenti dai progressivi esaurimenti delle discariche in esercizio e dalla minaccia di apertura di discariche nuove, la cui ubicazione veniva decisa senza le verifiche di impatto ambientale e di salute per la cittadinanza, nonché dalle inchieste sui grandi movimenti di denaro che si muovevano intorno all'affare rifiuti – il governo regionale subentrato nel dicembre del 1992 (in una situazione che di fatto era di emergenza) si è immediatamente attivato, sia per tamponare le situazioni di crisi, sia per dotare la regione di un nuovo strumento normativo che consentisse programmazioni ed interventi più adeguati. La scelta della nuova giunta di respingere la pratica dell'apertura di nuove discariche cominciò a produrre forti tensioni di mercato, con la richiesta da parte degli operatori – atteso lo squilibrio tra domanda ed offerta – di prezzi sempre più alti. Nonostante questo, l'amministrazione regionale riuscì a contenere i disservizi, senza irragionevoli aumenti dei costi e, nel contempo, ad approvare, in tempi assai brevi, la nuova legge n. 21 del 1° luglio 1993 che, come si è già avuto modo di dire, è una delle esperienze più avanzate dal punto di vista delle legislazioni regionali in tema di rifiuti. Con tale legge, infatti, gli impianti tornavano ad essere a titolarità pubblica e veniva introdotto un diffuso sistema integrato di raccolta differenziata e smaltimento; veniva sviluppato il compostaggio e promossa la tecnologia complessa degli impianti; soprattutto era previsto il progressivo abbandono dell'utilizzo della discarica.

È in questo contesto che si colloca la crisi della discarica di Cerro Maggiore con le collegate vicende giudiziarie. In proposito occorre notare che la citata legge regionale n. 42 del 1989 aveva individuato nel sito di Cerro Maggiore l'unica discarica disponibile per la città di Milano, costituendo, di fatto, una situazione di monopolio non facilmente risolvibile né dal punto di vista della resa del servizio, né dal punto di vista giuridico,

considerato anche il non chiaramente definito regime dei prezzi da applicare, sostanzialmente demandato ad una squilibrata contrattazione tra le parti interessate (una in posizione di monopolio e l'altra pressata dall'emergenza). Con questa chiave di lettura debbono essere giudicati, ad avviso della Commissione, i provvedimenti contingenti di conferimento, fino all'esaurimento, dei rifiuti nella discarica di Cerro Maggiore e le conseguenti più onerose condizioni contrattuali applicate.

2.3.1.2. *La soluzione del caso di Cerro Maggiore*

A data odierna, per la citata discarica di Cerro Maggiore, è stato concluso un accordo di programma, stipulato nella forma definitiva in data 14 giugno 1999, tra la regione Lombardia, rappresentata dal presidente della giunta regionale, ed i comuni di Cerro Maggiore e di Rescaldina, rappresentati dai rispettivi sindaci, con l'adesione dell'AUSL territorialmente competente e delle società Calcestruzzi Ceruti srl, Omnia res II spa e Simec spa. Tale atto è finalizzato alla chiusura definitiva della discarica nonché alla soluzione dei problemi connessi alla richiesta di attivazione del centro commerciale ed alla realizzazione degli interventi di ripristino di adeguate condizioni ambientali e di riqualificazione territoriale del Polo Baraggia nei comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina (MI). Sulla base delle risultanze sopra riportate, l'accordo di programma sembra debba essere considerato in avanzato stato di attuazione.

L'accordo è strutturato in cinque parti, costituite da dieci articoli: la parte seconda (articoli 4-6) promuove e disciplina l'azione integrata e coordinata degli enti al fine di giungere alla determinazione condivisa e consensuale degli interventi – in capo ai privati che aderiscono all'accordo – necessari al completamento dei lavori di messa in sicurezza, monitoraggio e recupero ambientale della discarica, nonché degli interventi necessari per il ripristino e recupero ambientale dell'area destinata a cava, e degli interventi di riqualificazione ambientale e territoriale del «Polo Baraggia» al fine di assicurarla alla fruibilità pubblica, oltre che la verifica della compatibilità anche viabilistica delle attività del centro commerciale con il territorio. In relazione agli obiettivi generali definiti, individua puntualmente gli interventi di recupero ambientale, nonché la gestione e valorizzazione dell'area dopo la sua riqualificazione, le risorse finanziarie disponibili per la completa attuazione degli interventi previsti ed i tempi previsti per l'espletamento degli impegni assunti.

Sono ravvisabili due distinti tipi di intervento:

opere che i soggetti privati titolari di concessioni e di autorizzazioni assumono l'obbligo di realizzare, con particolare riferimento all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e recupero ambientale dell'area adibita a discarica, il cui obbligo di realizzazione è assunto dalla Simec, nonché gli interventi finalizzati al ripristino ambientale dell'area di cava la cui esecuzione è in capo alla Calcestruzzi Ceruti. L'esecuzione di tali interventi prevede l'adozione congiunta e coordinata di diversi sog-

getti privati sottoscrittori dell'accordo a seguito delle prescrizioni indicate dai competenti soggetti pubblici;

interventi finalizzati al ripristino di adeguate condizioni ambientali e di riqualificazione territoriale dell'intera area, la cui esecuzione non è assunta dai soggetti privati a seguito dagli impegni sopracitati e che saranno eseguite dai soggetti che aderiscono all'accordo secondo le forme concordate.

Un gruppo tecnico di lavoro, costituito dagli enti interessati, ha predisposto le linee-guida, riportate nell'allegato tecnico dell'accordo di programma, che individuano gli aspetti e gli interventi tecnici proposti per la messa in sicurezza della discarica⁷.

2.3.1.3. *L'uscita dall'emergenza*

Nel rimandare anche a quanto esposto al paragrafo 3.1.8, si osserva che già dal novembre 1995, con l'approvazione del piano provinciale da parte della regione, erano state poste le premesse per un ritorno alla gestione programmata ordinaria.

Con il piano provinciale, il territorio è stato diviso in ambiti territoriali, dotati di impianti, esistenti o da realizzarsi. Complessivamente si tratta di cinque inceneritori, quindici impianti di compostaggio, nove di selezione della frazione secca e otto per il suo deposito, oltre alle discariche. La quasi totalità degli impianti è destinato alle finalità d'ambito, con l'esclusione del nuovo impianto di termoutilizzazione dell'Amsa di via Silla, prospettato con una potenzialità pari a 1200 tonnellate al giorno (e quindi inquadrato come impianto della rete di soccorso regionale per eventuali quote residue di potenzialità), e dell'impianto di Trezzo sull'Adda, di trattamento della frazione secca e termogenerazione di calore ed energia da RSU e loro frazioni, avente potenzialità indicativa di 400 tonnellate al giorno.

Il ricorso allo smaltimento finale in impianti di scarico controllato è affidato per questa tipologia di rifiuti alle due discariche attive site nei comuni di Vizzolo Predabissi, di cui è tuttavia previsto l'esaurimento in un mese, e di Inzago, che ha una durata di vita stimata attorno ai due anni.

L'amministrazione provinciale si è anche fatta promotrice di azioni di sostegno alle iniziative comunali. Per esempio, negli anni 1995, 1996 e 1997, con delibere del consiglio provinciale, ha stanziato fondi per il finanziamento di iniziative di raccolta differenziata dei comuni della provincia e ha dettato i criteri generali per l'erogazione dei contributi. Nel novembre 1997 ha adottato un programma di sostegno finanziario alle iniziative comunali di «mitigazione e compensazione ambientale» nella gestione del ciclo.

⁷ V. l'allegato 1.

2.3.2. Il caso della provincia di Lecco

Occorre menzionare il caso della provincia di Lecco, dove da molti anni l'insieme dei comuni che dal 1995 costituiscono la provincia ha promosso la creazione di un consorzio di gestione dei rifiuti urbani, il quale a sua volta oggi si è trasformato in società consortile (la Silea).

Questa attua una politica assai accorta, avvalendosi di meccanismi tariffari applicati ai comuni consorziati. I cittadini continuano a versare ai comuni la tradizionale tassa sui Rsu, ma i comuni nei confronti della società consortile contribuiscono con tariffe, la cui misura è fissata sulla base del livello di «virtù» che riescono a esprimere in termini di raccolta differenziata. È chiaro che poi quanto minore sarà il contributo dovuto alla società consortile per chilogrammo di rifiuto conferito, tanto minore sarà l'aliquota imposta dai comuni ai cittadini. Il consorzio attua anche meccanismi di controllo molto scrupolosi e riesce ad assicurare al territorio provinciale l'autosufficienza di trattamento e smaltimento.

Tutto ciò – com'è evidente – si ottiene solo con una notevole coesione istituzionale e civica. Ne conseguono processi decisionali partecipati e trasparenti. Si pensi che non solo vi è il caso di un consigliere provinciale che è anche consigliere della Silea, ma che i sindaci dei comuni consorziati sono sempre interpellati in tutte le scelte. Significativo è anche che due comuni, i quali – già partecipanti all'originario consorzio – dopo la creazione della provincia di Lecco erano rimasti in provincia di Como, hanno preferito aderire alla Silea⁸. Per le peculiarità tecniche v. *infra*, § 4.2.

2.4. L'azione dei comuni: due casi emblematici

Anche in Lombardia, la Commissione ha potuto verificare come spesso, presi isolatamente, i comuni più piccoli non sono sempre in grado di gestire e fornire servizi pubblici in modo soddisfacente. Ma questo – si badi – non per cattiva volontà o incapacità professionali, bensì per il fatto che vi sono delle tipologie di servizi che – per essere svolti in modo moderno ed adeguato – devono essere gestiti a livello perlomeno intercomunale e, per le necessarie tecnologie, con il coinvolgimento dell'impresa privata.

Orbene, in questo contesto, i comuni con poche migliaia di abitanti e con entrate e capacità di spesa limitate spesso non riescono ad essere interlocutori adeguati degli altri enti territoriali (tra cui anche i comuni più grandi) e delle concentrazioni imprenditoriali interessate. Della consapevolezza di questo dato è peraltro intriso tutto il diritto degli enti locali, dalla legge n. 142 del 1990 in poi.

La gestione del ciclo dei rifiuti rientra sicuramente in questa cornice di ragionamento.

⁸ Di rilievo appare anche che la Silea predispose annualmente (oltre che – ovviamente – il bilancio) una relazione informativa per il pubblico e stampa una *news letter*.

I casi che si riportano, e che sono venuti all'attenzione della Commissione a seguito di esposti direttamente inviati, sono testimonianza proprio delle difficoltà che le piccole realtà comunali incontrano nel rapporto con gli altri protagonisti della gestione del ciclo.

2.4.1. *Castiglione delle Stiviere*

La Commissione si è recata a svolgere un sopralluogo presso la cava Pirossina, nel comune di Castiglione delle Stiviere, a seguito degli esposti fatti pervenire dal sindaco della località e dai sindaci di diversi comuni limitrofi.

La cava, da cui sono stati estratti ghiaia e pietrisco per il rilevato di alcune arterie stradali, dovrebbe essere trasformata in una discarica per rifiuti speciali dalla capacità di circa 1.200.000 metri cubi. Il progetto, approvato dalla regione, vede l'opposizione non solo dei comuni dell'area ma anche della provincia di Mantova.

Secondo quanto hanno riferito i rappresentanti di quelle istituzioni alla Commissione – nel corso di un incontro informale svoltosi presso il comune di Castiglione delle Stiviere – l'impianto andrebbe ad interessare un'area a monte di un importante polo di captazione idropotabile, con insufficienti garanzie di non contaminazione della falda. Un rischio peraltro individuato con alta probabilità anche dai consulenti tecnici nominati da Enzo Rosina, il magistrato della procura di Mantova che ha avviato un'indagine sulla realizzazione dell'impianto.

Esistono inoltre situazioni di particolare vicinanza di abitazioni civili dalla discarica e motivi di tutela ambientale e paesaggistica. Si tratta di elementi sui quali la Commissione, già in sede di audizione a Milano, ha invitato ad un supplemento di verifiche i competenti organismi regionali. In questa sede non si può che ribadire il giudizio già espresso in quell'occasione.

2.4.2. *Trezzo sull'Adda*

Nel settembre 1999, un gruppo di cittadini (composto da diverse persone che si sono sempre proposte come soggetti che interpretano opinioni, ed istanze, proprie ed individuali) ha inviato un esposto alla Commissione in cui veniva prospettata la storia del costruendo impianto d'incenerimento di Trezzo (Mi). Come accennato in apertura, a seguito dell'attento vaglio dell'esposto, la Commissione ha deciso di recarsi a Trezzo per incontrare sia i cittadini che l'amministrazione comunale, sia ancora l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini da Fabio Napoleone, il magistrato titolare dell'inchiesta.

Gli elementi emersi da tale attività conoscitiva possono così sintetizzarsi:

1. nel dicembre 1994, durante il mandato del commissario per la gestione dell'emergenza-rifiuti della provincia di Milano, il consiglio co-

munale di Trezzo dava mandato alla giunta di proporre al commissario stesso, in alternativa alla discarica per *talquale* prevista dal piano regionale vigente all'epoca, l'ubicazione sul territorio comunale di un impianto di selezione dei rifiuti a tecnologia avanzata; uno per la loro igienizzazione ed inertizzazione nonché compattazione; uno per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti trattati. Tale proposta è stata accolta sia dalla gestione commissariale prefettizia che dalla gestione commissariale del presidente della regione. Nel novembre 1995, infatti, la regione Lombardia approvava il piano provinciale di smaltimento che contemplava l'esistenza dell'impianto a Trezzo;

2. successivamente la regione prospettava al comune la creazione di un inceneritore con recupero energetico. Sicché la gestione prefettizia, su proposta dell'amministrazione comunale, nominava una commissione tecnica per la progettazione e la realizzazione tecnica del citato impianto. Il lungo *iter* di proposte e deliberazioni dei diversi organi preposti così avviato portava a configurare un progetto d'impianto a tecnologia complessa sul territorio di Trezzo, comprendente un impianto di raccolta della frazione secca, uno di «bricchettaggio»⁹ e un inceneritore;

3. favorevole a quest'ipotesi era la giunta comunale, insediatasi nell'aprile 1995, guidata dal sindaco Pasquale Villa, sotto la cui gestione veniva incaricata della costruzione dell'impianto la società Tecno Trattamento Rifiuti spa (Ttr), appartenente al gruppo Emit-Acqua prima e poi acquisita al novanta per cento dalla Falck di Milano;

4. il progetto della Ttr era (ed è) un progetto tarato su quantità elevate di rifiuti da trattare ed è piuttosto costoso. Secondo il gruppo di cittadini, è stato autorizzato senza i prescritti pareri delle Ausl. Inoltre – sempre ad avviso dei cittadini incontrati – la catena stoccaggio-bricchettaggio-incenerimento sarebbe sostanzialmente divenuta inutile a seguito della cessazione dell'emergenza in provincia e degli ottimi risultati che sta dando la raccolta differenziata;

5. nel luglio 1997, il presidente della regione con ordinanza emergenziale (*ex* articolo 13 del «decreto Ronchi») disponeva la costruzione di un impianto di imballaggio di rifiuti («ecoballe») nelle immediate adiacenze dell'area dove dovrebbero sorgere l'impianto di bricchettaggio e l'inceneritore. Il suo funzionamento veniva autorizzato in via sperimentale;

6. nel giugno 1999 il sindaco Villa non si è ricandidato. Attualmente è in carica una giunta (leggermente diversa nella composizione partitica), guidata da esponenti politici che – al momento della visita della Commissione – hanno affermato quel che appare assai verosimile e cioè che non vi era stato ancora il tempo materiale per assumere decisioni documentate e ponderate circa la prosecuzione nell'esecuzione del progetto;

⁹ Per «bricchetta» s'intende una barra, di circa un metro di lunghezza e una sezione quadrata di circa 20 o 30 centimetri di lato, di rifiuto compattato.

7. a carico di esponenti della Ttr vi sono stati procedimenti penali proprio per reati connessi alla gestione degli impianti.;

8. la sperimentazione delle «ecoballe» è stata sospesa ed il sito dove essi si trovano è stato messo in sicurezza.

Il gruppo di cittadini ha sostenuto che la soluzione migliore sarebbe quella dell'abbandono dell'intero progetto. Tanto più che diversi ricorsi al Tar proposti dai proprietari dei terreni espropriandi, su cui dovrebbe sorgere l'impianto complesso, sono stati accolti.

La posizione della Commissione è, ovviamente, quella di raccomandare alle amministrazioni locali sempre la massima trasparenza e attenzione ambientale nella conduzione delle fasi del ciclo dei rifiuti.

Quanto alla vicenda specifica di Trezzo, appare evidente che l'attuale giunta comunale non può essere ritenuta responsabile di una situazione che è stata gestita dalla precedente amministrazione e sempre con il consenso delle autorità regionali e provinciali, tanto che l'impianto in questione è stato inserito nel piano provinciale.

Il nuovo sindaco si trova a dover compiere scelte di politica ambientale che sono sempre assai delicate nonché ad interloquire oggi con il gruppo Falck, il quale ha i mezzi per far rispettare impegni contrattuali presi con l'amministrazione precedente, la quale evidentemente aveva anche calcolato, tra i benefici attesi dall'operazione, il fatto che avrebbe fatto pagare un corrispettivo ad altri comuni che avessero voluto conferire i loro rifiuti presso l'impianto.

Il rilievo che si deve muovere alla giunta uscente è tuttavia quello di aver intrapreso il percorso di attivazione dell'impianto al di fuori di ogni raccordo con il Cem, vale a dire il consorzio intercomunale c.d. *ex milanese*, che raggruppa 46 comuni dell'area nordorientale della provincia (con sede a Cavenago Brianza) e che porta avanti la gestione del servizio rifiuti per i comuni aderenti. Tanto ciò è vero che l'attuale amministrazione sta rapidamente cercando di riallacciare con il Cem un rapporto di tipo organico.

Per quel che concerne l'impatto ambientale, il solo impianto di compattazione e bricchettaggio non comporta pericoli, poiché le bricchette di frazione secca sono sostanzialmente inodori. Diverso potrebbe essere il discorso per quel che concerne l'inceneritore: anche qui occorrono verifiche serie circa le conseguenze che l'attivazione dell'impianto potrebbe avere e se il beneficio che si attende può compensare i disagi.

3. La situazione territoriale

I dati elaborati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, nel giugno 1999, si riferiscono agli anni dal 1995 al 1998. Per l'anno 1998, le elaborazioni effettuate si riferiscono alla quasi totalità dei comuni e sono pari al 99,79 per cento della popolazione residente (1.540 comuni su 1.546). In tale ultimo anno sono state prodotte quotidianamente circa 11.220 tonnellate di rifiuti, pari a circa 1,24 chilogrammi per abitante al giorno. Com-

più plessivamente risultano prodotte in Lombardia circa 4.095.716 tonnellate di rifiuti urbani per il 1998, dei quali circa 292.406 di rifiuti ingombranti. Il raffronto con i dati rilevati nell'anno precedente porta a registrare un incremento complessivo di circa il 4,1 per cento.

In linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997, nel 1998 il dato dei RSU è stato comprensivo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dal comune. La media regionale di produzione *pro capite* al netto della raccolta differenziata si attesta intorno a 0,76 chilogrammi per abitante al giorno, con un valore massimo della provincia di Pavia (1,18 chilogrammi per abitante al giorno) ed uno minimo per quella di Bergamo (0,52 chilogrammi per abitante al giorno).

Relativamente ai rifiuti ingombranti, il 43,4 per cento dei comuni dichiarano di avere operato la raccolta differenziata per un quantitativo di 292.406 tonnellate, pari al 10,3 per cento circa dei rifiuti a smaltimento indifferenziato: questi ultimi, nel 1998, ammontano a complessive 2.819.057 tonnellate. Il raffronto con il biennio precedente porta a rilevare una diminuzione dei rifiuti dello 0,54 per cento a fronte di un aumento totale dei rifiuti prodotti. Ciò a testimonianza del sempre maggiore coinvolgimento dei comuni lombardi nella raccolta differenziata.

Circa lo specifico dei dati relativi alle raccolte differenziate, il totale delle diverse frazioni raccolte nel 1998 porta a registrare la percentuale del 31,2 per cento del totale prodotto nella regione, con un incremento del 19,3 per cento rispetto al 1997. Trova, pertanto, conferma il *trend* positivo registrato negli anni precedenti (10 per cento nel 1994, 14 per cento nel 1995, 22 per cento nel 1996 e 25 per cento nel 1997).

3.1. *Il ciclo dei rifiuti nelle singole province*

Per una migliore descrizione della situazione, si ritiene utile fornire brevi cenni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani nelle singole province, rimandando inoltre alle tabelle riportate in allegato¹⁰.

3.1.1. *Provincia di Bergamo*

In quest'area nel 1998 si è registrata una percentuale di raccolta differenziata pari al 42,35 per cento del totale dei rifiuti prodotti (366.676 tonnellate) con un incremento del 23,1 per cento sul 1997. La frazione umida rappresenta quasi il 40 per cento dell'intera raccolta differenziata; percentuali significative riguardano anche la carta (28,7 per cento della raccolta differenziata) e il vetro (18,5 per cento). In provincia di Bergamo operano tre impianti di compostaggio (Calcinato, Grassobbio e Ghisalba), per una capacità complessiva di circa 300 tonnellate al giorno; sono attive due discariche (Pontirolo Nuovo e Costa di Mezzate) che nel 1998 hanno smaltito 365.575 tonnellate di rifiuti; è infine attivo un impianto di termo-

¹⁰ Cfr. l'allegato 2.

distruzione, a Bergamo, che nel 1998 ha trattato 37.606 tonnellate di rifiuti.

3.1.2. *Provincia di Brescia*

Nel 1998 la raccolta differenziata in questa provincia ha riguardato il 19 per cento del totale dei rifiuti prodotti (544.963 tonnellate), con un incremento del 24,9 per cento sul 1997. La maggiore incidenza sul totale della raccolta differenziata è stata fatta registrare dalla carta (34,9 per cento); la frazione umida rappresenta circa il 31 per cento, mentre il vetro ha una quota del 12,3 per cento. In provincia di Brescia operano tre impianti di compostaggio (Bagnolo Mella, Chiari, Orzinuovi), per una capacità complessiva di 386 tonnellate al giorno; esistono cinque discariche (Rovato, Calcinato, Montichiari, Castrezzato e Provaglio d'Iseo), che nel 1998 hanno smaltito complessivamente circa 435.000 tonnellate di rifiuti. È inoltre attivo l'inceneritore di Brescia, dove sono state trattate nel 1998 186.585 tonnellate di rifiuti.

3.1.3. *Provincia di Como*

In questa provincia la raccolta differenziata ha rappresentato nel 1998 il 26,7 per cento sul totale dei rifiuti prodotti (225.498 tonnellate), con un incremento del 12,9 per cento sul 1997. La frazione umida ha rappresentato il 28 per cento della raccolta differenziata; il vetro ha inciso per il 24,5 per cento e la carta per il 19 per cento. Sono attivi in provincia quattro impianti di compostaggio (Anzano del Parco, Cirimido, Vertemate e Villa Guardia), con una potenzialità complessiva di quasi 300 tonnellate al giorno; esiste inoltre l'impianto di termodistruzione di Como, che nel 1998 ha trattato 59.320 tonnellate di rifiuti.

3.1.4 *Provincia di Cremona*

La raccolta differenziata in questa provincia ha riguardato il 28,2 per cento dei rifiuti prodotti nel 1998 (152.434 tonnellate), con un incremento percentuale sul 1997 dell'11,6 per cento. La quota più significativa è rappresentata dalla carta (35,4 per cento sul totale della raccolta differenziata); la frazione umida rappresenta il 30,8 per cento e il vetro il 23,2 per cento. In provincia di Cremona esiste una discarica (Malagnino), che nel 1998 ha smaltito 90.885 tonnellate di rifiuti, ed un termodistruttore (Cremona), che ha trattato 31.167 tonnellate.

3.1.5. *Provincia di Lecco*

In quest'area la raccolta differenziata nel 1998 ha riguardato il 38,1 per cento del totale dei rifiuti prodotti (131.073 tonnellate), con un incremento sul 1997 pari al 29,3 per cento. Nel 1999 le autorità provinciali

hanno comunicato che stimano il raggiungimento di una quota ben superiore al 40 per cento.

La quota più significativa è rappresentata dalla frazione umida (28,5 per cento sul complesso della raccolta differenziata); il vetro ha inciso per il 22 per cento e la carta per il 18,3 per cento. In provincia esiste un impianto di compostaggio (Ballabio), che ha una potenzialità di 10 tonnellate al giorno, e l'impianto di termodistruzione di Lecco, che nel 1998 ha trattato 62.704 tonnellate di rifiuti.

3.1.6. *Provincia di Lodi*

La raccolta differenziata in questa provincia ha riguardato il 32,4 per cento dei rifiuti prodotti (85.527 tonnellate), con un incremento del 10,2 per cento sul 1997. La frazione umida ha rappresentato il 38 per cento della raccolta differenziata; la carta ha fatto rilevare un'incidenza del 32,3 per cento e il vetro del 16,7 per cento. In provincia è attivo un impianto di compostaggio (S. Rocco al Porto), che ha una potenzialità di 64 tonnellate al giorno; è inoltre attiva una discarica a Cavenago d'Adda, dove nel 1998 sono state smaltite 59.301 tonnellate di rifiuti.

3.1.7. *Provincia di Mantova*

In questa provincia la raccolta differenziata ha rappresentato il 25,4 per cento sul totale dei rifiuti prodotti (169.417 tonnellate), con un incremento del 22,8 per cento sul 1997. La parte più significativa è stata rappresentata dalla frazione organica, che ha rappresentato il 42,5 per cento della raccolta differenziata; la carta ha fatto segnare un'incidenza del 30,6 per cento e il vetro del 19,4 per cento. In quest'area sono attivi tre impianti di compostaggio (Castiglione delle Stiviere, Ceresara e Mantova), con una capacità complessiva di 129 tonnellate al giorno; sono inoltre attive tre discariche (Mariana Mantovana, Monzambano e Pieve di Coriano), che hanno smaltito 47.360 tonnellate di rifiuti.

3.1.8. *Provincia di Milano*

La produzione complessiva di rifiuti urbani registrata nella provincia di Milano al 1998 è di 1.737.952 tonnellate, con un incremento percentuale su base annua del 3,65 per cento rispetto al 1997 (*trend* di crescita comunque in diminuzione rispetto alla variazione percentuale del biennio precedente 1996-1997: + 5,38 per cento).

La produzione *pro capite* di rifiuti urbani si attesta attorno al valore di 1,26 chilogrammi per abitante e per giorno, leggermente superiore al valore medio regionale.

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta al 1998 si è attestata su valori superiori al 36 per cento, con un incremento di oltre il 12 per cento rispetto al 1997 (dato della raccolta differenziata del 1997 pari al 32,35 per cento). Nel corso dell'ultimo quadriennio le raccolte se-

parate di materiali hanno avuto uno sviluppo di notevole rilievo, facendo registrare un passaggio dal valore percentuale del 13,55 per cento nel 1995 all'attuale 36,26 per cento (dato 1998).

Le indicazioni di dettaglio sull'andamento della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate, indicate sia in quantitativi assoluti che percentuali e *pro capite* per le principali frazioni merceologiche raccolte separatamente, sono riportati nei prospetti che seguono, estratti dal rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sui rifiuti.

3.1.8.1. *Il sistema impiantistico provinciale di trattamento e smaltimento*

Relativamente al sistema di smaltimento finale dei rifiuti urbani e delle loro frazioni in impianti di scarico controllato, la provincia di Milano conferisce nelle due discariche attive site sul proprio territorio, nel comune di Vizzolo Predabissi e nel comune di Inzago, che presentano complessivamente al 1998 una volumetria residua di circa 1.100.000 metri cubi.

La discarica sita in Vizzolo Predabissi, di titolarità del comune ed in gestione alla società *West Italia* spa, è autorizzata alla ricezione di rifiuti urbani ed assimilabili e nel 1998 ha ricevuto 169.121 tonnellate complessive di rifiuti urbani ed assimilabili, suddivisi per tipologia come specificato nel dettaglio della corrispondente tabella allegata. Del quantitativo totale smaltito al 1996 (pari a 231.337 tonnellate) ben 216.504 tonnellate erano di provenienza provinciale, mentre nel 1997 i rifiuti urbani provinciali trattati sono stati 56.731 tonnellate, cui vanno poi sommate le altre tipologie di rifiuto (spazzamento strade, inerti, eccetera). L'attuale volumetria residua della discarica di Vizzolo Predabissi è piuttosto esigua (circa 150.000 mc) e ne è previsto un rapido esaurimento.

La discarica di Inzago, di titolarità ed in gestione alla *Transec* srl, destinata alla ricezione dei soli rifiuti urbani assimilabili, ha smaltito, al 1998, 311.276 tonnellate di rifiuti interamente di provenienza provinciale. Presenta attualmente una potenzialità residua di 1.000.000 mc, con previsione di esaurimento per il 2001.

Riguardo agli impianti di termoutilizzazione, la provincia di Milano risulta attualmente dotata di sei impianti.

Al 1998 la potenzialità, registrata in provincia di Milano negli impianti esistenti, ammonta a 905 tonnellate giornaliere, le potenzialità autorizzate raggiungono le 2.500 tonnellate al giorno, mentre il complesso delle potenzialità di smaltimento mediante termoutilizzazione definito dal nuovo piano regionale è contenuto a 2.080 tonnellate giornaliere, in considerazione del carattere transitorio dell'impianto di Abbiategrasso (in fase di *revamping* con funzionamento previsto fino all'avvio del forno di Parona, Pavia) e di quello di Milano, via Zama.

Nel 1998 sono state smaltite per termodistruzione 244.104 tonnellate di rifiuti urbani ed assimilabili, di cui circa 9 mila tonnellate di rifiuti ospedalieri.

In particolare, relativamente ai dati di esercizio, si sottolinea quanto segue:

1) la potenzialità autorizzata per l'impianto di Milano Silla è suddivisa in due linee da 600 tonnellate al giorno: la prima funziona attualmente a 360 tonnellate al giorno, mentre la seconda ha ottenuto l'autorizzazione del CRIAL ed è al vaglio degli uffici regionali l'autorizzazione all'esercizio;

2) l'impianto di Sesto S. Giovanni, autorizzato con ordinanza del commissario straordinario provinciale, è attualmente in fase di ristrutturazione;

3) degli impianti autorizzati dal commissario straordinario per la provincia di Milano, solo l'impianto di Trezzo d'Adda è in fase di realizzazione.

Gli impianti di selezione della provincia di Milano hanno una potenzialità autorizzata di 3.400 tonnellate giornaliere, mentre la potenzialità trattata giornalmente negli impianti in funzione al 1998 ammonta a 1.794 tonnellate (non attivi, in questa data, gli impianti dei comuni di Corbetta e Monza).

Riguardo agli impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, la situazione autorizzativa garantirà, a regime, una potenzialità complessiva di 968 tonnellate giornaliere. Gli impianti esistenti non sono tutti funzionanti al 1998: Milano Amsa (ex Maserati) gestita dal consorzio Milano Pulita non era attivo ed il secondo impianto Amsa, a Muggiano, non ha svolto l'attività nel corso dell'anno. L'unica potenzialità esercitata in provincia (pari a 12 tonnellate al giorno) è stata svolta dall'impianto nel comune di Corbetta, gestito dalla SCR spa.

3.1.8.2. *Le scelte della giunta regionale sugli impianti esistenti in provincia*

Il disegno di legge regionale di modifica della legge regionale n. 21 del 1993 individua nel confine provinciale la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, ed identifica il complesso degli impianti, confermati dalla pianificazione provinciale, esistenti o autorizzati, e quelli per i quali sono previsti degli ampliamenti. Inoltre sono indicati gli ambiti di bacino degli impianti sia esistenti che di nuova realizzazione.

Le indicazioni generali di tale atto concernono lo sviluppo dei servizi di raccolta differenziata sino agli obiettivi di piano con eventuali previsioni delle infrastrutture di gestione delle frazioni recuperabili, l'attuazione della raccolta secco-umido a partire da utenze particolari.

In merito all'individuazione degli impianti dell'ambito di Milano, le indicazioni regionali recepiscono la necessità, indicata dalla programmazione provinciale, di integrazione degli impianti di compostaggio della frazione verde, essendo già autorizzati impianti di compostaggio della frazione organica da rifiuti urbani per una potenzialità idonea, a regime, al trattamento della frazione umida proveniente dalle raccolte separate (in-

fatti ipotizzando un tasso massimo tendenziale di raccolta differenziata del 50 per cento, e stimando la presenza di frazione organica nel rifiuto urbano pari a circa il 30-40 per cento in peso, il quantitativo di organico derivato dalle raccolte differenziate risulta coperto dalla potenzialità degli impianti autorizzati per tale frazione, che è appunto superiore alle 900 tonnellate giornaliere).

3.1.9. *Provincia di Pavia*

In questa provincia la raccolta differenziata nel 1998 ha riguardato il 14,2 per cento del totale dei rifiuti prodotti (266.568 tonnellate), con un incremento rispetto al 1997 del 38,6 per cento. La frazione umida ha rappresentato il 32,8 per cento della raccolta differenziata, la carta il 28,9 per cento e il vetro del 15,1 per cento. Sono attivi in provincia tre impianti di compostaggio (Corteolona, Ferrera Erbognone e Vidigulfo), con una capacità complessiva di 202 tonnellate al giorno; operano inoltre due discariche (Corteolona e Gamboldò), che nel 1998 hanno smaltito 183.382 tonnellate di rifiuti.

3.1.10. *Provincia di Sondrio*

La raccolta differenziata in questa provincia ha riguardato il 24,2 per cento del totale dei rifiuti prodotti (62.880 tonnellate), con un incremento del 17 per cento sul 1997. La quota più significativa è stata rappresentata dalla carta (42,2 per cento), mentre il vetro ha fatto segnare un'incidenza del 34,1 per cento e la frazione umida del 10,1 per cento. In provincia è attivo un impianto di compostaggio (Cedrasco), che ha una potenzialità di 50 tonnellate al giorno; è inoltre attiva una discarica (Saleggio di Teglio), che nel 1998 ha smaltito 53.428 tonnellate di rifiuti.

3.1.11. *Provincia di Varese*

In quest'area la raccolta differenziata ha raggiunto la quota del 31,3 per cento sul totale dei rifiuti prodotti (352.091 tonnellate al giorno), con un incremento sul 1997 del 25,9 per cento. La frazione umida ha rappresentato il 40,9 per cento della raccolta differenziata, la carta il 23,6 per cento e il vetro il 10,2 per cento. Sono attivi in provincia tre impianti di compostaggio (Casteseprio, Besano e Origgio), con una capacità complessiva di 53 tonnellate al giorno; è attiva una discarica (Gorla Maggiore), che nel 1998 ha smaltito 344.923 tonnellate di rifiuti. Opera infine un termodistruttore (Busto Arsizio), che nel 1998 ha trattato 27.515 tonnellate di rifiuti.

3.2. *I rifiuti speciali: la situazione*

Per quanto concerne questa tipologia di rifiuti, va segnalato come fino al 30 agosto 1998 sono rimaste attive le gestioni commissariali rela-

tive agli interventi diretti a fronteggiare la situazione di Lacchiarella e Dresano. In effetti, dopo quella data, dagli atti in possesso della Commissione, risultano completati gli interventi per fronteggiare la situazione emergenziale.

Secondo il primo rapporto sui rifiuti speciali – presentato nel novembre 1999 dall'Anpa e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti – in Lombardia nel corso del 1997 sono state prodotte 11.989.564 tonnellate di rifiuti speciali; di queste, 831.983 tonnellate sono classificate quali 'pericolosi'. Per quanto concerne le capacità di smaltimento di questi rifiuti in Lombardia, nel 1997 1.938.357 tonnellate sono state trattate con recupero di materiale; 30.503 tonnellate sono state incenerite; 4.827.962 tonnellate sono state smaltite in discarica; 295.910 tonnellate sono state compostate.

4. La situazione degli impianti

La Commissione ha visitato – come illustrato in apertura – alcuni siti, ritenuti significativi ai fini di una rappresentazione delle fasi del ciclo delle diverse tipologie di rifiuti.

4.1. L'impianto Cobeia per il recupero delle plastiche di Levate (BG)

L'impianto di proprietà della società Cobeia Spa opera, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, nella messa in riserva, nella successiva selezione ed adeguamento volumetrico dei contenitori in plastica per liquidi. La Cobeia svolge sin dal 1996 la sua attività in conto lavorazione per il Corepla (ex Replastic), con il quale ha stipulato un apposito contratto. La capacità di lavorazione dei rifiuti in arrivo è stata di 18 mila tonnellate nel 1998 e si avvia ad essere di 19 mila tonnellate per il 1999. I rifiuti sono quelli provenienti dalla raccolta differenziata urbana e consistono in contenitori in PET, PE, PVC, sacchetti di PE ed altre tipologie non riciclabili. I materiali recuperati dalla Cobeia sono inviati ad aziende di riciclo indicate dal Corepla. Il costo di selezione dei materiali è di 330 lire al chilogrammo, quello di eventuale trattamento interno (movimentazione ed adeguamento volumetrico) di 60 lire al chilogrammo. L'impianto di selezione delle plastiche ha una potenzialità di 6 tonnellate per ora. Dello schema di flusso fanno parte una fossa di carico, un nastro trasportatore, un vaglio rotante, presse per l'imballaggio di sacchetti in polietilene, silos di stoccaggio, tramogge di raccolta dei prodotti selezionati, compattatori e macchinari per la movimentazione. I contenitori in plastica per liquidi sono selezionati in modo semiautomatico per tipologia di colori e di polimero, utilizzando anche manodopera specializzata. I materiali non riciclabili vengono avviati a discarica controllata.

A proposito di questo impianto, va segnalato anche l'interessante sistema di organizzazione del lavoro utilizzato dalla società, che attualmente impiega circa 90 persone in regime di *part-time*: viene pertanto offerta una possibilità di impiego a soggetti (come studenti universitari o casalinghe) che operano per complessive 12 ore settimanali suddivise su tre turni, si-

stema compatibile con le altre attività svolte e, al tempo stesso, con un efficace funzionalità dell'impianto. Il *turn-over* dei dipendenti destinati al nastro e ai macchinari è assai elevato.

4.2. *Impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani della Silea*

L'impianto è ubicato a Valmadrera (Lc) ed è gestito dalla società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente (Silea), che attua la gestione integrata dei Rsu per novanta comuni del territorio di Lecco. La Silea cura la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso una serie di aziende di cui detiene quote societarie (Seruso, Seam, Ridam, Acquaria, Il Trasporto, Ecoarma).

Il totale di rifiuti movimentati dall'azienda nel 1998 ammonta a 130 mila tonnellate. I rifiuti inceneriti nel 1998 sono stati in media 214 tonnellate al giorno. L'impianto di incenerimento è dotato di sistemi di combustione, postcombustione ed abbattimento polveri con elettrofiltro. Il *management* dell'azienda ha riferito che le ceneri della combustione e le polveri dell'elettrofiltro vengono inviate all'Ecodeco per lo smaltimento, previa inertizzazione. Il sistema di gestione integrata realizzato dall'azienda, anche in relazione alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel 1998 (31,6 per cento), appare di buon livello. Perplessità emergono in merito alla dispersione in atmosfera dei fumi di combustione, data la localizzazione del sito di incenerimento che non è apparso del tutto idoneo (fondovalle, circondato da alte montagne).

4.3. *Impianto di selezione del consorzio Milano Pulita (area ex Maserati)*

L'impianto di selezione e trattamento aerobico della frazione organica dei rsu è stato realizzato per far fronte alla situazione di emergenza dei rsu della città di Milano nel periodo 1995-1996. In tale periodo, infatti, circa 30 mila tonnellate di rifiuti erano sparse per la città senza alcuna specifica destinazione. L'impianto, che sorge nell'area della *ex* Maserati di via Rubattino e opererà fino a non oltre il 2001 quando sarà attivato il nuovo inceneritore Amsa di Figino, è stato oggetto di vivaci proteste della popolazione della zona, che lamentava una sgradevole presenza di cattivi odori che attiravano mosche ed insetti in quantità anomala. Il problema degli odori è stato risolto dal consorzio attraverso l'installazione di un biofiltro a letto torbiero. Del consorzio Milano Pulita fanno parte la Gesenu, La Maddalena, la Secit, la Daneco gestione impianti. Le 350 tonnellate al giorno di rsu (la potenzialità dell'impianto è di 500 tonnellate al giorno) che vengono consegnate all'impianto dall'Amsa di Milano vengono sottoposte a selezione della frazione secca ed umida.

La frazione umida, a sua volta, viene compostata ed utilizzata per il ripristino ambientale e come ammendante. L'Amsa gestisce, alla fine del ciclo di separazione e compostaggio, i materiali ottenuti.

4.4. *Il sito di Ponte Nossa (Bg)*

La società Ponte Nossa spa, di cui sono socie, tra gli altri, società dei gruppi Lucchini e Bus, è titolare di un impianto sito nell'omonima località in provincia di Bergamo, in cui viene processata gran parte delle polveri di abbattimento delle acciaierie lombarde (specie quelle della provincia di Brescia) e di altre regioni, tra cui il Veneto. Dal processo è possibile ricavare ossido di zinco grezzo. L'impianto tratta circa 80 mila tonnellate l'anno di polveri e scorie metalliche e, a detta del *management* dell'azienda, si ha l'intenzione di chiederne l'ampliamento alle autorità regionali al fine di raddoppiarne la capacità, trattando di fatto quasi tutto il quantitativo nazionale di polveri di abbattimento per i fumi di acciaieria. Gravi situazioni di contaminazione del fiume Riso, che scorre di fronte all'ingresso dell'azienda, sono state segnalate dalla popolazione nel recente passato. La produzione di ossido di zinco grezzo consiste in un lavaggio preliminare della carica d'impianto teso ad eliminare la presenza di cloruri e di fluoruri. Al lavaggio segue poi un processo termico (arrostimento), che porta all'ottenimento del materiale grezzo, finora inviato in Sardegna all'Enirisorse di Portovesme per il recupero dello zinco metallico.

La tecnologia utilizzata appare obsoleta e fatiscente e non pochi sono i problemi evidenziati nel corso della visita della Commissione. Il rendimento del processo di ottenimento dell'ossido di zinco grezzo non è molto alto e circa il sessanta per cento della carica d'ingresso diventa scoria da smaltire in discarica controllata interna che, nel corso del sopralluogo, è apparsa mal gestita (assenza di compattamento e di captazione delle acque di dilavamento, trascinarsi di materiali al di fuori del manto di impermeabilizzazione, nelle zone a monte e a valle del sito, eccetera) e collocata nell'alveo di un rio, in maniera tale da comportare gravi problemi in caso di eventi alluvionali. Questa discarica – autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – di fatto accoglie scorie ricche in metalli tossici (cadmio, nichel, piombo, zinco) che non essendo inertizzate potrebbero non rispettare i limiti di cessione previsti dalla normativa, dovendo quindi essere avviate a discariche più idonee. L'impianto di trattamento delle acque di percolazione della discarica e di lavaggio della carica d'impianto è di tipo chimico-fisico: data la composizione dei rifiuti, però, non si ritiene che la tecnologia depurativa adottata sia la più idonea. Anche i problemi di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro lasciano molto a desiderare data la presenza costante, nell'aria, di aerosol di polveri di calce. Non è parso alla Commissione che il controllo da parte dell'autorità preposta sia efficace.

4.5. *Il sito della ex Raffineria Agip di Rho (Mi)*

4.5.1. *La storia del sito*

L'attività di raffinazione del grezzo, iniziata negli anni cinquanta in un'area estesa per 130 ettari, tra i territori dei comuni di Rho e di Pero,

a nord est del comune di Milano, cessa nel 1992. Le operazioni di bonifica degli impianti hanno inizio nel 1993 e, dopo una serie di ispezioni e di indagini sulla falda sotto il controllo delle autorità preposte alla tutela ambientale, l'acquifero superficiale viene messo in sicurezza tramite la realizzazione di barriere di intercettazione e di pozzi di emungimento. In considerazione delle diverse caratteristiche idrogeologiche e di contaminazione dell'area, questa viene divisa in tre settori omogenei su cui effettuare in tempi successivi le operazioni di bonifica. Nel 1994 si realizza un accordo tra l'azienda, gli enti locali e l'ente fiera per la riqualificazione del sito e l'utilizzazione dello stesso quale polo esterno della fiera di Rho-Pero. Un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla provincia di Milano, e di cui fanno parte l'azienda, la regione, la provincia ed i comuni di Rho e di Pero, predispone un progetto globale di bonifica, dopo aver effettuato uno studio di caratterizzazione chimica ed idrogeologica del sottosuolo. Nel 1998 viene affidata alla Foster Wheeler Environmental Italia la progettazione dei sistemi di bonifica ed ha inizio l'attività di bonifica subito dopo l'approvazione del progetto da parte delle autorità di controllo. La demolizione degli impianti viene condotta nel periodo 1998-1999 dalla società Montalbetti. Nel 1999, infine, il progetto di bonifica interagisce con il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità: le operazioni di bonifica, secondo i programmi concordati con le autorità, dovranno completarsi entro il 2006 con un costo complessivo di 200 miliardi.

4.5.2. Le operazioni di smantellamento e di bonifica

Lo smantellamento delle apparecchiature e degli impianti era in fase di piena realizzazione da parte della Montalbetti durante il sopralluogo della Commissione. Lo smantellamento e la decontaminazione delle strutture contenenti amianto è curato dal consorzio Ciessea secondo un piano che è apparso ben dettagliato.

Il *management* aziendale ha provveduto ad illustrare, per grandi linee, le operazioni di bonifica del sito, precedute da *tests* di estrazione di vapori dal suolo in diversi punti dell'area, al fine di ottenere informazioni sulle metodologie di bonifica da adottare. Nella zona vadosa verranno utilizzati il *soil vapor extraction* (seguito da un processo di ossidazione termica dei vapori costituiti da solventi organici volatili) ed il *bioventing*. Il terreno superficiale, eventualmente contaminato, verrà sottoposto invece a trattamento di *landfarming* o a trattamento in *biopile*. Per la zona di transizione della falda freatica è prevista un'estrazione integrata multifase. Infine, per l'acquifero freatico verranno utilizzate principalmente le tecnologie di *air sparging*, di *pump and treat* e di recupero del prodotto in libero galleggiamento sulla falda (*floating*). Sono state già realizzate sette stazioni di aspirazione-compressione asservite a 27 pozzi di bonifica per attività di *soil vapor extraction* e *bioventing*, due stazioni di compressione asservite a 56 pozzi per attività di *air sparging*, un impianto di ossidazione dei solventi organici volatili ed una rete di monitoraggio dei sistemi di bonifica.

L'illustrazione delle modalità di bonifica non ha del tutto convinto i componenti della Commissione, e numerosi dubbi sono sorti a proposito dei sistemi di *landfarming* (i tempi di biodegradazione ipotizzati appaiono infatti troppo ottimistici) e di *bioventing* che, a detta del rappresentante della *Foster Wheeler* sarebbero in grado di eliminare dal sottosuolo anche i prodotti pesanti: i riscontri reperibili in letteratura non appaiono, infatti, in linea con quanto affermato.

4.6. *Gli impianti della Ecodeco*

Le attività dell'Ecodeco sono polifunzionali e si articolano principalmente attraverso i seguenti moduli operativi: Ecolombardia 18 (impianto di inertizzazione e di discarica controllata), Ecolombardia 4 (termodistruzione), Fertilvita (recupero di biomasse provenienti da fanghi di depurazione civile e di residui agroalimentari, ed utilizzo per uso agricolo), siti di discarica (Bergamo, Comacchio, Pontirolo, Cavriana), centri di stoccaggio provvisorio (Robassomero, Novedrate) ed un impianto di bioessiccazione dei rifiuti urbani a Corteolona (PV). Completano la struttura modulare un laboratorio di analisi (Sistema Ambiente) e una serie di mezzi utilizzati per il recupero degli oli, per la decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB e per la bonifica dei siti contaminati. La quantità annua di rifiuti smaltiti o recuperati dalla Ecodeco ammonta a circa 900 mila tonnellate. Durante il sopralluogo della Commissione si è presa visione dell'impianto di biocubi di Giussago e si sono approfonditi con i tecnici dell'azienda alcuni aspetti relativi all'inertizzazione, da parte dell'Ecodeco, dei residui derivanti dal recupero delle batterie al piombo effettuato dalla Enirisorse di Paderno Dugnano.

4.6.1. *Gli impianti di produzione dei biocubi*

Gli impianti di Giussago e di Corteolona trattano rifiuti solidi urbani per un totale corrispondente a 400 mila abitanti equivalenti. Il rifiuto urbano tal quale, in arrivo all'impianto, viene tritato, omogeneizzato e sottoposto ad una fase di fermentazione nel corso della quale i vapori organici, misti a vapor d'acqua, sono convogliati ad un biofiltro costituito da un letto di torba. Il materiale viene quindi pressato in cubi e può essere avviato in discarica controllata o ad una centrale termica come rdf. La tecnologia d'impianto si ispira al decreto ministeriale 8 agosto 1994, n. 438, ormai superato dalla nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti. Non ha più senso infatti inviare a smaltimento un rifiuto che, pur se stabilizzato, ha un contenuto residuo di materiale organico che non è più possibile smaltire in discarica a partire dal primo gennaio 2000. L'alternativa di bruciare il materiale in impianti di combustione meno costosi, rispetto ad un normale inceneritore lascia inoltre perplessi dato il suo contenuto di metalli i cui ossidi volatili si troveranno nei fumi di emissione, con pregiudizio per la qualità dell'aria.

4.6.2. L'impianto di inertizzazione

L'azienda possiede un impianto fisso di inertizzazione e strutture mobili (tipo betoniere), con le quali realizza in campo la stabilizzazione di materiali semiliquidi o solidi ad alta cessione di inquinanti. Ha lasciato molti dubbi, nel corso della visita della Commissione, la spiegazione fornita dal responsabile tecnico dell'azienda circa il ricorso generalizzato al cemento quale *chemical* di inertizzazione di ogni sorta di rifiuti industriali di matrice, sia organica (idrocarburi, oli, solventi) che inorganica (miscele di sali e composti metallici). Tale inertizzazione, infatti, se applicata a residui idrocarburici (che notoriamente non reagiscono chimicamente con la miscela cementizia) dovrebbe prevedere, se mai, un trattamento preventivo del rifiuto con ossidanti forti e quindi con costi di trattamento assai più alti di quelli praticati sul mercato. Inoltre, è noto dalla letteratura specializzata che la presenza di sostanze organiche nel rifiuto da inertizzare ostacola la presa del cemento e può anzi provocare contaminazione dell'ambiente, in quanto tali sostanze, data la temperatura del mezzo di trattamento, evaporano. La Commissione ha verificato che l'applicazione di tale trattamento a miscele di ebanite contenenti piombo ottenute dalle batterie esauste della Enirisorse di Paderno Dugnano si è rivelata assai negativa in termini di *test* di cessione e conseguente smaltimento in discariche non idonee ad accogliere un materiale con cessioni di piombo oltre il limite di legge. In conclusione, i trattamenti di inertizzazione praticati dall'azienda non appaiono sufficientemente validi da un punto di vista tecnico.

4.7. L'inceneritore della BASF

La Basf di Caronno Pertusella (Va) è un'azienda che produce vernici ed inchiostri *offset* per libri d'arte. L'area di produzione e le strutture accessorie si estendono su una superficie di quattro ettari. Nel settore nord-ovest è presente un'area di stoccaggio di rifiuti in cui è anche installato un impianto di termodistruzione progettato nel 1991, di tipo modulare, in grado di bruciare nel tempo non solo effluenti gassosi ma anche liquidi. L'azienda si avvale per la gestione dell'impianto di due decreti di VIA (rispettivamente del 1995 e del 1996) e del decreto della giunta regionale n.VI/25540 del 28 febbraio 1997. L'impianto è ben realizzato e rispetta anche le norme di sicurezza. La capacità nominale di combustione è di mille tonnellate anno di acque contaminate e di 250 tonnellate anno di solventi. L'impianto è dotato di camera di combustione e di *post-combustione* e di un sistema di filtraggio delle emissioni, prima del loro rilascio in atmosfera.

4.8. L'impianto pilota Pirelli per la produzione e la commercializzazione del CDR

La Pirelli Ambiente del Gruppo Pirelli ha brevettato un impianto pilota per la produzione di energia dalla combustione del Cdr (combustibile

derivato dai rifiuti). Il progetto consta di due fasi distinte, la prima è quella del trattamento a freddo dei rifiuti per ottenere il Cdr, la seconda consiste nella combustione del Cdr nelle centrali termoelettriche per la produzione di energia elettrica. Il Cdr è ottenuto da un mix di RSU tal quali (500 tonnellate al giorno), di plastica (50 tonnellate al giorno) e di pneumatici usati (60 tonnellate al giorno). La produzione del Cdr (312 tonnellate al giorno) comporta anche il recupero di 20,5 tonnellate al giorno di metalli, di 215 tonnellate al giorno di frazione organica umida e di 35,5 tonnellate al giorno di scarti da avviare in discarica. Le prove sperimentali d'impianto effettuate in una campagna del 1997 da parte dell'Enea mostrano che la combustione del Cdr è in grado di assicurare il rispetto dei limiti stringenti della normativa sulle emissioni in atmosfera e che il rendimento termico è del tutto simile a quello del carbone utilizzato attualmente dall'Enel in termini di potere calorifico. Vi sono inoltre vantaggi, rispetto al carbone tradizionale di una migliore qualità delle emissioni e di un costo di mercato del combustibile competitivo.

4.9. *L'impianto di stoccaggio della ditta Ghiraf di Annicco (CR)*

Nell'impianto della società Ghiraf di Annicco (CR) vengono stoccati rifiuti denominati «scorie saline di seconda fusione» e «polveri e particolato» che ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono codificati rispettivamente con codice CER 100308 (rifiuti speciali pericolosi) e codice CER 100312 (rifiuti speciali non pericolosi). Lo stoccaggio di tali materiali è propedeutico al recupero di cloruro di sodio e di ossido di alluminio (dalle scorie saline di seconda fusione) che verrà realizzato tra non molto tempo. Le operazioni che verranno effettuate – la macinazione del materiale tramite mulini, la dissoluzione e il conseguente trattamento chimico – non essendo disponibili le necessarie autorizzazioni in materia di rumore e di emissioni gassose, potranno costituire, all'avviamento dell'impianto di recupero, gravi rischi per le popolazioni esposte, le cui abitazioni sono in prossimità dell'impianto stesso. Non è risultato nemmeno chiara alla Commissione la destinazione finale degli scarti di lavorazione. Si ritiene che tale azienda abbia tutte le caratteristiche che permettono di classificarla come «Industria insalubre di prima classe» e che quindi le attività di recupero in fase di avviamento potrebbero essere non compatibili con l'attuale localizzazione del sito.

4.10. *L'impianto di compostaggio di San Rocco al Porto (Lo)*

L'impianto sorge su un'area di proprietà della società Biogeco ed opera in regime di concessione data dal comune di San Rocco al Porto¹¹.

¹¹ Si osservi che i titolari sono persone note all'autorità giudiziaria per una serie di precedenti penali relativi sia a reati contro il patrimonio che contro l'ambiente. La Commissione sul luogo ha dovuto constatare anche l'approssimativa applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

La prima delibera della regione Lombardia (n. 68461 del 18 maggio 1995) autorizzava per due anni il comune di San Rocco, in via sperimentale, alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e compostaggio degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico o privato su area Biogeco e per un totale da trattare di 6000 tonnellate all'anno. Successivamente, con delibera del 21 maggio 1997 n. 294, la provincia di Lodi rinnovava l'autorizzazione dell'impianto aumentando nel contempo la capacità di trattamento a 10.000 tonnellate per anno e comprendendovi (a seguito anche degli sviluppi normativi derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997) l'autorizzazione al trattamento della frazione umida organica dei Rsu da raccolta differenziata per 1000 tonnellate per anno. Successive ordinanze del 5 novembre 1997 e del 2 ottobre 1998 facevano aumentare le quantità da trattare di 2500 tonnellate per anno, includendo tra le tipologie di rifiuti da conferire gli scarti alimentari collettivi domestici e da mercatali. L'ultima autorizzazione, del 27 novembre 1998 n. 377, ha mantenuto tutte le precedenti prescrizioni fino al 31 maggio 2000. L'impianto è costituito da una serie di apparecchiature di vagliatura, di aspirazione (leggera depressione) degli odori e successivo trattamento di *scrubbing*. Le eventuali plastiche presenti nel materiale in ingresso vengono aspirate per differenza di peso specifico in un collettore anch'esso in leggera depressione. Con determinazione n. 115 del 24 marzo 1999 la provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 94 del 1980, ha diffidato il comune di San Rocco ad adeguarsi entro 45 giorni dalla data di notifica alle norme tecniche di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Oggi l'impianto non è ancora adempiente ai requisiti del decreto presidenziale n. 203 del 1988 in tema di emissioni atmosferiche ed è in attesa di specifica autorizzazione.

4.11. *Il caso di radiocontaminazione dello stabilimento Alfa Acciai spa di Brescia*

Molta preoccupazione aveva destato nell'opinione pubblica la notizia che, nel maggio 1997, l'azienda Alfa Acciai spa aveva subito un episodio di inquinamento radioattivo da cesio 137 e dal cobalto 50.

Si saprà più tardi che, nonostante la radiocontaminazione avesse interessato più reparti di produzione, la maggiore radioattività era stata rilevata prevalentemente in due linee di processo dell'impianto di fusione dei rottami ferrosi.

Le circostanze delle modalità di rinvenimento della presenza di radioattività nell'azienda, aveva suscitato un notevole interesse dei componenti la Commissione, i quali memori di altri episodi di radiocontaminazione verificatisi nei primi anni 90 nelle provincie di Brescia e di Varese in stabilimenti di lavorazione di rottami di alluminio, hanno ritenuto di dover effettuare un sopralluogo nello stabilimento dell'azienda Alfa Acciai spa per apprendere direttamente dal *management* i particolari dell'episodio

ed i successivi accorgimenti tecnici messi in atto per scongiurare il verificarsi di fatti analoghi.

Dai colloqui è emerso che la radiocontaminazione era stata individuata perché la ditta Ponterosso spa della provincia di Bergamo, alla quale l'azienda Alfa Acciai aveva inviato un carico di polveri pellettizzate, aveva effettuato, sull'autocarro in ingresso, un monitoraggio radiometrico della merce, rilevando la presenza di radioattività. L'autocarro e la merce furono respinti e rimandati alla società Alfa Acciai.

Fu così appurato che all'interno dello stabilimento vi erano almeno due zone dove si evidenziava una radiocontaminazione con valori piuttosto significativi. Ulteriori indagini radiometriche all'interno dello stabilimento, hanno evidenziato che la radiocontaminazione era scaturita dalla fusione di due sorgenti, una di cesio 137 e l'altra di cobalto 60, che erano entrate in fabbrica nascoste in un carico di rottami metallici.

Le zone dove si riscontrava la maggiore radioattività erano l'impianto di depurazione fumi (cesio 137), alcune cataste di acciaio e le polveri pellettizzate (cobalto 60). Una vasta attività di controllo all'esterno dell'azienda ha consentito di appurare che l'impianto filtrante ad alta efficienza non aveva permesso la fuoriuscita di radioattività nell'ambiente. Stime di dose agli operatori dell'intero ciclo produttivo hanno dato valori di irradiazione esterna molto bassi e variabili tra un *microsievert* ed alcune decine di *microsievert*, con eccezione di due situazioni lavorative in cui i valori stimati erano dell'ordine dei 100 *microsievert*. La dose complessiva assorbita dalla popolazione è stata stimata essere molto al di sotto dei valori limite previsti, per individui per anno, dalla normativa vigente.

La regione Lombardia, tempestivamente informata dall'azienda e dall'autorità sanitaria di zona, forte dell'esperienza maturata in conseguenza di episodi analoghi, ha subito organizzato un gruppo di lavoro per la gestione dell'evento. Il gruppo di lavoro ha immediatamente

5. Le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Nella regione Lombardia numerosi impianti di smaltimento o gestione di rifiuti hanno attirato l'attenzione degli organi di polizia giudiziaria e, di conseguenza, della magistratura. L'attività principale degli inquirenti sembra essere stata rivolta, contrariamente a quanto avvenuto in altre regioni¹², più al controllo di impianti che sembravano apparentemente leciti che non a mere discariche abusive. Tuttavia, per comprendere appieno la situazione giudiziaria relativa all'applicazione delle sanzioni penali previste nel «decreto Ronchi» e le eventuali incongruenze delle fattispecie, occorre premettere che i dati in possesso della Commissione sono incompleti, atteso che non tutti gli uffici giudiziari interessati hanno fornito dati idonei a una conoscenza approfondita¹³.

¹² V. a esempio le relazioni di cui ai Documenti xxiii, nn. 12, 16, 23 e 35.

¹³ A oggi la Commissione ha avuto notizia di 521 procedimenti penali pendenti presso le procure lombarde che hanno trasmesso dati, esclusa Milano, per violazioni del

5.1. I traffici illeciti «in partenza» dalla Lombardia

Vale la pena innanzitutto ricordare quanto affermato nel Doc. xxiii, n. 16 sul Lazio, relativamente alle indagini concernenti i ritrovamenti di capannoni industriali dismessi colmi di rifiuti provenienti da regioni del Nord.

Da un prima inchiesta era emerso L'azienda municipalizzata di Milano non smaltiva direttamente nel Lazio, atteso il divieto d'esportazione portato dalla legge regionale: la stessa, con una serie di appalti a società commerciali incaricava le stesse di provvedere ad una cernita dei rifiuti tra secchi e umidi. Tutti i rifiuti erano, quindi, inviati qui per il trattamento e per la cernita nel Lazio; una volta entrati in regione il rifiuto acquistava nuova «cittadinanza» e di conseguenza doveva essere smaltito come rifiuto del Lazio. Va altresì rilevato come tale attività illecita pare non essersi arrestata anche se, a differenza di prima, i rifiuti non vengono più portati fuori regione, ma stoccati direttamente in capannoni lombardi. Le indagini a questo proposito sono appena state avviate dalle procure interessate, tuttavia il ritrovamento di diverse aree utilizzate a questo scopo fa ritenere che sia tuttora viva quella che la Commissione ebbe già a definire «truffa del riciclaggio fantasma».

Nella stessa relazione sul Lazio si osserva ancora come la provincia di Frosinone sembra essere divenuta nel corso degli anni uno dei centri nodali degli smaltimenti illeciti di rifiuti, come testimonia il fatto che indagini avviate in quest'area si siano in un secondo momento intrecciate con quelle condotte dalla Guardia di finanza di Pavia, relative al rinvenimento di 81.000 tonnellate di rifiuti, di natura prevalentemente pericolosa, provenienti dal settentrione e dall'estero, che venivano stoccati abusivamente tra Lazio e Lombardia¹⁴.

Altri episodi connessi alla gestione illecita di rifiuti lombardi, stavolta di natura industriale, riguardano nuovamente il Lazio e l'Abruzzo. Nelle campagne nei pressi di Pontecorvo (Fr) sono stati rinvenuti *big-bags* contenenti schiumature d'alluminio provenienti da aziende della provincia di Brescia e lì smaltiti abusivamente. Di maggiore rilevanza l'indagine legata a un centro di smaltimento illecito a Tollo (Ch): anche in questo caso è stata accertata la provenienza dei rifiuti (residui di lavorazione dell'alluminio), tra l'altro, anche dalla Lombardia. In particolare l'indagine ha portato ad accertare l'esistenza di società commerciali che in pratica 'acquistano il rifiuto dal produttore, garantendone il conforme smaltimento.

decreto legislativo n. 22 del 1997. Spicca il dato della procura di Bergamo, che ha segnalato più di 200 procedimenti aperti. I magistrati, cui la Commissione ha richiesto informazioni, hanno tuttavia precisato che in nessun caso si tratta di fatti che destano allarme particolare o preoccupazione per l'infiltrazione del crimine organizzato.

A tali procedimenti devono essere aggiunti i 17 pendenti presso la procura del capoluogo, quasi tutti per i reati previsti e puniti all'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Si tratta di fatti di gestione non autorizzata di discariche e siti di rottamazione, talora commessi anche attraverso condotte di falso e violazione di sigilli.

¹⁴ V. il Doc. XXIII, n.16 sul Lazio, pag. 18.

Nella realtà tali società consegnano i rifiuti a soggetti che ne 'curano l'illecito smaltimento. Si tratta peraltro di inchieste che alla fine sono risultate intersecarsi tra loro, confluendo in una più ampia indagine condotta a livello dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che ha portato alla scoperta di un vasto giro di società e di soggetti (in buona parte legati alla criminalità organizzata casertana) che – dopo avere acquisito i rifiuti industriali del nord, e quindi anche lombardi – operava gli smaltimenti illeciti in diverse aree del Paese (Campania, Lazio e Abruzzo in particolare).

Più in generale, il procuratore della Repubblica di Napoli ha affermato, in riferimento al traffico di rifiuti gestito dalla criminalità organizzata con direzione le regioni del sud Italia: «Evidentemente, *in loco* non vi sono discariche abusive. Le provincie dalle quali provengono i rifiuti sono essenzialmente del Piemonte, Lombardia, Liguria, se non sbaglio, del Veneto (qualche ditta è di Reggio Emilia); i rifiuti, quindi, affluiscono anche nel Lazio ma soprattutto nel sud»¹⁵.

Rinviando a un successivo paragrafo della relazione un giudizio sui fenomeni illeciti riscontrati, appare ora opportuno dare conto di altre indagini che – ad avviso della Commissione – sono idonee a specificare il quadro d'insieme innanzi tracciato.

5.2. Alcuni particolari procedimenti

Una sia pur breve notazione meritano alcuni procedimenti in particolare, per i quali occorre premettere che gli stessi sono ancora in fase di indagine preliminare ed assumono, ad avviso della Commissione, rilievo nell'ottica della presente relazione, perché indicativi di un «*modus operandi*» generalizzato o coinvolgente altre regioni della penisola; ovvero sembrano indicativi delle ripercussioni ulteriori che alcuni episodi di gestione illecite delle discariche sembrano celare.

Ci si riferisce, in particolare, all'indagine condotta dal sostituto procuratore della Repubblica di Monza, Luciano Padula, e relativa allo smaltimento di un *mix* di ebanite e a quella condotta dal sostituto procuratore di Milano, Margherita Taddei e relativa, fra l'altro, a possibili ipotesi di truffa in danno di enti pubblici.

5.2.1. L'indagine di Monza

L'indagine avviata dalla procura di Monza ha portato al sequestro di circa 120 mila metri cubi di rifiuti pericolosi, in relazione alle attività di una società – la Ecobat – che assorbe circa il 60 per cento del mercato nazionale relativo al trattamento di batterie esauste e a quelle dell'Enirisorse, azienda del gruppo Eni. Dell'indagine ha riferito alla Commissione

¹⁵ V. l'audizione di Agostino Cordova, procuratore distrettuale di Napoli, il 12 febbraio 1998.

il magistrato inquirente, Luciano Padula¹⁶, affermando che «l'ipotesi accusatoria è che l'Enirisorse [abbia] ceduto l'attività a due ditte, per i metalli piombosi alla Ecobat, per quelli non piombosi alla City Industrie. Questi subingressi sarebbero avvenuti per la Ecobat nel marzo 1996 e per la City Industrie nell'agosto 1996; tuttavia, la volturazione dell'annesso atto autorizzatorio per la Ecobat è intervenuta soltanto nell'ottobre 1997; per la City Industrie non è mai avvenuta [...]. Ovviamente l'Enirisorse, stante la dismissione dell'attività, si è trovata a gestire enormi quantitativi di sostanze senza preoccuparsi [...] di smaltirli nel rispetto della normativa vigente. Avrebbe trovato degli *escamotages* per disfarsi di questo rifiuto nel senso stretto del termine ed ottenere questo risultato con il massimo risparmio di spesa. In particolare, avrebbe interessato la Ecodeco su Pavia e la ditta Lombardo su Marcianise (Ce) per effettuare una miscelazione di questo rifiuto [...]. Si è trattato di una illecita miscelazione perché non è stata richiesta alcuna autorizzazione [...]. Peraltro, i successivi accertamenti hanno evidenziato che vi erano anche percorsi diversi. Enirisorse ne avrebbe attivato uno anche in Calabria, avrebbe devoluto una parte di questa sostanza presso la ditta Meca di Lamezia Terme, la quale, a seguito di un trattamento, che comunque è oggetto di accertamenti e di verifiche, avrebbe conferito il residuo in una discarica addirittura di categoria 1A, ossia destinata ai rifiuti urbani e assimilabili». Va peraltro evidenziato che la destinazione di questa miscela di ebanite da parte dell'Enirisorse in territorio campano configura anche la violazione della legge regionale che prevede il divieto di importazione di rifiuti da altre regioni.

Il magistrato ha riferito delle difficoltà emerse nel corso dell'indagine stesse e della sue complessità e la Commissione ha dedicato al procedimento una particolare attenzione, anche mediante acquisizione diretta di atti attraverso una missione *in loco* dei propri consulenti. Appare infatti chiaro come una politica industriale non conforme ai principi di tutela dell'ambiente e conservazione delle risorse – talvolta anche da parte di imprese di rilevanza nazionale – possa condurre a distorsioni ed a danni ambientali di rilevante quantità, senza considerare, per il momento, le ipotesi di collegamento, pur sospettate, con la criminalità organizzata dell'Italia meridionale. Ipotesi peraltro tuttora al vaglio della stessa autorità giudiziaria.

In questa sede, avendo già la Commissione riferito dell'indagine nella relazione generale alle Camere¹⁷, occorre mettere in rilievo come una classificazione non sufficientemente puntuale dei rifiuti abbia consentito ad alcune società di procedere ad operazioni di stoccaggio provvisorio o smaltimento, in contrasto sostanziale con le esigenze di tutela dell'ambiente.

Emerge dall'indagine, infatti, una difficoltà di classificazione, rispetto alla quale vi sono già stati provvedimenti intraprocessuali, del «*mix* di

¹⁶ V. il resoconto stenografico dell'audizione in prefettura a Milano e quella della seduta del 2 luglio 1998. *Cfr.* anche gli atti acquisiti dalla Commissione.

¹⁷ V. il Doc. XXIII, n. 35, pag. 36.

ebanite» contenente un residuo di piombo superiore a quello tollerato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 22 del 1997. Nella discarica di Paderno Dugnano ed in quelle collegate di Marcianise, Crotone e Lamezia Terme, sono stati rinvenuti anche altri tipi rifiuti, ma la parte basilare dell'indagine ruota intorno al *mix* di ebanite, evidenziando quindi il problema di stabilire se tale rifiuto sia o meno pericoloso. Ed invero, sebbene l'ipotesi contestata prevede come reato anche lo smaltimento e lo stoccaggio illecito dei rifiuti non pericolosi, vi sono varie altre attività criminose, tra cui la miscelazione, punite solo nel caso in cui riguardino rifiuti pericolosi. Il problema nasce dal fatto che nell'elenco allegato al «decreto Ronchi» non è contenuta la dizione «mix di ebanite»; da qui lo sforzo interpretativo volto a dimostrare che si tratta di un rifiuto pericoloso per le sue caratteristiche intrinseche di elevata tossicità.

Qualora il *mix* di ebanite fosse classificato nel modo prospettato dall'accusa, ci si troverebbe in presenza di un'illecita miscelazione, non essendo stata chiesta alcuna autorizzazione, in quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997 punisce anche chi effettua attività non consentita di miscelazione limitatamente ai rifiuti pericolosi. Sarebbe stato miscelato questo *mix* di ebanite, acqua, cemento ed altre sostanze fluidificanti, in modo da ridurre i livelli di tossicità e rendere quindi il rifiuto compatibile con le discariche di categoria inferiore.

Peraltro i successivi accertamenti hanno evidenziato che vi erano anche percorsi diversi da quelli di Marcianise e di Paderno Dugnano. Ad esempio, l'Enirisorse ne avrebbe attivato uno anche in Calabria, devolvendo una parte di questa sostanza presso la ditta MECA di Lamezia Terme, la quale, a seguito di un trattamento, che comunque è oggetto di accertamenti e di verifiche, avrebbe conferito il residuo in una discarica questa volta addirittura di categoria 1A, ossia destinata ai rifiuti urbani e assimilabili. In questo caso, il livello di dispregio della legge è accentuato perché se la discarica di tipo 2B può essere entro certi limiti compatibile con un rifiuto tossico-nocivo, certamente non lo può essere una discarica di tipo 1A.

5.2.2. *L'inchiesta connessa alla costruzione e gestione della discarica di Cerro Maggiore*

Riprendere in questa sede quanto già detto dalla commissione monocratica relativamente alla discarica di Cerro Maggiore e quanto emergente dalle numerosi indagini collegate al momento emergenziale della provincia di Milano, non appare opportuno, attesa la storicità degli eventi; qui occorre, invece riferire, di un'indagine relativamente giovane e connessa alla costruzione e gestione della predetta discarica. La fase del procedimento ed i reati ipotizzati dall'accusa impongono la massima cautela ed inducono a riferire unicamente di quella che sembra l'ipotesi accusatoria più strettamente collegata alla gestione dei RSU.

Si tratta del reato contestato al capo c) del decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura della Repubblica di Milano in data 15 otto-

bre 1998, relativo a una truffa continuata per il conseguimento di pubbliche erogazioni (articolo 640bis codice penale), contestata a più imputati nella qualità di amministratori e componenti del collegio sindacale della SIMEC s.p.a. Costoro avrebbero – con il raggiro di esporre nei bilanci ricavi indebitamente percepiti con aumenti ingiustificati della tariffa di conferimenti RSU e nei piani finanziari prodotti dalla regione Lombardia costi di gestione indebitamente calcolati in eccesso – indotto in errore l'ente pubblico sulla determinazione del prezzo di tariffa da corrispondere per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella discarica di Cerro Maggiore e per i contributi ai comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina e alla provincia di Milano. Si sarebbero pertanto dal 1990 in poi procurati l'ingiusto profitto determinato dalla tariffa calcolata in eccesso e dagli indebiti aumenti tariffari conseguiti, in danno della regione Lombardia e dell'AMSA.

6. Le imprese di settore e l'associazionismo ambientalista

L'assessore regionale all'ambiente ha comunicato alla Commissione l'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio dei servizi legati al ciclo dei rifiuti. Si tratta di diverse centinaia di soggetti (tra cui molte piccole e medie imprese), sui quali appare congrua l'attività di censimento e controllo degli enti territoriali.

Dalle audizioni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale lombardo è emerso che in quest'ambito vi è una sensibilità ambientale discreta e che vi è la percezione delle possibilità di sviluppo economico e occupazionale che la gestione del ciclo dei rifiuti può offrire. In tal senso è stato tuttavia espresso da parte degli imprenditori l'auspicio del completamento della normativa secondaria derivante dal «decreto Ronchi», una migliore definizione normativa di rifiuto nelle sue diverse tipologie e una particolare attenzione dell'autorità di governo al problema delle bonifiche.

Come accennato in apertura, la Commissione ha ascoltato esponenti di *Italia Nostra*, della *Legambiente*, del *Wwf* e di *Ambiente e/è vita*. Tutte queste associazioni sono presenti sul territorio e mostrano di essere osservatori attenti e qualificati, anche se – come è naturale – esprimono pareri e priorità diverse.

Tutte sostanzialmente concordano sul giudizio complessivamente positivo sull'andamento della raccolta differenziata nella regione, ma denunciano carenze di impiantistica e di gestione dei rifiuti speciali.

7. Conclusioni

La regione Lombardia presenta una situazione sostanzialmente normale e conforme alla legislazione vigente. La gestione del ciclo può contare su politiche assai accorte, sia a livello regionale che provinciale e comunale.

La burocrazia e gli uffici tecnici appaiono sostanzialmente ben attrezzati a fronteggiare il fenomeno.

Alla Commissione preme tuttavia sottolineare che è necessaria una strenua difesa dei risultati conseguiti e un forte impulso per il loro miglioramento, giacché saggezza amministrativa e sensibilità civica sono elementi che – se non adeguatamente sostenuti – possono svanire rapidamente in favore di pratiche opache e di appetiti privati sempre presenti e insidiosi.

La situazione degli illeciti non sembra destare preoccupazioni gravi, anche se talune realtà – come quelle illustrate – meritano la massima attenzione dell'autorità giudiziaria. In sede di conclusione va nuovamente evidenziato come tuttavia preoccupi il ruolo della Lombardia quale mittente' dei rifiuti, smaltiti illecitamente in altre regioni. Va quindi sottolineato come anche la regione deve adoperarsi al più presto per rendere effettiva ed efficace l'attività dell'Arpa, i cui controlli contribuiranno senz'altro a tenere sotto controllo la gestione dei rifiuti, e quindi il loro invio dalla Lombardia verso altre regioni, fenomeno rilevante dovuto allo squilibrio tra la densità industriale della regione e la sua dotazione impiantistica.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico all'accordo di programma tra la regione lombardia e i comuni di cerro maggiore e rescaldina

**LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA**

Premessa

Le seguenti linee guida sono state redatte dal Gruppo Tecnico di lavoro costituito dai seguenti enti:

regione Lombardia (Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili e Servizio Programmazione e Sviluppo della Presidenza);
provincia di Milano,
comune di Cerro Maggiore;
comune di Rescaldina;
ASL n. 1 della provincia di Milano.

Nella seduta del 14 dicembre 1998 della Segreteria tecnica è stato concordato di utilizzare il progetto di recupero ambientale dell'area redatto dal gruppo di consulenza solo ed esclusivamente per quanto attiene agli interventi volti alla messa in sicurezza della discarica.

In data 11 gennaio 1999 il gruppo tecnico ha individuato gli aspetti fondamentali della messa in sicurezza evidenziando gli interventi tecnici da adottare nonché gli aspetti tecnici da seguire nell'eventuale specifica progettazione esecutiva.

Successivamente, la SIMEC ha presentato un progetto quale contributo tecnico per la messa in sicurezza della discarica sulla base del quale a seguito di puntuale verifica anche degli interventi descritti, sono stati proposti i seguenti interventi tecnici.

Aspetti tecnici individuati

Gli aspetti tecnici evidenziati al fine di porre in sicurezza la discarica sono stati i seguenti:

2. consolidamento statico del muro nei settori 3 - 2 e 1;
3. tenuta idraulica del muro;
4. impermealizzazione superficiale della parte sommitale della discarica;
5. impermealizzazione delle scarpate;
6. impermealizzazione del corpo rifiuti in prossimità del muro;

7. raccolta e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale e loro recapito;
8. impianto per la captazione del biogas;
9. monitoraggio ambientale.

Interventi tecnici proposti

Considerato che sono stati già individuati interventi nel progetto esecutivo approvato con decreto del presidente della giunta n. 39453 del 9 novembre 1998 e che è stato ultimato il consolidamento del muro, dovrà essere verificata la tenuta idraulica dello stesso ed eventualmente si dovrà provvedere alla sigillatura dei giunti. Per l'impermealizzazione del muro potrà essere utilizzato il telo in HPDE di 2 mm in alternativa all'HYPALON, indicato nel progetto del gruppo di consulenza, a condizioni che i progettisti del gruppo stesso ne assicurino l'equivalente efficacia.

Si propone di realizzare l'intervento secondo il progetto SIMEC, senza scorticare il terreno già presente, a condizione che la risagomatura avvenga esclusivamente con argilla o terreni o entrambi di scavo non configurabili come rifiuti e posizionando il telo in HPDE di 2 mm e uno strato di terreno di coltivo di 50 cm.

Premesso che:

la soluzione proposta dalla SIMEC è sostanzialmente sovrapponibile al progetto Catania, prevedendo l'adozione di un telo in HPDE e successivo strato di copertura, sovrapposti per circa mezza scarpata al telo di bentonite già posizionato;

la soluzione risulta migliorativa rispetto alla soluzione esistente e che garantisce adeguate condizioni di sicurezza, quanto meno nel breve periodo e fin tanto che la scarpata è ispezionabile;

la soluzione basata su un solo strato di materiale plastico, potrebbe non fornire adeguate garanzie di sicurezza in relazione a tutte le possibili scelte di recupero che prevedono un aumento dei carichi;

si propone di accettare la soluzione indicata da SIMEC in quanto, pur essendo praticabile la soluzione bentonite più telo, viene fatto rilevare che sussisterebbero problemi di stabilità risolvibili solo con costi estremamente elevati. Una soluzione alternativa, realizzabile con minori costi e maggiori caratteristiche di sicurezza, potrebbe consistere nella deposizione aggiuntiva di uno strato di argilla contestualmente alle operazioni di recupero.

In conclusione quindi si ritiene di proporre l'intervento come indicato nel progetto SIMEC a condizione che, in fase di recupero finale dell'area, venga previsto il posizionamento di uno strato di argilla.

Si concorda inoltre che:

a) l'intervento, come già disposto il 9 novembre 1998, dovrà realizzarsi a cura della SIMEC, secondo il progetto presentato dalla stessa con la prescrizione che venga utilizzato, quale materiale di riempimento, argilla o terreno di scavo;

b) durante lo scavo in prossimità del muro, in caso di necessità, dovrà essere installato e messo in funzione apposito impianto di aspirazione ed abbattimento/combustione che limiti la diffusione di odori molesti;

c) le acque meteoriche decadenti dal corpo discarica dovranno essere convogliate nel torrenti Bozzente, valutando la possibilità di utilizzare il collettore del depuratore di Rescaldina. In tal caso, gli enti competenti si impegnano a richiedere le autorizzazioni necessarie allo scarico ed a richiedere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere. Dovrà essere predisposto un progetto esecutivo;

d) si propone di adottare la soluzione proposta da SIMEC con la prescrizione che i sistemi di regolazione dovranno essere tali da garantire la depressione in tutti i pozzi ed in tutti i sistemi di captazione orizzontali, anche nei punti più critici degli stessi;

e) occorre integrare la rete di monitoraggio biogas della ditta Auchan e realizzare una rete sul lato ed appositi piezometri per il controllo del biogas alla base del muro, secondo il progetto redatto dal Gruppo di Consulenza del 25 maggio 1998, dotando l'intera rete (20 punti di controllo adeguatamente spazati) di un sistema di controllo.

N.B. il progetto redatto dal Gruppo di Consulenza del 25 maggio 1998 (per quanto applicabile) ed il progetto redatto dalla SIMC del 9 febbraio 1999 sono parti integranti del presente allegato.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Comunicazioni del Presidente in merito all'ingresso della Grecia nello spazio Schengen (Consiglio GAI - 2 dicembre 1999)

(Inizio e rinvio)

Il deputato Favio EVANGELISTI, *presidente*, constatato l'andamento nell'Aula di Montecitorio, ove la seduta è in corso per l'esame della legge finanziaria, rinvia ad altra data lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica, Prof. Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 17,40.

Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0070^o)

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 14 dicembre 1999.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, illustrando la proposta di parere depositata (vedi allegato 1), sottolinea tre questioni fondamentali.

In primo luogo, la possibilità per la società Sviluppo Italia di costituire una o più società direttamente controllate appare inopportuna. Reputa infatti necessario introdurre il limite massimo di due società operative direttamente controllate, lasciando comunque ampia libertà relativamente alle società indirettamente controllate la costituzione delle quali consente di rispondere alla esigenza di interventi per oggetti specifici o in raccordo con le realtà regionali.

In secondo luogo sottolinea come al punto a4) della proposta di parere si preveda, quale indirizzo da seguire in sede di direttive del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, la presenza negli organi di gestione della società, di esponenti dell'amministrazione pubblica solo su esplicito invito del presidente della società medesima. La previsione nella direttiva del Presidente del Consiglio della partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione pubblica nel consiglio di amministrazione a prescindere dall'esplicito invito del presidente della società rischia di vincolare Sviluppo Italia alla presenza di soggetti comunque deputati alla funzione di controllo. La partecipazione su invito del presidente ha invece l'effetto di fare emergere maggiormente il profilo della consultazione rispetto a quello del vincolo.

In terzo luogo reputa necessario procedere – come previsto al punto a7) della proposta di parere – al riorientamento degli interventi e degli investimenti del gruppo dando priorità all'area dell'obiettivo 1 dove si registra un maggiore squilibrio.

Per quanto concerne la posizione di Sviluppo Italia in relazione alla contrattazione negoziata, nella proposta di parere si chiarisce che la società deve rappresentare un punto di riferimento, ferma restando la competenza del CIPE nella valutazione finale e nelle decisioni relative ai finanziamenti. In tal modo viene confermata l'idea di Sviluppo Italia come agenzia di sviluppo e non come struttura organizzata per l'erogazione di finanziamenti.

Evidenzia inoltre l'utilità di un maggiore raccordo della società Sviluppo Italia con gli enti locali e quindi con quanto viene programmato nei diversi territori.

Passando ad esaminare gli emendamenti (allegato 2) esprime parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 1, Magnalbò 6, Magnalbò 7, Magnalbò 8 e Magnalbò 9.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Magnalbò 11, Magnalbò 12 e Magnalbò 15.

Invita al ritiro degli emendamenti Magnalbò 4, Magnalbò 5, Magnalbò 13 e Magnalbò 14.

Per quanto riguarda l'emendamento Magnalbò 2 propone di riformularlo nel senso di sostituire al punto a3) le parole «con particolare riguardo» con la parola «prioritariamente».

Quanto poi all'emendamento Magnalbò 3 propone di riformularlo aggiungendo al punto a3) prima della parola «enti» le parole «o da soggetti incaricati».

Infine propone di riformulare l'emendamento Magnalbò 10 nel senso di sostituire al punto b4) le parole «nell'area dell'obiettivo 1» con le parole «nelle aree depresse preferibilmente dell'obiettivo 1».

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira gli emendamenti 4, 5, 13 e 14 dei quali è primo firmatario.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA dichiara di condividere gli indirizzi formulati nella proposta di parere, da seguire nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della complessiva re-

golamentazione per il riordino degli enti e della attività considerati nel provvedimento.

Il Governo concorda con la previsione di un «riorientamento» degli interventi e degli investimenti del gruppo preferibilmente nelle aree dell'obiettivo 1 dove si registrano maggiori squilibri.

Relativamente poi alle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto condivide quanto previsto al punto b1) e al punto b2) della proposta di parere.

Relativamente al punto b2) reputa in ogni caso necessario mantenere alla lettera c) dell'articolo 1 il riferimento al riordino con il quale si può anche indicare la attribuzione di funzioni.

Reputa poi utile verificare l'opportunità dell'introduzione di nuove forme di rigidità sia in relazione alla costituzione di società sia in relazione alla costituzione di rami d'azienda.

Mentre riesce a comprendere la previsione del limite massimo di due società direttamente controllate, a fronte del quale si riconosce maggiore elasticità in merito alle società indirettamente controllate, non comprende il motivo per cui Sviluppo Italia non possa strutturarsi in più di due rami d'azienda. In tal modo si irrigidisce la strutturazione della società in evidente contrasto con l'autonomia che si intende riconoscere alla stessa. Pertanto il Governo ritiene accettabile il limite di due società direttamente controllate, nonché il riconoscimento della flessibilità nel controllo indiretto, ma reputa eccessiva l'introduzione di un ulteriore limite anche per i rami d'azienda la costituzione dei quali può risultare connessa ai diversi settori nei quali la società opera.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando la genericità del concetto di ramo d'azienda, reputa necessario garantire in ogni caso l'accorpamento dei diversi rami d'azienda nei due settori, servizi allo sviluppo e servizi finanziari, previsti già dal decreto originario.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa notare che la strutturazione della società in più società o in più rami d'azienda è da ritenere in contrasto con l'articolazione di Sviluppo Italia in due grandi settori, quello dei servizi allo sviluppo e quello dei servizi finanziari.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA ribadisce che il limite all'articolazione della società in rami d'azienda è in contrasto con la flessibilità che dovrebbe essere propria dell'organizzazione aziendale di Sviluppo Italia. Considerando che qualsiasi società per azioni può deliberare di strutturarsi in diversi rami d'azienda per fronteggiare determinate problematiche in certe fasi della propria attività, non comprende il motivo per cui si intenda prevedere espressamente nel testo legislativo la rigidità di strutturazione di Sviluppo Italia.

Pur riconoscendo che la società si presenta con due dimensioni, quella del servizio allo sviluppo e quella del servizio finanziario, ritiene

plausibile che all'interno delle dimensioni medesime possa crearsi l'esigenza di un'ulteriore articolazione mediante rami d'azienda.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone pertanto di mantenere ferma la previsione del limite massimo di due società direttamente controllate e di eliminare invece il limite per i rami d'azienda. Propone quindi di aggiungere all'articolo 1, comma 1, lettera c) dopo le parole «dotati di contabilità separata» le seguenti: «ferma restando la distinzione funzionale tra i due servizi, servizio allo sviluppo e servizio finanziario».

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA invita a valutare attentamente la modifica di cui al punto b5) della proposta di parere in virtù della quale le operazioni di riordino e di accorpamento delle società conferite devono essere approvate definitivamente entro il 30 aprile 2000 e non il 30 giugno 2000 come proposto nel provvedimento. In tal modo si introduce un'accelerazione nel processo di riordino e accorpamento che potrebbe portare ad una forzatura inopportuna. Propone pertanto di mantenere il termine previsto nel provvedimento del 30 giugno 2000.

Sottolinea poi la necessità di evitare che la società Sviluppo Italia si configuri come una direzione del ministero. A tal proposito si dichiara contrario alla previsione, di cui al punto b5) della proposta di parere, di un previo esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari del programma e dello schema di riordino societario trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri. In tal modo si rischia di deresponsabilizzare la società, la cui attività risulterebbe bloccata in attesa della valutazione parlamentare.

Reputa pertanto più opportuno prevedere la mera comunicazione da parte del Presidente del Consiglio alle Camere del programma e dello schema di riordino societario: sulla base della comunicazione le Commissioni parlamentari competenti potranno valutare l'opportunità di un pronunciamento sullo schema e sul programma trasmessi. Il previo esame finirebbe per introdurre un ulteriore elemento di rigidità nella strutturazione della società Sviluppo Italia che inevitabilmente condizionerebbe la propria attività alla decisione parlamentare con conseguente deresponsabilizzazione del proprio *management*.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa presente la necessità di un esame parlamentare del riordino societario nonché del programma dell'attività di una società pubblica quale Sviluppo Italia.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare attentamente l'opportunità di una mera comunicazione alle Camere del programma e dello schema di riordino societario.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA evidenzia la necessità di chiarire al punto b6) della proposta di parere che prima dell'assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE è necessaria una valutazione delle competenti Commissioni parlamentari sui dati relativi alle risorse non impegnate comunicati alla Presidenza del Consiglio dalla società Sviluppo Italia. Appare pertanto opportuno precisare che gli indirizzi parlamentari sono formulati nei confronti del Governo in quanto Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Conclude ritenendo incongruo il termine del 29 febbraio 2000 previsto al punto b7) per il trasferimento a Sviluppo Italia dell'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI spa nella SPI spa. Fermo restando il termine del 31 maggio 2000 per il riordino societario complessivo, appare più opportuno prevedere la data del 30 marzo 2000 per il trasferimento della partecipazione azionaria dell'IRI nella SPI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di eliminare al punto a5) l'espressione «come impresa di servizi per lo sviluppo e di servizi finanziari», espressione che configura troppo Sviluppo Italia come società operativa.

Inoltre propone di chiarire che la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 relativa alle esenzioni fiscali ha una valenza generale nel senso che si riferisce a tutte le operazioni di riassetto previste dal decreto legislativo e attuate sia da Sviluppo Italia sia da società da essa direttamente e/o indirettamente controllate. Occorre pertanto eliminare espressamente il dubbio interpretativo in modo da impedire la manifestazione di problematiche possono incidere sulle tempistiche dell'operazione di riassetto.

Infine fa notare l'opportunità dell'inserimento nel decreto in esame di una norma in virtù della quale le attività finanziarie svolte da Sviluppo Italia ed esercitate ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono svolte in via non esclusiva. La norma appare necessaria visto che secondo la legge bancaria le società di intermediazione finanziaria devono avere come oggetto sociale solo l'intermediazione finanziaria. La deroga – introdotta con la norma proposta – appare possibile solo nel caso in cui si svolgano attività di servizi funzionali al servizio finanziario, e comunque in via non esclusiva.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, dichiara di condividere le proposte formulate dal Presidente nonché le considerazioni del sottosegretario. Si riserva pertanto di recepirle nella proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE
SENATORE ROMUALDO COVIELLO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società 'Sviluppo Italia», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 30 novembre 1999, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

esaminate le direttive del Presidente del Consiglio dirette a Sviluppo Italia S.p.A.;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59 del 1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione della Commissione V e X del Senato, approvata l'8 aprile 1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato, a riguardo del DPEF 2000/2003, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno e rilevato che il quadro di riferimento economico, non sufficiente a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, produttivo ed occupazionale ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

rilevato che, poiché sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno, sono diventate non più procrastinabili azioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorrandosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi

politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo decreto, da «Sviluppo Italia»;

rilevato che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 2000/2003, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese, perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

confermate le scelte di fondo e le soluzioni normative che hanno dato luogo all'approvazione del parere già espresso sulla materia della promozione imprenditoriale dalla Commissione il 2 dicembre 1998, integralmente accolto dal Consiglio dei Ministri con la formulazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e ritenuto che a questo possono essere apportate poche ed utili modifiche per migliorare e accelerare il riassetto societario nell'ambito di Sviluppo Italia e per accentuare l'impegno di questa soprattutto ed effettivamente nel Mezzogiorno, a cui vanno assicurate le ricadute anche di interventi a più vasta scala;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel decreto, attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) – che il Governo, contestualmente al completamento della regolamentazione su Sviluppo Italia ed al rilancio delle sue attività, proceda all'attuazione effettiva delle altre misure, peraltro annunciate, capaci di alimentare un consistente flusso di investimenti nelle aree depresse, e in particolare nel Mezzogiorno, come le infrastrutture, la formazione, la semplificazione procedurale, la disponibilità di risorse per le agevolazioni, eccetera;

a2) – che ci si muova, sia con la legislazione delegata sia con l'azione amministrativa dirette ad obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale, in modo coerente con le scelte già effettuate sul decentramento amministrativo e che, nel caso specifico della promozione imprenditoriale nelle aree depresse, si operi in armonia con le prerogative di programmazione e di gestione delle Regioni e degli enti locali;

a3) – che, in particolare, si debbano assumere iniziative da parte del Governo perché, come previsto dal decreto istitutivo di Sviluppo Italia, fino ad un quarto del capitale sociale e con una corrispondente rappresentanza negli organi di gestione, sia assicurata nella società la presenza degli enti del territorio, con particolare riguardo a quelli dell'area dell'obiettivo 1;

a4) – che gli atti di ulteriore regolamentazione sulla organizzazione e sulle attività di Sviluppo Italia emanati dalle Amministrazioni competenti,

incluse in essi le direttive presidenziali e tra queste quella del 1.12.1999, si attengano al criterio di non ingerenza di esponenti dell'Amministrazione pubblica negli organi di gestione della società, ammettendosi forme di presenza di quelli solo su esplicito invito del Presidente della società;

a5) – che si salvaguardi la configurazione della società, come impresa di servizi per lo sviluppo e di servizi finanziari, e la sua unitarietà, che ammette limitate articolazioni in società controllate e partecipate, ovvero in rami d'azienda; e che le assunzioni di partecipazioni in imprese di terzi avvengano con criteri molto selettivi e nei territori più deboli dal punto di vista delle risorse imprenditoriali e della disponibilità di capitali;

a6) – che si proceda con ogni possibile sollecitudine al conclusivo assestamento del gruppo di Sviluppo Italia, nel rispetto dei termini fissati con il presente decreto, che si è dato anche carico di far abbreviare i termini per gli adempimenti societari; che sullo schema di tale assetto finale si asseconi, con la tempestiva e adeguata informazione, il necessario esercizio del controllo parlamentare, da esercitarsi sempre in termini di indirizzo generale;

a7) – che si proceda effettivamente, come annunciato dalla società, al «riorientamento» degli interventi e degli investimenti del Gruppo nel senso più favorevole alla loro localizzazione nell'area dell'obiettivo 1 e nelle altre aree depresse o, almeno, alla predisposizione degli opportuni elementi progettuali perché le ricadute di quegli interventi e investimenti si determinino in dette aree e nel Mezzogiorno in particolare, e che per detto riorientamento il Governo accresca gli impulsi ed ogni utile supporto all'azione della società;

a8) – che il Governo consideri di assumere le appropriate misure per impegnare le strutture di Sviluppo Italia sia nell'individuazione di sinergie e nell'irrobustimento delle iniziative incluse e da includere nei patti territoriali sia nella promozione, negoziazione e istruttoria di pacchetti d'investimento, nazionali ed esteri, capaci di confluire nella stipula di contratti di programma, conferendo alla società gli adeguati poteri di rappresentanza e di negoziazione nei confronti del mondo imprenditoriale, ferma restando la competenza del CIPE nella valutazione finale e nelle decisioni relative ai finanziamenti;

B) nell'articolato del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne l'articolo 1:

b1) – alla lettera b): dopo le parole «per scopo» inserire le parole «la erogazione di servizi per»; la parola «di» è soppressa; e dopo le parole «del commercio» sono aggiunte le seguenti parole «purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali;» infine sopprimere le parole da «Rientra» a «obiettivi»;

b2) – alla lettera c) le parole «al riordino ed» e «o indirettamente» sono soppresse, sostituire la parola «due» alla parola «più» e, dopo le parole «ovvero in» inserire la parola «due»; infine, dopo le parole «valore di

libro» si aggiungono le parole «semprechè non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato»;

b3) – si aggiunge la seguente lettera d): dopo il comma 4 inserire il seguente comma: «4bis – Stato e Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al primo comma ed agenzie e finanziarie locali di promozione»;

b4) – si aggiunge la seguente lettera e): dopo il comma 4bis inserire il seguente comma: «4ter – Dall'entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono impiegati nell'area dell'obiettivo 1»;

Per quanto concerne l'articolo 3:

b5) – nel punto 1) «le parole 30 giugno 2000» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2000» e si aggiungono alla fine dell'attuale primo comma le parole seguenti: «Entro il 15 febbraio 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi del comma quarto dell'articolo 1, il cui schema è rimesso al Presidente del Consiglio; questi comunica programma e schema di riordino societario alle Camere per l'esame delle competenti Commissioni, da svolgere entro 20 giorni»;

b6) – si aggiunge il punto 1bis), come nuovo comma 3bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 1999, con le parole: «3bis – Sugli accertamenti svolti in base al comma precedente, e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio ed alle competenti Commissioni delle Camere, entro il 29 febbraio 2000, e comunque prima della assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE»;

Per quanto concerne l'articolo 4:

b7) – nell'articolo 6 proposto, aggiungere alla fine le parole «entro il 29 febbraio 2000».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Al punto a2) aggiungere in fine, dopo le parole: «e degli enti locali» le seguenti: «semplificando al massimo le procedure ed i rapporti di collaborazione, di consultazione e di intesa tra i vari enti».

1. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Alla fine del punto a3) sopprimere le seguenti parole: «con particolare riguardo a quelli dell'area dell'obiettivo 1».

2. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto a3) prima della parola: «Enti», aggiungere le seguenti: «di soggetti incaricati dagli».

3. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Alla fine del punto a4) aggiungere le seguenti parole: «in sede conoscitiva non vincolante».

4. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto a5) dopo le parole: «con criteri molto selettivi», aggiungere le seguenti: «e con particolari cautele».

5. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto a6) sopprimere le parole: «con la tempestiva e adeguata informazione».

6. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto a6) sostituire la parola: «assecondi» con la seguente: «di-sponga».

7. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto a6) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il necessario esercizio del controllo parlamentare, da esercitarsi in termini di indirizzo».

8. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Prima del punto b1) aggiungere:

«All'articolo 1 del nuovo schema di decreto legislativo, dopo il comma 2 occorrerebbe stabilire che la società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 opereranno nel mercato alla pari con altri soggetti privati in grado di svolgere analoghe funzioni e servizi».

9. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto b4) sostituire le parole: «nell'area dell'obiettivo 1» con le altre: «nelle aree più depresse anche fuori dall'obiettivo 1, e colpite da calamità naturali ed eventi sismici».

10. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Dopo il punto b4) aggiungere:

«All'articolo 2 del nuovo schema di decreto legislativo, dopo il comma 5 occorrerebbe stabilire che la società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 non abbiano l'esclusiva delle convenzioni con le amministrazioni statali, regionali e locali, ma concorreranno in modo concorsuale con altri soggetti privati ai

bandi di gara che le amministrazioni pubbliche dovranno necessariamente bandire per usufruire di servizi e prestazioni utili alle proprie attività».

11. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Prima del punto b5) aggiungere:

«All'articolo 3, comma 2 va definita la data del subentro di Sviluppo Italia e delle sue controllate nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti (attualmente le attività delle attuali società di promozione sono bloccata dal 1° luglio 1999)».

12. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

Al punto b5) sostituire le parole: «delle competenti Commissioni» con le altre: «di questa Commissione».

13. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Al punto b6) sostituire le parole: «alle competenti Commissioni delle Camere» con le altre: «a questa Commissione».

14. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Dopo il punto b6) aggiungere:

«All'articolo 3, comma 4 le priorità e le specificità settoriali eventualmente individuate da direttive del Presidente del Consiglio potrebbero discriminare aziende che operano in settori tradizionali, attualmente oggetto di agevolazioni nazionali e/o comunitarie in base alle leggi assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3».

15. MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, CARRARA, MIGLIORI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

167^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,20.

(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge, inteso a reintegrare le risorse finanziarie destinate al cosiddetto credito peschereccio. Propone, al riguardo, di esprimere un parere positivo.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 16,05.

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri.

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante norme per la nuova disciplina del mercato dell'oro e che, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE avverte che si tratta del rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio e che, per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(12^a - Sanità)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 11,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (Tab. 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000 (Tab. 7).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

XI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2000 (Tab. 4).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 9

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 (Tab 5).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000 (Tab. 11).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10 e 16

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2000 (Tab. 1).
 - Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (Tab. 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 (Tab. 3).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2000 (Tab. 6).
- Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2000 (Tab. 17).
- Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 2000 (Tab. 19).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 1999 e per il 2000 (n. 598).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2000 (Tab. 8).
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000 (Tab. 9).
 - Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2000 (Tab. 10).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 9 e 10

ORE 9

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).

ORE 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2000 (Tab. 12).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 11

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000 (Tab. 13).
 - Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 2000 (Tab. 15).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2000 (Tab. 14).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 9 e 10

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

ORE 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000 (Tab. 16).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in tema di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità (4240).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (Tab. 2) *(limitatamente alle parti di competenza)*.
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2000 (Tab. 8) *(limitatamente alle parti di competenza)*.
 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2000 (Tab. 17) *(limitatamente alle parti di competenza)*.
 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000. (Tab. 18)
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

- I. Deliberazione su iniziative da adottare nell'ambito dell'inchiesta sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (ospedale «San Matteo» di Pavia).

 - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere.

 - III. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 1° marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «San Martino» di Genova, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere.
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 10

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 12,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) (4236-B).
 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-B).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 9, 30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società di Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
